

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV) .....	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (II e IX) .....	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) .....	»	12
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	13
GIUSTIZIA (II) .....	»	45
DIFESA (IV) .....	»	50
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	51
FINANZE (VI) .....	»	105
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	113
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	125
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	128
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	131

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari:** Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

---

---

AFFARI SOCIALI (XII) .....	<i>Pag.</i>	135
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	136
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	140
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	141
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI .....	»	142
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDI- ZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE .	»	143
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE AT- TENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI AL- L'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERA- ZIONI .....	»	145
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	146

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo ed abbinata (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione*) ..... 3

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

*Martedì 22 dicembre 2015. – Presidenza del presidente Gianluca PINI.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.**

**C. 2953 Governo ed abbinata.**

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Tancredi TURCO, *relatore*, illustra la struttura e le finalità del disegno di legge, che consta di un unico articolo e reca una delega al Governo per il conseguimento dell'efficienza del processo civile, che appare particolarmente compiuta nella parte riferibile al comma 1. Osserva peraltro che, per quanto riguarda la delega del comma 2, taluni principi e criteri direttivi, allo stato alquanto generici, potrebbero essere meglio precisati, anche mediante integrazione del testo con gli elementi, molto più analitici, riportati nella relazione illustrativa. Osserva, inoltre, che il termine per l'esercizio della delega da parte del Governo è fissato in modo non

univoco, mediante la cosiddetta « tecnica dello scorrimento »: tale tecnica è stata ormai più volte oggetto di rilievi da parte del Comitato, anche in casi recenti.

Dopo che Gianluca PINI, *presidente*, facendosi portavoce del comune avviso dei colleghi presenti, ha rilevato che appare opportuno confermare il costante indirizzo del Comitato in merito allo « scorrimento » del termine per l'esercizio della delega, rispetto al quale appare preferibile la fissazione univoca di un termine, Tancredi TURCO, *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2953, adottato dalla Commissione Giustizia quale testo base per il seguito dell'esame nella riunione del 4 novembre scorso e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:*

il disegno di legge, che si compone di un unico articolo suddiviso in 6 commi, reca un contenuto omogeneo, in quanto delega il Governo ad adottare una serie di misure per il conseguimento dell'efficienza del giudizio civile e, segnatamente, uno o più decreti legislativi recanti l'integrazione della disciplina del tribunale delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona (comma 1) e uno o più

decreti legislativi per il riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile (comma 2);

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

il disegno di legge, frutto del lavoro di un'apposita Commissione costituita presso il Ministero della giustizia per predisporre specifici interventi di riforma, denota una seria progettazione legislativa – testimoniata anche dalla fattura delle relazioni sull'analisi tecnico normativa e di impatto della regolamentazione – che appare particolarmente compiuta nella delega del comma 1. In relazione, invece, alla formulazione delle norme di delega del comma 2, taluni principi e criteri direttivi meriterebbero ulteriori specificazioni, il cui contenuto potrebbe essere desunto dalla stessa relazione illustrativa. In particolare, richiederebbero di essere ulteriormente specificati i numeri 1) e 2) della lettera b), relativa al giudizio di appello, soprattutto là dove si riferiscono: al potenziamento del carattere impugnatorio dell'appello, anche attraverso la codificazione degli orientamenti giurisprudenziali; alla riaffermazione in appello dei principi del giusto processo e di leale collaborazione tra i soggetti processuali; all'introduzione di criteri di maggior rigore in relazione all'onere dell'appellante di indicare i capi della sentenza che vengono impugnati e di illustrare le modificazioni richieste, anche attraverso la razionalizzazione della disciplina della forma dell'atto introduttivo, in relazione ai quali la trasposizione nel testo della delega di elementi contenuti nella relazione illustrativa risulterebbe utile anche al fine di evidenziare gli elementi di novità della normativa in questione rispetto all'ordinamento vigente. Richiederebbero di essere ulteriormente specificati anche i principi e i criteri contenuti al numero 2) della lettera

c), relativa al giudizio di cassazione, ladove menziona la finalità di “favorire la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche attraverso la razionalizzazione della formazione dei ruoli secondo criteri di rilevanza delle questioni”: la relazione illustrativa, che potrebbe essere ripresa nell'articolato, riconduce al rafforzamento della funzione nomofilattica della Corte tanto interventi funzionali, quanto interventi strutturali, specificamente indicati. Infine, dovrebbe essere maggiormente specificato il numero 1) della lettera e), in materia di procedimenti speciali, finalizzato al “potenziamento dell'istituto dell'arbitrato”, da perseguire attraverso due misure: una di carattere meramente eventuale (che quindi affievolisce la pregnanza del principio), relativa alla riforma della *traslatio iudicii*, e l'altra, genericamente ricondotta alla “razionalizzazione delle impugnazioni del lodo”, con espressione che non consente di individuare la direzione o l'obiettivo perseguito;

*sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

con riferimento al computo dei termini per l'esercizio della delega, il comma 3 dell'articolo 1 dispone che il termine di 18 mesi per l'esercizio della delega possa essere prolungato di 60 giorni qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega, o successivamente, impiegando pertanto la cosiddetta “tecnica dello scorrimento”, la quale non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione nei propri pareri, ha sempre segnalato che “appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunciando alla cosiddetta ‘tecnica dello scorrimento’” e che, sia nell'esame del disegno di legge C. 2617 (delega per la riforma del terzo settore), sia nell'esame del disegno di legge C. 3194 (delega appalti pubblici) dopo che il Comitato aveva posto

una condizione in tal senso, rispettivamente l'Assemblea e l'VIII Commissione della Camera hanno approvato emendamenti volti a prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini univoci entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, pena l'inefficacia della delega;

infine, il disegno di legge reca sia l'analisi tecnico-normativa (ATN) sia l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 3, si individui il termine

per l'esercizio della delega in modo univoco senza possibilità di "scorrimenti";

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), numeri 1) e 2), lettera *c*), numero 2) e lettera *e*), numero 1), che recano principi e criteri direttivi generici, si dovrebbero meglio precisare i suddetti principi e criteri – anche mediante la semplice trasposizione nel testo degli elementi contenuti nella relazione illustrativa – al fine di circoscrivere adeguatamente la discrezionalità del legislatore delegato. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 14.45.**

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Francesco Barbato, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV-ter, n. 16) .....	6
AVVERTENZA .....	6

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Martedì 22 dicembre 2015. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.*

#### **La seduta comincia alle 13.45.**

Su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Francesco Barbato, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV-ter, n. 16).

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, comunica che il 16 dicembre 2015 – ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 – dal tribunale di Milano, IV Sezione penale, è pervenuta, unitamente alla comunicazione che il procedimento è stato sospeso, copia degli atti relativi ad un procedimento penale (n. 12078/14 RG TRIB – n. 60924/10 RGNR – n. 3415/14 RG GIP) nei confronti di Francesco Barbato, deputato all'epoca dei fatti, affinché la Camera deliberi se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni

espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Gli atti sono stati quindi assegnati alla Giunta.

Nomina per lo svolgimento delle funzioni di relatrice la deputata Francesca Businarolo.

#### **La seduta termina alle 13.50.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti, e del senatore Antonio Milo (doc. IV, n. 15).*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

- 7-00552 Rizzo: Su alcune limitazioni per la partecipazione a concorsi indetti da pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli dell'Amministrazione della difesa (*Seguito della discussione e conclusione – Reiezione*) ..... 7
- 7-00551 Rizzo: Per l'estensione ai carabinieri ausiliari delle misure di inserimento lavorativo previste per i volontari di truppa (*Seguito della discussione e rinvio*) ..... 7

#### RISOLUZIONI

*Martedì 22 dicembre 2015. — Presidenza del presidente della IV Commissione Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.*

#### La seduta comincia alle 14.30.

**7-00552 Rizzo: Su alcune limitazioni per la partecipazione a concorsi indetti da pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli dell'Amministrazione della difesa.**

*(Seguito della discussione e conclusione – Reiezione).*

Le Commissioni proseguono la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 13 maggio 2015.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che le Commissioni hanno iniziato la discussione della risoluzione il 13 maggio 2015 e che il 13 settembre 2015, per approfondire le questioni poste dalla

stessa, hanno svolto l'audizione informale di rappresentanti del « Movimento abolizione limiti di età concorsi statali, Forze dell'ordine e privati ». Ricorda, quindi, che il rappresentante del Governo, pur avendo svolto considerazioni critiche sull'impianto della risoluzione, non ha formalmente preso posizione rispetto agli impegni in essa contenuti.

Il sottosegretario Domenico ROSSI dichiara che gli impegni non sono per il Governo accoglibili per le ragioni già chiarite nella seduta del 13 maggio scorso.

Gianluca RIZZO (M5S) chiede che la risoluzione sia comunque posta in votazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni respingono la risoluzione in titolo.

**7-00551 Rizzo: Per l'estensione ai carabinieri ausiliari delle misure di inserimento lavorativo previste per i volontari di truppa.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

Le Commissioni proseguono la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 13 maggio 2015.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che le Commissioni hanno iniziato la discussione della risoluzione il 13 maggio 2015 e che il 30 giugno, per approfondire le questioni poste dalla stessa, hanno svolto l'audizione informale di rappresentanti del « Comitato carabinieri ausiliari in congedo ». Ricorda altresì che nella seduta del 13 maggio il rappresentante del Governo ha dichiarato di considerare non accoglibili tutti gli impegni, con l'eccezione di quello di cui alla lettera *d*), ma solo limitatamente alla parte relativa al riconoscimento ai volontari di truppa congedati senza demerito dei requisiti professionali per l'idoneità a guardia particolare giurata; in altre parole, per il Governo non è accoglibile la parte di impegno della lettera *d*) relativa al riconoscimento agli stessi volontari di truppa dei requisiti per l'iscrizione all'albo prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo nei luoghi aperti al pubblico.

Il sottosegretario Domenico ROSSI conferma che la posizione del Governo è tuttora quella illustrata dal presidente.

Gianluca RIZZO (M5S), nel prendere atto che il Governo ritiene accoglibile solo l'impegno di cui alla lettera *d*) e solo limitatamente alla parte relativa al riconoscimento ai volontari di truppa congedati senza demerito dei requisiti professionali per l'idoneità a guardia particolare giurata, ritiene essenziale fare qualche precisazione.

Ricorda che il secondo comma dell'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931, come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 8 del 2014, già prevede che l'aver prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, come volontari di truppa delle Forze armate costituisca requisito minimo per

l'idoneità come guardie giurate. Non è chiaro, però, se i carabinieri ausiliari in congedo possano essere assimilati ai volontari di truppa.

Poiché la risoluzione, come emerge chiaramente dalle premesse, è finalizzata a favorire il ricollocamento nel mondo del lavoro di quanti hanno servito il Paese in qualità di carabinieri ausiliari, ritiene necessario riformularla, quantomeno nella parte che il Governo ritiene accoglibile, per precisare meglio che si vuole ottenere il riconoscimento dei requisiti per l'idoneità a guardia giurata per coloro che hanno prestato servizio senza demerito come carabinieri ausiliari.

Gian Piero SCANU (PD), considerata l'importanza dell'argomento affrontato dalla risoluzione, ritiene che la Commissione dovrebbe soprassedere alla votazione e rinviare la discussione ad altra seduta, per dare modo al deputato Rizzo di riformulare la sua risoluzione e al Governo di valutare la nuova formulazione e di svolgere un ulteriore approfondimento sulla questione.

Gianluca RIZZO (M5S), dopo aver premesso di essere pronto fin da ora a riformulare l'impegno di cui alla lettera *d*) della sua risoluzione, nella parte in cui c'è una apertura del Governo, con lo scopo di chiarirne meglio il significato, si dichiara comunque disponibile ad un eventuale rinvio del dibattito, che consentirebbe non solo al Governo, ma anche a lui di svolgere un supplemento di riflessione in vista di una migliore definizione del testo.

Il sottosegretario Domenico ROSSI dichiara che il Governo è disponibile a valutare una nuova formulazione della risoluzione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

# COMMISSIONI RIUNITE

## II (Giustizia) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. C. 3169-B (*Esame e rinvio*) .....

9

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 22 dicembre 2015. — Presidenza del presidente della IX Commissione Michele Pompeo META.*

#### La seduta comincia alle 13.30.

**Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.**

**C. 3169-B.**

*(Esame e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore per la IX Commissione*, anche a nome della col-

lega Morani, relatrice per la II Commissione, ricorda che il disegno di legge in esame, che introduce nel codice penale i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, è stato approvato dalla Camera in seconda lettura il 28 ottobre scorso ed è stato poi nuovamente modificato dal Senato. Fa presente che il nuovo esame da parte della Camera, avviato oggi dalle Commissioni riunite, ha per oggetto le limitate modifiche, per lo più di carattere tecnico, introdotte dal Senato, dal momento che il resto della proposta di legge, essendo stata approvata nel medesimo testo da ambedue i rami del Parlamento, non risulta più modificabile.

Le modifiche apportate dal Senato possono essere sinteticamente indicate nei termini seguenti: in primo luogo si riformula l'attenuante, sia per l'omicidio stradale sia per le lesioni stradali, che comporta la riduzione della pena fino alla metà quando l'evento lesivo « non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole ». In secondo luogo si specificano le circostanze aggravanti delle lesioni personali stradali che non possono dare luogo a bilanciamento con le attenuanti. In terzo luogo si prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per il

delitto di «omicidio colposo stradale» nelle ipotesi più gravi, punite con la reclusione da 8 a 12 anni. In quarto luogo si abroga l'articolo 189, comma 8, del Codice della strada, che esclude l'arresto in flagranza per il responsabile di un incidente dal quale derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il conducente si ferma, presta assistenza e si mette a disposizione delle autorità. In ultimo si introducono specifiche disposizioni sulla sospensione e sul ritiro della patente quando il conducente sia titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato estero.

Più in particolare, la modifica introdotta dal Senato all'articolo 1, comma 1, riguarda il settimo comma del capoverso 589-*bis*, che prevede la diminuzione della pena fino alla metà, quando l'omicidio stradale «non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole». Rileva che questa formulazione è stata introdotta dal Senato, in sostituzione di quella presente nel testo approvato dalla Camera, per la quale la diminuzione della pena era prevista qualora l'evento fosse «conseguenza anche di una condotta colposa della vittima». La stessa modifica è stata apportata dal Senato anche all'articolo 2, comma 1, capoverso articolo 590-*bis*, comma settimo, con riferimento alle lesioni personali stradali gravi e gravissime.

Sempre al comma 1 dell'articolo 2 il Senato è intervenuto sul testo del capoverso articolo 590-*quater*, per specificare che le circostanze aggravanti sottratte al bilanciamento sono, per quanto riguarda le lesioni personali stradali gravi e gravissime, quelle previste nei commi dal secondo al sesto del nuovo articolo 590-*bis*. Il testo approvato dalla Camera, mentre per l'articolo 589-*bis*, che disciplina l'omicidio stradale, specificava il riferimento ai commi dal secondo al sesto, per l'articolo 590-*bis* non recava una simile modifica, con l'effetto di sottrarre al bilanciamento anche le lesioni causate dalla semplice violazione delle norme sulla disciplina

della circolazione stradale. Rileva che la modifica del Senato può pertanto ritenersi un intervento di coordinamento.

Fa presente che, relativamente agli articoli 3 e 4, il testo approvato dalla Camera non è stato modificato. Per quanto concerne l'articolo 5, il Senato ha introdotto una modifica alla lettera *a*) del comma 1, con l'effetto di prevedere l'arresto obbligatorio in flagranza non soltanto quando l'omicidio colposo stradale è commesso da un conducente in stato di ebbrezza alcolica grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, come prevedeva il testo approvato dalla Camera, ma anche quando è commesso da specifiche categorie di conducenti, vale a dire, conducenti che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose, che si trovino in stato di ebbrezza media (con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro).

Infine il Senato ha introdotto alcune modifiche all'articolo 6, che contiene le disposizioni di coordinamento relative al Codice della strada. In primo luogo è stata introdotta una nuova lettera *a*) al comma 1 dell'articolo 6, per effetto della quale viene abrogato il comma 8 dell'articolo 189 del Codice della strada, in base al quale il conducente che si ferma e presta assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato. In secondo luogo il Senato ha introdotto, alla lettera *b*), numero 2), il comma 3-*quater* dell'articolo 222 del Codice della strada, volto a disciplinare l'ipotesi nella quale, per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali, sia condannato un soggetto titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato estero. Nel caso di condanna definitiva o di applicazione della pena su richiesta, il prefetto del luogo della commessa viola-

zione adotta un provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale per un periodo pari a quello previsto per la revoca della patente nei confronti di un titolare di patente di guida nazionale. Si prevede che tale provvedimento sia annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida mediante un procedimento informatico integrato. Ricorda, in proposito, che l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, ai sensi dell'articolo 225 del Codice della strada, è completamente informatizzata. La sezione « abilitazioni » contiene, per ogni conducente e per ognuna delle abilitazioni conseguite, i dati relativi al procedimento di emissione del documento di guida, dalla richiesta dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida agli esiti degli esami, ove ricorrano, nonché a tutti i procedimenti successivi quali il rilascio, il rinnovo, la revisione, la sospensione, la revoca. Esistono altresì specifiche sezioni concernenti le infrazioni, le sanzioni e gli incidenti. Infine il Senato ha aggiunto la lettera e) del comma 1 dell'articolo 6, che, introducendo il comma 2-bis dell'articolo 223 del Codice della Strada, disciplina l'ipotesi di sospensione della patente di guida, nei casi nei quali sussistono « fondati elementi di un'evidente responsabi-

lità », nei confronti di titolari di patente di guida che pongano in essere le condotte disciplinate dalla proposta di legge. Anche in tal caso il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale per un periodo massimo di tre anni e l'inibizione alla guida è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Michele Pompeo META, *presidente*, in accordo con la Presidente della Commissione Giustizia, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 12 gennaio, alle ore 14, al fine di procedere, nelle successive giornate di mercoledì 13 e giovedì 14 gennaio, all'esame e alla votazione delle proposte emendative presentate.

Le Commissioni concordano.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

## **COMMISSIONI RIUNITE**

**VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)  
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	12
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 22 dicembre 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.05 alle 14.20.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3481 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	13
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	24
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012. C. 3261 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	17
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	26
SEDE REFERENTE:	
Variazioni nella composizione della Commissione .....	20
Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 2634 e 3426 – Adozione del testo base</i> ) .....	20
ALLEGATO 3 ( <i>Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base</i> ) ...	27
Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica. C. 1146 Carella e C. 2672 Verini ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	22
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione. Atto n. 249 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	23
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	37

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 22 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.20.

**DL 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3481 Governo.**  
(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).  
(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alle Commissioni VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) sul disegno di legge n. 3481 di conversione del decreto-legge n. 191 del 2015, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

Osserva preliminarmente che il decreto-legge in esame, come evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento, interviene sulla procedura di amministrazione straordinaria del gruppo ILVA allo scopo, da un lato, di garantirne l'esercizio senza soluzione di continuità a tutela del tessuto socioeconomico del territorio e dei livelli occupazionali, temperando tali esigenze con quelle della salute e della tutela ambientale, dall'altro, di semplificarne e renderne più trasparente il processo di cessione.

Le motivazioni della necessità e dell'urgenza del decreto sono riportate nel preambolo e fanno riferimento all'accelerazione delle procedure di cessione del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e all'armonizzazione della tempistica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria con l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa in costanza di sequestro, al fine di rendere effettiva la possibilità di esercizio da parte del cessionario. Tali motivazioni sono, altresì, esplicitate nella relazione illustrativa.

Passando ad esaminare in sintesi il contenuto del provvedimento, osserva che l'articolo 1 interviene sulla procedura di cui al decreto-legge n. 347 del 2003 di cessione dei beni aziendali delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi del decreto-legge n. 207 del 2012, ed in particolare sulla procedura di cessione dei complessi aziendali di ILVA S.p.a in amministrazione straordinaria, fissando al 30 giugno 2016 il termine entro il quale i commissari

del Gruppo ILVA debbono espletare le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali (commi 1-2) e disponendo l'erogazione in favore dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA della somma di 300 milioni di euro che l'aggiudicatario dei beni aziendali provvederà a restituire allo Stato (commi 3-5). Un'ulteriore disposizione di carattere finanziario riguarda il pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria (comma 6). Viene, altresì, fissato al 31 dicembre 2016 il termine ultimo per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitario (comma 7), intervenendosi, inoltre, sulle procedure di modifica del predetto Piano (commi 8-9).

L'articolo 2 dispone, infine, che il provvedimento in esame entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* (G.U. n. 283 del 4 dicembre 2015).

Ricorda che le disposizioni del decreto-legge n. 347 del 2003 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale delle grandi imprese in stato di insolvenza) si applicano, ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge, alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui alla citata lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 270 del 1999, ovvero del programma di cessione dei complessi aziendali, di cui al medesimo articolo 27, comma 2, lettera *a*), purché abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese, da almeno un anno, determinati requisiti: Ricordo altresì che l'articolo 2 del decreto-legge n. 347 del 2003, al comma 2, dispone che per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012 (tra cui ILVA S.p.A.), l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, incluse

le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con D.P.C.M. o con decreto ministeriale del Ministro dello sviluppo economico, sempre con le modalità, in quanto compatibili, del decreto legislativo n. 270 (articolo 38) e in conformità ai criteri fissati dal decreto. A tale ultimo riguardo, si ricorda che, a seguito dell'istanza presentata dal Commissario Straordinario ex decreto legislativo n. 61 del 2013 dott. Piero Gnudi, con Decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 gennaio 2015, la società ILVA S.p.A. è stata ammessa in via immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 347, anche ritenuta la necessità di « assicurare la prosecuzione dell'attività in vista della cessione dei complessi aziendali ». Con il medesimo decreto il Ministro dello Sviluppo Economico ha nominato Commissari Straordinari della procedura il dott. Piero Gnudi, il prof. Enrico Laghi e l'avv. Corrado Carrubba. In data 28 gennaio 2015 il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza di Ilva S.p.A. , nominando il giudice delegato per la procedura e fissando l'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo in data 29 giugno 2015. In data 19 febbraio 2015 il Ministro dello Sviluppo Economico ha altresì nominato il Comitato di Sorveglianza, composto dal prof. M. Confortini (Presidente), dal dott. E. Sgaravato (esperto), dall'avv. M. Cesare (esperto), dall'ENI S.p.A. (creditore) e da Banca Intesa San Paolo (creditore).

Quanto alle norme di diretto interesse della Commissione, giudica importante soffermarmi sul comma 6 dell'articolo 1 laddove dispone che l'organo commissariale del Gruppo ILVA in Amministrazione Straordinaria provveda al pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria. Rileva, in particolare che il commissario provvede a ciò anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, ultimo comma, della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), ai sensi del quale se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i cri-

teri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge. La relazione illustrativa afferma che tale previsione si rende indispensabile per realizzare l'obiettivo di cui al comma 3 (accelerare la dismissione dei complessi aziendali di ILVA) ed è ritenuto in linea con i principi a presidio dell'amministrazione straordinaria del gruppo ILVA. In relazione alle condotte poste in essere – in esecuzione a quanto sopra disposto – dall'organo commissariale del gruppo ILVA e dai soggetti da esso funzionalmente delegati, trova applicazione, anche con riguardo alla responsabilità civile, l'esonero del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati previsto, con riferimento alla responsabilità penale o amministrativa dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015. In proposito occorre valutare se l'esonero, *ope legis*, da ogni forma di responsabilità possa confliggere con l'azionabilità in giudizio dei diritti e interessi legittimi garantita dall'articolo 24 della Costituzione.

Ricorda, in proposito, che l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015 dispone che l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione secondo la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (articolo 6, decreto legislativo n. 231 del 2001) ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A. (autorizzazione integrata ambientale) e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.

Come già accennato, l'articolo 1, al comma 3, dispone l'erogazione in favore dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA della somma di 300 milioni di euro. La somma viene indicata come indispensabile per fare fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del Gruppo ILVA in A.S. L'erogazione della somma – ai sensi del comma – opera nelle more del completamento delle procedure di trasferimento e ha il solo scopo di accelerare il processo di trasferimento e conseguire la discontinuità gestionale ed economica di cui al comma 2, garantendo contemporaneamente la prosecuzione dell'attività, in modo da contemperare le esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e dell'occupazione. L'erogazione è disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo stanziamento di spesa, pari come detto a 300 milioni di euro, viene iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il comma 3 dispone inoltre che l'aggiudicatario dei beni aziendali provvederà alla restituzione allo Stato dell'importo erogato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread pari al 3 per cento. La restituzione dovrà avvenire entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 270 del 1999.

Al riguardo osserva che la cessazione dell'esercizio d'impresa è disciplinata dall'articolo 73 del decreto legislativo n. 270 del 1999 e non dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 270/1999 a cui fa riferimento la norma in esame.

Quanto alla disposizione in esame, ricorda che negli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01), adottati ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, si rileva che gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione figurano tra i tipi di aiuti di Stato che presentano i maggiori effetti distorsivi, e pertanto le

imprese possono essere ammesse a ricevere aiuti ai sensi dei presenti orientamenti solo una volta ogni dieci anni (principio dell'aiuto « una tantum »).

Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01, di seguito « gli orientamenti ») sono stati adottati dalla Commissione il 19 giugno 2013 e sono entrati in vigore il 1o luglio 2014.

Ricorda, in proposito, che, gli Orientamenti della Commissione europea rilevano che – nella presente situazione di notevole sovra capacità produttiva di acciaio a livello europeo e mondiale – gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese siderurgiche in difficoltà non sono giustificati e dunque escludono il settore siderurgico dal campo di applicazione degli Orientamenti stessi. La Commissione applica dunque gli orientamenti agli aiuti concessi a tutte le imprese in difficoltà, ad eccezione di quelle che operano nel settore del carbone o dell'acciaio, come definito nell'allegato IV della Comunicazione della Commissione, Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020.

Rileva che la Commissione europea in via generale, ai fini della valutazione della riconducibilità ad aiuto di Stato di un intervento di finanziamento di un'attività produttiva, applica il principio del « normale investitore di mercato » (*market economy investor principle*). In estrema sintesi, si esclude che possa essere considerato un aiuto di Stato soltanto un finanziamento (ma il criterio ha anche portata più generale ed è applicabile anche ad altre forme di aiuto, quali, ad esempio la partecipazione al capitale di rischio) che sarebbe stato reso alle medesime condizioni e con le medesime aspettative di ritorno economico da parte di un operatore di mercato (decisione 2001/621/UE). Si rappresenta in ogni caso che gli orientamenti della Commissione, nel valutare le singole fattispecie, sono inevitabilmente articolati considerata la necessità di valutare in concreto caso per caso le diverse situazioni ad essa di volta in volta sottoposte (decisione 2001/43/UE). Dalla rico-

struzione di tale complesso quadro interpretativo, deriva dunque l'esigenza di valutare con attenzione il caso di specie, al fine di verificarne la compatibilità con i principi europei.

Da ultimo, si segnala che l'articolo 2 del regolamento UE n. 2015/1589, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dispone che, salvo disposizione contraria dei regolamenti adottati a norma dell'articolo 109 TFUE o di altre disposizioni pertinenti dello stesso, qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla Commissione dallo Stato membro interessato. La Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato della ricezione della notifica.

Ricorda altresì che il comma 489 del disegno di legge di stabilità 2016 autorizza l'organo commissariale di ILVA S.p.A. a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure di tutela ambientale e sanitaria di ILVA e, nei limiti delle disponibilità residue, di interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale.

Per quanto riguarda specificamente il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento appare riconducibile nel suo complesso alla materia della tutela dell'ambiente che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Rileva altresì la materia ordinamento civile e penale, anch'essa riservata, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.**

**C. 3261 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Emanuele COZZOLINO (M5S), *relatore*, illustra il disegno di legge. Il provvedimento all'esame della Commissione concerne l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione fra l'Unione europea ed i sei Stati centro-americani (Costarica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama), considerati come un'entità regionale integrata, requisito questo che l'Unione europea privilegia proprio per la stipula di accordi di associazione con l'esterno. Va del resto ricordato come l'integrazione regionale dell'America centrale sia iniziata sin dal 1960 con la creazione del Mercato comune centroamericano, mentre nel 1991 nacque il Sistema di integrazione centroamericana, con obiettivi non più solo economici ma anche politici.

L'Accordo in esame non rappresenta peraltro un assoluto esordio di relazioni commerciali e istituzionali qualificate dell'Unione europea con la regione centro-americana: va infatti ricordato l'Accordo di dialogo politico e di cooperazione stipulato con gli stessi sei paesi il 15 dicembre 2003, e autorizzato alla ratifica in Italia con la legge 6 marzo 2006, n. 137. Sempre in area caraibica va poi sottolineato che le relazioni dell'Unione europea con la parte insulare della regione sono state fissate il 15 ottobre 2008 con l'Accordo di partenariato economico con gli Stati del CARIFORUM – Accordo la cui ratifica l'Italia ha autorizzato con la legge 24 agosto 2011, n. 154.

Dal punto di vista della struttura l'Accordo in esame presenta un'ampiezza notevole, contando oltre al preambolo 363 articoli, e inoltre 21 Allegati, alcune Dichiarazioni e un Protocollo relativo alla cooperazione culturale. Si rileva in particolare la mole dell'Allegato I, dedicato alla

soppressione dei dazi doganali, che da solo occupa quasi 1.700 pagine. I 363 articoli dell'Accordo sono raggruppati in cinque parti. Soffermandomi sul contenuto dell'Accordo, soprattutto per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione, rileva che la parte prima è dedicata alle disposizioni generali e istituzionali, e comprende gli articoli da 1 a 11, nei quali si definisce tra l'altro la natura dell'Accordo, fondato sul rispetto dei principi democratici e di diritti umani fondamentali, nonché sulla promozione dello sviluppo sostenibile nel quadro degli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite e sui principi del buon governo e dello Stato di diritto, inclusa la gestione corretta e trasparente degli affari pubblici a tutti i livelli istituzionali, con un particolare sforzo contro la corruzione.

La parte seconda (articoli 12-23) riguarda i profili del dialogo politico tra Unione europea e America centrale e (articolo 12) pone fra gli obiettivi di esso l'istituzione di un partenariato politico privilegiato fondato sul rispetto e la promozione della democrazia, della pace, dei diritti umani, nonché sul rafforzamento dell'ONU quale fulcro del sistema multilaterale e la cooperazione nell'ambito della politica estera e di sicurezza, in vista anche di iniziative congiunte di comune interesse nelle sedi internazionali appropriate. Vengono poi analiticamente enunciati settori in cui dovrà strutturarsi il dialogo politico, che concernono il disarmo e la non proliferazione delle armi di distruzione di massa (articoli 14-15), la lotta al terrorismo (articolo 16), i gravi crimini di portata internazionale (articolo 17), i finanziamenti allo sviluppo e le migrazioni (articoli 18-19), la cooperazione in materia ambientale e, nel settore economico-finanziario, il buon governo in ambito fiscale e soprattutto la decisione di negoziare l'istituzione di un meccanismo comune aperto ad interventi della Banca europea degli investimenti e del Fondo investimenti dell'America Latina, per contribuire allo sviluppo e alla riduzione della povertà in America centrale.

La parte terza riguarda i molteplici risvolti della cooperazione tra l'Unione Europea e l'America centrale, e comprende gli articoli 24-76. Oltre a ribadire l'obiettivo del rafforzamento dello Stato di diritto, del buon governo e del rispetto dei diritti umani, nel settore della giustizia e della sicurezza si dà rilievo alla cooperazione per elevare il livello di protezione dei dati personali ai più rigorosi standard internazionali (articolo 34), favorendo altresì tuttavia la libera circolazione dei dati stessi tra le Parti dell'Accordo. Specifici articoli sono dedicati alla lotta al narcotraffico, al riciclaggio di denaro – ivi compreso il possibile sbocco del finanziamento di attività terroristiche –, al contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, alla lotta alla corruzione, al contrasto al traffico illecito di armi leggere e alla lotta al terrorismo, da condurre nel pieno rispetto della sovranità degli Stati, delle pertinenti risoluzioni dell'ONU, del principio del giusto processo e delle libertà fondamentali.

La parte quarta dell'Accordo, di gran lunga la più estesa, è dedicata al commercio.

Infine, la parte quinta (artt. 352-363) contiene le clausole finali dell'Accordo, che le Parti approvano conformemente alle rispettive procedure giuridiche interne, quale presupposto necessario dell'entrata in vigore (articolo 353): anche prima di tale data, la parte quarta dell'Accordo può essere applicata a titolo provvisorio – in effetti la relazione tecnica comunica che tale applicazione provvisoria è iniziata dal 1° agosto 2013 per Nicaragua, Honduras e Panama, dal 1° ottobre 2012 per El Salvador e Costa Rica e dal 1° dicembre 2013 per il Guatemala.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di associazione tra Unione europea e America centrale, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012, si compone di cinque articoli: come di consueto i primi due contengono le clausole di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autoriz-

zazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 3, comma 1 reca la norma di copertura finanziaria legata all'applicazione dell'Accordo, in particolare ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 7 e all'articolo 11 dell'Allegato III sulla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale: all'onere, valutato in 20.160 euro annui a decorrere dal 2015, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2015-2017 nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo, in base all'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). In caso di scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze procede, in ordine agli oneri relativi alle spese di missione, alla corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità», e comunque nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Per l'anno in cui si verifica lo scostamento sarà ridotto per pari importo il limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 posto alle spese per missioni delle Pubbliche amministrazioni dal decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010. Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (articolo 3, comma 3).

L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dalle disposizioni dell'Accordo in esame – eccezion fatta per quelle citate nell'articolo 3, comma 1 – non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Oltre che dalla relazione introduttiva, il disegno di legge è accompagnato da una relazione tecnica da una Analisi tecnico-normativa.

Quanto al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Considerato che il provvedimento interviene in una materia, provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.30.**

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 22 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarrotto e il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Variazioni nella composizione della Commissione.**

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che, dal 16 dicembre scorso, la deputata Maria Tindara Gullo, non fa più parte della Commissione.

**Disposizioni in materia di conflitti di interessi.**

C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato.

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 2634 e 3426 – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 marzo 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che sono state assegnate alla I Commissione la proposta di legge n. 2634, a prima firma del deputato Rizzetto recante « Disposizioni in materia di incompatibilità dei parlamentari, dei titolari di cariche di Governo e dei Presidenti delle regioni, per la prevenzione dei conflitti di interessi » e la proposta di legge n. 3426 a prima firma della deputata Rubinato recante « Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentari, e altre disposizioni in materia di conflitti di interessi ».

Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Avverte che, nell'ambito del Comitato ristretto nominato per lo svolgimento dell'attività istruttoria sul provvedimento in esame, è stata elaborata una proposta di testo unificato, che i relatori propongono di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato 3*).

Danilo TONINELLI (M5S) reputa che il testo che i relatori stanno sottoponendo

alla Commissione sia addirittura peggiorativo di quello che era stato in un primo momento predisposto in seno al Comitato ristretto.

In particolare, giudica negativamente il fatto che dalla materia del conflitto di interesse sia stato espunto l'interesse non patrimoniale ed esprime contrarietà anche con riguardo alle disposizioni riferite alla composizione e nomina dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non ritiene favoriscano la trasparenza. Inoltre, lamenta la mancanza di adeguate sanzioni, la cui presenza dovrebbe servire a fare rispettare la legge.

Preannuncia, quindi, anche a nome del gruppo del MoVimento 5 Stelle, un voto contrario aggiungendo che le ragioni di tale scelta riguardano anche le modalità dei lavori del comitato ristretto che hanno condotto a produrre un testo unificato annacquato rispetto al documento in cui erano inizialmente confluite le varie proposte di legge.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *relatore*, assicura che il testo proposto come testo base per il seguito dell'esame è stato elaborato nell'ambito del Comitato ristretto d'intesa con l'altro relatore Sanna, a seguito di una lunga e articolata attività di studio e di riflessione. Pur rilevando che il testo appare ancora suscettibile di modifiche migliorative, nell'ambito dell'esame delle proposte emendative che anche il suo gruppo presenterà, ritiene che il lavoro svolto abbia prodotto un buon risultato, che può rappresentare un punto di partenza per il seguito dell'esame.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, in risposta a talune delle questioni poste nell'odierno dibattito, ritiene che il testo elaborato in Comitato ristretto attraverso un confronto positivo con l'altro relatore, il deputato Sisto, possa rappresentare un buon punto di avvio per un'ampia discussione che auspica sia proficua e costruttiva. Fa notare che il testo prospetta una regolamentazione del conflitto di interessi elaborata in chiave preventiva, che consente una valutazione precisa del danno

patrimoniale, sulla base di una ricostruzione analitica dell'assetto delle proprietà coinvolte. Fa notare che il tema del danno non patrimoniale è stato per il momento espunto dal testo solo per ragioni connesse ad un maggiore approfondimento dell'argomento, considerata l'esigenza di valutare un più adeguato sistema sanzionatorio, riservandosi di riproporre la questione nel prosieguo dell'*iter*. Rileva, in ogni caso, che tale questione di carattere più generale, seppur temporaneamente accantonata, è rimasta nel testo nell'ambito di disposizioni più specifiche, laddove, ad esempio, all'articolo 5, si prevedono obblighi dichiarativi riguardanti possibili interferenze, anche in assenza di uno specifico vantaggio economicamente rilevante. Dopo aver rilevato che il testo offre ampie garanzie, prevedendo un generale obbligo di astensione, si sofferma sulla questione del controllo, osservando che la scelta è stata quella di attribuire tale delicato compito ad un organismo già esistente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, disciplinandone dettagliatamente la composizione al fine di garantirne l'imparzialità ed estendendone i poteri. Auspica, dunque, che il dibattito tra i gruppi possa proseguire in un clima costruttivo, al fine di giungere all'elaborazione di un testo il più possibile efficace e condiviso.

Celeste COSTANTINO (SI-SEL) esprime innanzitutto la contrarietà del proprio gruppo per l'esclusione dell'interesse non patrimoniale dalle materie che possono determinare un conflitto di interessi. Altrettanto negativo è il giudizio sull'articolo 9 che, al fine di prevenire i conflitti di interesse, prevede l'affidamento a una gestione fiduciaria dei beni e delle attività patrimoniali da parte dell'Autorità per la concorrenza.

Per tali ragioni, dunque, ribadisce l'esigenza di approfondire nella maniera adeguata tali aspetti sui quali, durante la fase emendativa, sarà necessario ritornare in modo massiccio per risolvere quello che attualmente si presenta come un vero e proprio problema.

La Commissione delibera, quindi, di adottare il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato 3*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica. C. 1146 Carella e C. 2672 Verini.**

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, ricorda che le proposte di legge C. 1146 e C. 2672, di identico contenuto, intendono estendere le disposizioni in favore delle vittime del terrorismo anche alle vittime della violenza politica, modificando l'ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni contenute nella legge 3 agosto 2004, n. 206.

In proposito, ricorda che nell'ordinamento italiano non esiste una normativa generale sostanziale a tutela di tutte le vittime dei reati, mentre sono state nel tempo adottate misure e forme di assistenza, sostegno e informazione a favore di alcune vittime di « specifici » illeciti (in particolare, terrorismo e criminalità organizzata) o di vittime « qualificate » in ragione della riconducibilità della lesione subita all'espletamento di funzioni istituzionali da parte di dipendenti pubblici (le vittime del dovere). La legislazione in materia è costituita da un complesso *corpus* normativo, formatosi soprattutto a partire dalla fine degli anni Settanta. Essa trova origine con la determinazione di una serie di provvidenze a favore degli appartenenti alle forze dell'ordine e dei militari colpiti nell'adempimento del dovere. Successiva-

mente, la platea dei beneficiari si è andata estendendo, arrivando a comprendere le vittime del terrorismo e, più in generale, le vittime di azioni criminose.

Segnala dunque preliminarmente che la legge 3 agosto 2004, n. 206 ha dettato norme in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e di stragi, compiute sul territorio nazionale o all'estero, e dei loro familiari superstiti. Tale legge si è innestata sulla stratificata disciplina preesistente: l'articolo 1, comma 2, infatti prevede in via generale che, per quanto non espressamente previsto dalla legge stessa, si applicano le disposizioni contenute nelle leggi n. 302 del 1990 e n. 407 del 1998 e l'articolo 82 della legge n. 388 del 2000.

Successivamente, all'entrata in vigore della legge n. 206 del 2004, si è assistito ad un progressivo ampliamento delle categorie beneficiarie delle provvidenze per le vittime del terrorismo. Più precisamente, l'efficacia della legge è stata estesa.

Le proposte sono composte di un articolo unico. Il comma 1 modifica l'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai sensi del quale le disposizioni ivi contenute si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti. Con la novella si estende l'applicazione della legge a tutte le vittime « della violenza politica su cittadini incolpevoli accertata con sentenza e delle stragi di tali matrici ». In base alla formulazione della norma l'accertamento con sentenza non appare necessario nel caso di stragi con matrice di violenza politica.

In conseguenza del nuovo ambito di applicazione, il comma 2 modifica il titolo della legge, sostituendolo con « Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo della violenza politica e delle stragi di tali matrici ».

Si ricorda in proposito che l'ordinamento penale non contempla espressamente reati di « violenza politica ». L'articolo 8, terzo comma, del codice penale reca comunque una definizione di delitto

politico, in base alla quale « agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici. » Appare meritevole di approfondimento l'espressione « violenza politica su cittadini incolpevoli accertata con sentenza », in quanto le sentenze si riferiscono a responsabilità penali o civili e non statuiscono in ordine a situazioni soggettive della vittima quali l'incolpevolezza. La disposizione sembra inoltre escludere dai benefici le vittime di violenza politica nei casi in cui non si giunga ad un accertamento con sentenza (si pensi ai casi di archiviazione perché il fatto è commesso da persone ignote).

Rileva poi che le proposte di legge non recano una disciplina transitoria, che delimiti l'ambito temporale dei fatti cui sono applicabili le nuove disposizioni e non recano inoltre la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari derivanti dal provvedimento.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni delle proposte in esame appaiono prevalentemente riconducibili alle materie di competenza esclusiva statale « ordinamento civile » e « previdenza sociale » (articolo 117, secondo comma, lettere l) e o), della Costituzione.).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 22 dicembre 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.05.

**ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 22 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione. Atto n. 249.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 dicembre 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i rilievi formulati dalle Commissioni VII e XIII.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*), di cui illustra il contenuto.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.30.**

## ALLEGATO 1

**DL 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (C. 3481 Governo).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3481 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia della tutela dell'ambiente che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché alla materia « ordinamento civile e penale », anch'essa riservata, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

preso atto che il provvedimento interviene sulla procedura di amministrazione straordinaria del gruppo ILVA allo scopo, da un lato, di garantirne l'esercizio senza soluzione di continuità a tutela del tessuto socioeconomico del territorio e dei livelli occupazionali, contemperando tali esigenze con quelle della salute e della tutela ambientale, dall'altro, di semplificarne e renderne più trasparente il processo di cessione;

osservato che l'articolo 1, al comma 3, dispone l'erogazione in favore dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA della somma di 300 milioni di euro, somma indicata come indispensabile per fare fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del Gruppo ILVA, stabilendo

che la restituzione di tale somma dovrà avvenire entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 270 del 1999;

fatto notare, tuttavia, che la cessazione dell'esercizio d'impresa è disciplinata dall'articolo 73 del decreto legislativo n. 270 del 1999 e non dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 270/1999, a cui fa riferimento la norma in esame;

ricordato che, in tema di aiuti di Stato, la Commissione europea in via generale, ai fini della valutazione della riconducibilità ad aiuto di Stato di un intervento di finanziamento di un'attività produttiva, applica il principio del « normale investitore di mercato » (*market economy investor principle*), escludendo che possa essere considerato un aiuto di Stato soltanto un finanziamento che sarebbe stato reso alle medesime condizioni e con le medesime aspettative di ritorno economico da parte di un operatore di mercato;

rilevato, in ogni caso, che gli orientamenti della Commissione, nel valutare le singole fattispecie, sono inevitabilmente articolati, considerata la necessità di considerare in concreto le diverse situazioni ad essa di volta in volta sottoposte, da cui deriva l'opportunità di valutare con attenzione anche l'ipotesi oggetto del richiamato comma 3 dell'articolo 1;

osservato poi che il comma 6 dell'articolo 1 dispone che l'organo commissariale del Gruppo ILVA in Amministrazione Straordinaria provveda al pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso

dell'amministrazione straordinaria, stabilendo che, in relazione alle condotte poste in essere dall'organo commissariale del gruppo ILVA e dai soggetti da esso funzionalmente delegati, trova applicazione, anche con riguardo alla responsabilità civile, l'esonero del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati previsto, con riferimento alla responsabilità penale o amministrativa, dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valutino le Commissioni di merito se l'esonero, *ope legis*, da ogni forma di responsabilità dell'organo commissariale del gruppo ILVA e dei soggetti da esso funzionalmente delegati, previsto dal comma 6 dell'articolo 1, in relazione alle condotte poste in essere per consentire il pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria possa confliggere con l'azionabilità in giudizio dei diritti e interessi legittimi garantita dall'articolo 24 della Costituzione.

ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012 (C. 3261 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3261 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di conflitti di interessi (C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto, C. 3426 Rubinato).**

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO  
ADOTTATO COME TESTO BASE**

## CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## ART. 1.

*(Esclusiva cura degli interessi pubblici).*

1. I titolari di cariche politiche, nell'esercizio delle loro funzioni, operano esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati.

## ART. 2.

*(Ambito soggettivo di applicazione).*

1. Agli effetti dei capi II e III della presente legge, per titolari di cariche politiche si intendono:

a) i titolari di cariche di governo nazionali: il Presidente del Consiglio dei ministri, i vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) i titolari di cariche di governo regionali: i Presidenti delle regioni e delle province autonome ed i componenti della giunte regionali e delle province autonome;

c) i membri del Parlamento;

d) i consiglieri regionali.

## ART. 3.

*(Autorità di vigilanza).*

1. L'autorità competente per l'attuazione delle disposizioni della presente legge è l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata « Autorità ».

2. L'Autorità, per l'espletamento delle funzioni a essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e a ogni altro soggetto pubblico o privato, nei limiti consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa.

3. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l'Autorità può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.

## CAPO II

## CONFLITTO DI INTERESSI

## ART. 4.

*(Situazioni di conflitto di interessi).*

1. Ai fini della presente legge, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica di governo sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni

pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

ART. 5.

*(Obblighi dichiarativi).*

1. Entro venti giorni dall'assunzione della carica, i titolari di cariche di governo nazionali:

a) dichiarano alla Autorità di quali cariche o attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 siano titolari;

b) trasmettono l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi ai beni e alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona, inclusi i dati relativi alla titolarità di imprese individuali e agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) comunicano ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione dell'incarico pubblico, un impiego o un'attività di qualunque natura;

d) comunicano la possibile esistenza di un'interferenza tra un interesse pubblico e un interesse pubblico o privato tale da influenzare l'esercizio obiettivo, indipendente o imparziale di funzioni pubbliche, anche in assenza di uno specifico vantaggio economicamente rilevante.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 si riferiscono anche ai beni, alle attività patrimoniali, alle cariche e alle altre attività, ivi indicati, detenuti o svolti all'estero.

3. Ogni variazione degli elementi delle dichiarazioni di cui al comma 1 è comunicata, attraverso apposita dichiarazione integrativa, dal titolare di una delle cariche di governo nazionali all'Autorità entro venti giorni dalla sua realizzazione.

4. Entro i venti giorni successivi alla cessazione della carica, i titolari di cariche di governo nazionali presentano all'Autorità una dichiarazione concernente ogni variazione degli elementi delle dichiarazioni di cui al comma 1, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3 e la cessazione della carica pubblica, salvo che i predetti beni siano stati conferiti a una gestione fiduciaria a norma della presente legge.

5. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese anche dal coniuge non legalmente separato e dai parenti e affini entro il secondo grado del titolare della carica di governo nazionale o comunque dalla persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico. Ove essi non consentano, il titolare della carica pubblica è tenuto a dichiarare all'Autorità, in forma riservata, tutti gli elementi a sua conoscenza utili all'individuazione dei beni e attività di cui ai commi 1 e 2.

6. Alle dichiarazioni di cui al comma 1 è allegato un elenco dei beni mobili o immobili che il titolare della carica di governo nazionale dichiara essere effettivamente destinati alla fruizione o al godimento personale proprio o dei soggetti di cui al comma 5, primo periodo.

7. L'Autorità, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, provvede agli accertamenti necessari anche avvalendosi, ove occorra tramite il Corpo della guardia di finanza, delle banche dati e dei sistemi informativi facenti capo all'anagrafe tributaria. Qualora le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, non siano presentate o risultino incomplete o non veritiere, ne informa immediatamente gli interessati e in ogni caso il titolare della carica di governo nazionale perché provvedano entro venti giorni all'integrazione delle dichiarazioni. Trascorso inutilmente tale termine o permanendo comunque dichiarazioni incomplete o non veritiere, l'Autorità:

a) procede all'acquisizione d'ufficio di tutti gli elementi giudicati utili, servendosi

a tal fine del Corpo della guardia di finanza e delle altre Forze di polizia dello Stato;

b) applica nei confronti degli interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 35.000; nei casi di minore gravità la sanzione può essere ridotta fino a euro 1.000.

c) informa contestualmente, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente procura della Repubblica, per le iniziative di rispettiva competenza.

8. Allo stesso modo e con gli stessi poteri la Autorità procede allorché, anche in tempi successivi, emergano elementi che facciano presumere la necessità di correzioni, integrazioni o verifiche delle dichiarazioni precedentemente rese.

#### ART. 6.

##### *(Incompatibilità).*

1. La titolarità di una carica di governo nazionale è incompatibile con:

a) qualunque carica o ufficio pubblico, diverso dal mandato parlamentare, non ricoperto in ragione della funzione di governo svolta;

b) qualunque impiego pubblico o privato;

c) l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche se non retribuite;

d) l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie;

e) qualunque carica, ufficio o funzione comunque denominata, in imprese o società pubbliche o private, in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici, ad eccezione di quelle ricoperte in ragione della funzione di governo svolta.

2. Sussiste incompatibilità anche quando le cariche, le attività e, in ogni caso, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte o ricoperte all'estero.

3. L'imprenditore individuale, per evitare la dichiarazione di incompatibilità, d'intesa con l'Autorità, accede all'applicazione di una delle misure per la prevenzione dei conflitti di interesse di cui all'articolo 9.

4. Per gli effetti di cui ai commi 1 e 2, si applica l'articolo 2639 del codice civile, ai fini dell'identificazione dell'amministratore di fatto.

5. L'incompatibilità prevista dal comma 1, lettera d), non opera nei confronti di coloro che risultano essere piccoli imprenditori a norma dell'articolo 2083 del codice civile.

6. I titolari delle cariche di governo nazionale non possono, nell'anno successivo alla cessazione del loro ufficio, assumere incarichi presso imprese private o imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione della Autorità.

7. I dipendenti pubblici e privati che assumono una carica di governo nazionale sono collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le rispettive norme, con decorrenza dal giorno del giuramento o comunque dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

8. I titolari delle cariche di governo iscritti in albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai relativi albi professionali per la durata della carica di governo.

9. Dopo l'assunzione di una delle cariche di governo nazionali, i titolari possono percepire compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da un atto regolamentare o siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa

precedente l'assunzione della carica pubblica. La violazione del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati. Si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati.

10. Fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8, l'Autorità accerta, anche tramite proprie verifiche, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, le situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 e ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica di governo e il mantenimento della posizione incompatibile. A decorrere dalla data della comunicazione, il titolare della carica di governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 è tenuto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 7.

11. Della comunicazione dell'invito a optare vengono informati dall'Autorità il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. La comunicazione dell'invito a optare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

12. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 10 entro il termine prescritto, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di Governo.

13. Nel caso di cui al comma 12, l'Autorità informa del mancato esercizio dell'opzione il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato. Del mancato esercizio dell'opzione è pubblicata notizia nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla data di pubblicazione, gli atti compiuti dal titolare della carica di governo nazionale sono nulli.

#### ART. 7.

(Astensione).

1. L'Autorità, esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 5, se rileva che il titolare di una carica di governo nazionale, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni che, pur destinati alla generalità o a intere categorie di soggetti, sono tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o di uno dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 5, un vantaggio economicamente rilevante e differenziato, ancorché non esclusivo, rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento, informa il medesimo soggetto della rilevata ricorrenza, nei suoi confronti, dell'obbligo di astensione, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle misure di cui all'articolo 9.

2. Fatta comunque salva la necessità dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, l'Autorità procede ai sensi del comma 1 anche se rileva che il titolare di una carica di governo nazionale, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni, destinati a ristrette categorie di soggetti nelle quali il medesimo rientra, tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o di uno dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 5 un vantaggio economicamente rilevante.

3. Indipendentemente dalle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, il titolare della carica di governo nazionale soggiace comunque al generale obbligo di astensione nel caso in cui si trovi in una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 4.

4. Quando il titolare di una carica di governo nazionale dubiti della sussistenza dell'obbligo di astensione nel caso specifico ovvero ritenga comunque di poter essere in conflitto di interessi nell'adozione di una decisione o nella partecipazione a una deliberazione, è tenuto a investire immediatamente della questione l'Autorità.

5. L'Autorità deve pronunciarsi, con propria deliberazione, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'interessato è esente dall'obbligo di astensione. In pendenza del termine per la decisione, colui che ha investito l'Autorità della questione è in ogni caso tenuto ad astenersi.

6. Le deliberazioni con cui l'Autorità stabilisce i casi in cui il titolare di una delle cariche di governo nazionale è tenuto ad astenersi sono comunicate dall'Autorità stessa ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, perché ne informi il Consiglio dei ministri.

7. L'obbligo di astensione non opera, in ogni caso, nell'adozione di atti dovuti.

8. Se, in violazione dell'obbligo di astensione, il titolare di una carica di governo nazionale prende una decisione, adotta un atto, partecipa a una deliberazione o omette di adottare un atto dovuto, conseguendo per sé o per uno dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 5 un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dai soggetti interessati.

9. I voti espressi da titolari di cariche di governo nazionali in situazione di conflitto di interesse sono nulli; gli atti alla cui adozione hanno partecipato in violazione del dovere di astensione sono annullabili o revocabili in autotutela.

#### ART. 8.

##### *(Conflitto di interessi patrimoniale).*

1. Esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 5, l'Autorità procede a norma del presente articolo:

a) quando il titolare della carica di governo nazionale possieda, anche per

interposta persona o tramite società fiduciarie, partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni e dell'editoria di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario;

b) quando, per la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nazionale nel medesimo settore di mercato si rilevi che essi siano tali da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

2 Ai fini della presente legge si intendono per rilevanti le partecipazioni di controllo o che partecipino al controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche per interposta persona, nonché le partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e al 10 per cento negli altri casi. Ai fini della presente legge sono altresì rilevanti gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentano di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità, sentite, se del caso, le competenti autorità di settore, sottopone al titolare della carica di governo nazionale, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, una proposta di applicazione di una o più delle misure di cui all'articolo 9.

4. Entro i successivi quindici giorni, l'interessato può sottoporre all'Autorità osservazioni e rilievi o proporre misure alternative. L'Autorità esamina le osserva-

zioni e le controproposte e, qualora le ritenga comunque idonee a prevenire i conflitti di interessi, le accoglie, anche con eventuali integrazioni e modifiche assentite dall'interessato. Essa adotta in ogni caso la decisione definitiva, con provvedimento motivato, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5.

#### ART. 9.

*(Misure tipiche per la prevenzione del conflitto di interessi e contratto di gestione fiduciaria).*

1. L'Autorità, al fine di prevenire i conflitti di interessi, può disporre che i beni e le attività patrimoniali, rilevanti ai sensi dell'articolo 8, lettere *a)* e *b)*, siano affidati, entro il termine da essa stabilito, a una gestione fiduciaria.

2. L'affidamento in gestione dei beni e delle attività patrimoniali di cui al comma 1 ha luogo mediante la sottoscrizione di un contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato « gestore », scelto con determinazione adottata dall'Autorità, sentiti gli interessati e, ove essa lo ritenga opportuno, la Commissione nazionale per le società e la borsa, la Banca d'Italia o la competente autorità di settore. I gestori sono scelti tra banche, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare. Il mandato al gestore comprende il potere di alienazione dei beni immobiliari e mobiliari affidati in gestione. Il contratto di gestione prevede espressamente che qualunque comunicazione relativa alla gestione, ancorché ammessa dalle disposizioni della presente legge, avvenga in forma scritta e per il tramite dell'Autorità. Non sono ammessi altri rapporti tra il gestore e il titolare della carica di governo. Il contratto di gestione non può contenere clausole incompatibili con le disposizioni della presente legge ed è, a tal fine, sottoposto all'approvazione dell'Autorità.

3. Ai beni e alle attività patrimoniali affidati al gestore si applica l'articolo 22

del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. In caso di cessazione dalla carica di governo per qualsiasi ragione, l'interessato riacquista di diritto la gestione dei beni e delle attività patrimoniali, salvo diverso accordo tra le parti.

4. I creditori possono far valere i propri diritti sui beni e le attività patrimoniali affidati in gestione ai sensi del presente articolo. Il titolare della carica di governo può richiedere al gestore, per il tramite dell'Autorità, di provvedere all'adempimento di tali obbligazioni. In tal caso, il gestore dispone il trasferimento, previa, se necessaria, liquidazione anche parziale dei beni e delle attività patrimoniali affidati in gestione, di somme di denaro in misura sufficiente a soddisfare i crediti. Il titolare della carica di governo può altresì comunicare al gestore, per il tramite dell'Autorità, che intende opporsi al credito e può a tale scopo fornire le indicazioni e le informazioni necessarie a proporre le eccezioni e le azioni a tutela dei beni e delle attività patrimoniali.

5. Il gestore assicura il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 e opera per la valorizzazione dei beni e delle attività patrimoniali affidati in gestione, disponendo a tal fine dei medesimi beni e attività patrimoniali. Il titolare della carica di governo: non può chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti l'attività di gestione; ha diritto di conoscere, per il tramite della Autorità, ogni novanta giorni, il valore complessivo del patrimonio amministrato, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, una quota del rendimento della gestione, nella misura determinata dal contratto di gestione; ove ritenga non soddisfacente il risultato complessivo della gestione, quale risultante dai resoconti periodici, esso può richiedere la sostituzione del gestore all'Autorità, che può provvedervi nei modi previsti dal comma 2.

6. Il gestore deve essere dotato di organizzazione adeguata al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui

al comma 5 e la riservatezza delle informazioni concernenti l'attività di gestione.

7. Il gestore è tenuto ad amministrare i beni e le attività patrimoniali conferiti con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle sue specifiche competenze, apprestando altresì a tal fine, salvo diverso accordo tra le parti, idonee garanzie assicurative. Entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica, il gestore presenta al titolare della carica di governo un dettagliato rendiconto contabile della gestione.

8. Il gestore non può in alcun modo comunicare al titolare della carica di governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione. Qualora il gestore venga meno agli obblighi di cui al presente comma, l'Autorità applica nei suoi confronti una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, al 5 per cento dei beni e delle attività patrimoniali gestiti e, nel massimo, al 10 per cento dei medesimi.

9. L'Autorità vigila sull'osservanza, nella gestione dei beni e delle attività patrimoniali, dei principi e dei criteri stabiliti dalla presente legge, nonché sull'effettiva separazione della gestione.

10. Qualora non vi siano altre misure possibili per evitare il conflitto di interessi, l'Autorità può disporre che il titolare della carica di governo proceda alla vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti. In tal caso, l'Autorità fissa il termine massimo entro il quale la vendita deve essere completata. Entro il predetto termine, il titolare della carica di governo può tuttavia comunicare all'Autorità che non intende procedere alla vendita. In tal caso, ove il titolare della carica di governo non opti per le dimissioni dall'incarico, può conferire, in favore dell'Autorità o del gestore di cui al comma 2, se già nominato, un mandato irrevocabile a vendere i beni e le attività patrimoniali rilevanti. Ove il mandato sia stato conferito all'Autorità, quest'ultima provvede senza indugio tramite pubblico incanto, offerta pubblica di vendita o altre modalità idonee ad

assicurare il buon risultato della vendita. Se entro il termine il titolare della carica di governo non ha proceduto alla vendita né ha conferito mandato a vendere alla Autorità o al gestore, si intende che abbia optato per le dimissioni dalla carica di governo e la vendita non ha luogo. L'Autorità ne dà in tal caso comunicazione, per ogni effetto di legge, ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 13.

11. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo, previa verifica della Autorità, i beni comunque destinati alla fruizione e al godimento personale del titolare della carica di Governo e dei suoi familiari, indicati nell'elenco allegato alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

12. Al di fuori delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 6, ove l'impresa facente capo al titolare della carica di governo nazionale o a uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 5, ovvero le imprese o le società da essi controllate, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pongano in essere comportamenti discrezionali diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 4, l'Autorità, ove ricorrano le condizioni per l'applicazione di quanto stabilito ai commi da 1 a 10, diffida l'impresa dall'adottare qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive.

13. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 12, l'Autorità, applica nei confronti dell'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa.

#### ART. 10.

*(Regime fiscale).*

1. Alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche di governo eseguite dall'interessato

o dal gestore in attuazione della presente legge si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.

2. L'eventuale trasferimento in gestione fiduciaria di attività economiche ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzione all'interessato non costituiscono realizzo di plusvalenze o di minusvalenze. Tutti gli atti e i contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta. I proventi derivanti dai beni e dalle attività patrimoniali trasferiti sono imputati al titolare dei beni e delle attività patrimoniali, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.

#### ART. 11.

*(Regioni e province autonome).*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge le situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo regionali, uniformandosi ai principi del presente capo e affidando i poteri di vigilanza, controllo e sanzione all'Autorità di cui all'articolo 3.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 e fino all'emanazione della normativa regionale, si applica la presente legge.

#### CAPO III

#### INELEGGIBILITÀ

#### ART. 12.

*(Ineleggibilità dei membri del Parlamento).*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,

all'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 1, le parole da: « contratti di opere » fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: « contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di notevole entità economica; »;

b) dopo il numero 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis) coloro che abbiano nei confronti di un'impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato di notevole entità economica:

a) la titolarità o il controllo;

b) l'esercizio di un'influenza dominante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 o dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) la possibilità di disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente;

d) la possibilità di determinarne gli indirizzi, ivi compresa la possibilità offerta dalle partecipazioni azionarie indirette; »

c) al numero 3, dopo le parole: « nn. 1 », è inserita la seguente: « , 1-bis ».

2. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dal presente articolo, non si applicano:

a) agli amministratori delle imprese che siano cessati dalla carica almeno centottanta giorni prima della fine della legislatura precedente ovvero entro i sette giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto che anticipa lo scioglimento delle Camere di almeno centoventi giorni;

b) ai proprietari, agli azionisti di maggioranza o ai detentori di un pacchetto azionario di controllo, sia direttamente sia per interposta persona, che, nei termini di cui alla lettera a), perfezionino la cessione della proprietà o del pacchetto azionario di controllo ovvero si adeguino alle prescrizioni dai medesimi richieste all'Autorità.

3. Ai fini di cui alla lettera b) del comma 2 è vietata la cessione al coniuge o ai parenti e agli affini entro il secondo grado, a società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo ovvero a società o ad altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero.

4. Ai fini di cui al comma 2, coloro che intendono candidarsi, anche prima del decreto di convocazione dei comizi elettorali, possono accedere alla procedura di cui agli articoli 8 e 9; nel caso in cui l'Autorità non si pronunci entro il termine di cui al comma 2, lettera a), è consentito il deposito della candidatura alle condizioni prescritte dalla legge e la pronuncia dell'Autorità è trasmessa, in caso di elezione, alla Giunta della Camera competente sulla verifica dei poteri.

#### ART. 13.

*(Ineleggibilità dei consiglieri regionali).*

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

« a-bis) previsione di una causa di ineleggibilità per coloro che abbiano la titolarità o comunque il controllo, anche in via indiretta, nei confronti di un'impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, di notevole entità economica; ».

#### CAPO IV

### AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

#### ART. 14.

*(Composizione e nomina dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).*

1. L'articolo 10, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dai seguenti:

« 2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri.

2-bis. I componenti sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche ed economiche, i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie, amministrative e contabili, gli avvocati dello Stato, gli avvocati e i commercialisti dopo quindici anni di esercizio della professione nonché tra altre personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza.

2-ter. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica eleggono i componenti dell'Autorità tra coloro che hanno presentato la candidatura ai sensi del comma 2-quater. La Camera dei deputati elegge due membri dell'Autorità; ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo. Il Senato della Repubblica elegge un membro dell'Autorità; ciascun senatore esprime il voto indicando un nominativo. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un componente, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo membro dell'Autorità che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità medesima.

2-quater. La candidatura a membro della Autorità, corredata del curriculum professionale che la giustifica, è depositata presso la Segreteria generale dei due rami

del Parlamento, almeno sette giorni prima della data in cui le Camere sono convocate per l'elezione.

*2-quinquies.* Il Presidente dell'Autorità è eletto dal collegio nella prima riunione dell'Autorità medesima. ».

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato presenta alle Camere una relazione semestrale sullo stato delle attività esercitate ai sensi della presente legge.

CAPO V  
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15.  
(*Giurisdizione*).

1. I ricorsi e le impugnazioni avverso gli atti adottati e le sanzioni applicati dall'Autorità ai sensi della presente legge sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.

2. Le relative controversie sono devolute alle sezioni specializzate in materia di impresa istituite ai sensi del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni.

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) le controversie in materia di conflitti di interessi dei titolari di cariche di governo. ».

ART. 16.  
(*Abrogazioni*).

1. È abrogata la legge 20 luglio 2004, n. 215, ad esclusione degli articoli 7 e 9, limitatamente alla disciplina del contingente di personale attribuito alla Autorità di cui all'articolo 3, ivi compreso il personale comandato, al cui onere finanziario si provvede sulla base delle risorse acquisite ai sensi dell'articolo 10, comma *7-bis*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

## ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione (Atto n. 249).****PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione (Atto n. 249),

richiamati i rilievi espressi dalla VII Commissione nella seduta del 22 dicembre 2015 e dalla XIII Commissione, nella seduta del 22 dicembre 2015, sullo schema di regolamento in esame;

tenuto conto che, l'articolo 1, comma 1, esclude le università statali dalle istituzioni per le quali si prevede l'emanazione da parte del MIUR di linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica, per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario novellando, a tal fine un periodo dell'articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006, introdotto dall'articolo 1, comma 149, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013);

rilevato che la relazione illustrativa del provvedimento in esame evidenzia che « la richiesta è in linea con la proposta di modifica dell'articolo 1, comma 339, della legge n. 190 del 2014 che ha disposto la riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università per 34 milioni di euro nel 2015 e per 32 milioni annui dal 2016, in considerazione della razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi che le università dovevano

operare sulla base di indirizzi formulati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i cui effetti finanziari si sono prodotti anche senza l'adozione del decreto ministeriale che ne definisce gli indirizzi »;

osservato, al riguardo, che nello schema di decreto legislativo non è prevista, tuttavia una modifica del citato articolo 1, comma 339, della legge n. 190 del 2014;

sottolineato che la medesima relazione rileva, inoltre, che la modifica « è corroborata dal fatto che appare poco opportuna la definizione di linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni aventi natura diversa »;

preso atto, al riguardo, dei chiarimenti forniti alla Commissione dalla rappresentante del Governo nella seduta del 17 dicembre scorso in base ai quali la proposta di espungere il riferimento alle università statali dall'articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006 si rende opportuna anche in virtù di una sopravvenuta disposizione in materia, ovvero l'articolo 1, comma 339 della legge n. 190 del 2014;

evidenziato che l'articolo 1, comma 3, interviene su due disposizioni recate dal decreto-legge n. 5 del 2012 in materia di documentazione amministrativa relativa agli stranieri e che, in particolare, la lettera a), abroga l'articolo 6, comma 1,

lettera b), del decreto-legge n. 5 del 2012, nella parte in cui dispone che le comunicazioni tra comuni e questure previste dal regolamento di attuazione del testo unico immigrazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999), siano effettuate esclusivamente con modalità telematiche;

sottolineato che tale disposizione prevede, inoltre, (articolo 6, comma 2) che le modalità di effettuazione, tra le altre, di queste comunicazioni vengano disciplinate da un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali;

evidenziato che la motivazione dell'abrogazione, esposta nella relazione illustrativa, risiede nel fatto che il medesimo decreto-legge n. 5 del 2012 (articolo 17, comma 4-*quinquies*) rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, l'individuazione delle modalità per l'acquisizione d'ufficio di una serie di documenti relativi agli stranieri, nonché delle misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione ed evidenziato, altresì, che, in particolare, l'acquisizione d'ufficio riguarda: i certificati del casellario giudiziale italiano; le iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale; i dati anagrafici e di stato civile; le certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido; le certificazioni necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio;

rilevato, inoltre, che la lettera b), del citato articolo 1, comma 3, del provvedimento modifica l'articolo 17, comma 4-*quinquies* del decreto-legge n. 5 del 2012, inserendo una norma finalizzata a prevedere che il decreto attuativo disciplini, non l'acquisizione di ufficio della documentazione, ma l'acquisizione attraverso sistemi informatici e banche dati, eliminando, altresì, il riferimento a misure idonee a garantire la celerità nell'acqui-

sione della documentazione, in quanto assorbite dall'acquisizione in via digitale, nel presupposto che questa sia la modalità più veloce;

preso atto che la rappresentante del Governo, nella citata seduta della Commissione del 17 dicembre scorso, ha evidenziato, con riferimento all'eventuale coincidenza tra la documentazione elencata dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 5 del 2012, e quella di cui all'articolo 17, comma 4-*quinquies*, del medesimo decreto-legge, che si rileva una sovrapposizione parziale degli ambiti applicativi laddove il citato articolo 6 si riferisce ad una sfera più ristretta, riguardante certificazioni anagrafiche e di stato civile che devono fornire i comuni, mentre l'articolo 17 citato ha un campo più ampio che contiene e supera il primo, contemplando altri certificati ed ha sottolineato, altresì, che è fuor di dubbio che si consegua un risultato semplificatorio riconducendo a disciplina unitaria, sotto il più onnicomprensivo articolo 17, la regolamentazione in materia, la cui attuazione diversamente sarebbe altrimenti affidata a due distinte fonti normative di rango secondario;

evidenziato, altresì, per quanto riguarda la questione relativa alla semplificazione conseguente all'eliminazione del riferimento all'acquisizione « d'ufficio » dei dati, in relazione ai lavoratori extracomunitari – *ex* articolo 17, comma 4-*quinquies* del decreto-legge n. 5 del 2012 – che la rappresentante del Governo ha osservato che la finalità non è quella di sollevare l'amministrazione dall'obbligo di acquisire i dati d'ufficio, bensì quella di fornire un celere strumento di acquisizione degli elementi istruttori necessari alla definizione del procedimento, in funzione dell'interesse del cittadino straniero ad ottenere un tempestivo riscontro alla propria istanza;

ricordato che la Commissione parlamentare per la semplificazione ha evidenziato, nel parere reso nella seduta del 16 dicembre scorso, che dovrebbe essere va-

lutata l'opportunità di abrogare l'articolo 12, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge n. 5 del 2012, in materia di semplificazione per l'esercizio di attività economiche, che reca una previsione per molti versi analoga a quella recata dal citato articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 1 del 2012 (abrogato dal n. 8 dell'allegato) e la cui applicazione è stata estesa a tutto il territorio nazionale dall'articolo 37 del decreto-legge n. 69 del 2013, pure abrogato dal n. 36 dell'allegato del provvedimento in esame;

rilevato che l'articolo 1, comma 5, lettera *b*), sopprime il primo periodo dell'articolo 14, comma 15, del decreto-legge n. 95 del 2012 (legge n. 135 del 2012), che prevede l'adozione di un decreto interministeriale volto a stabilire criteri e procedure per il transito (disposto dal comma 14), con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente, dei docenti titolari delle classi di concorso C999 (insegnanti tecnico-pratici degli enti locali transitati nei ruoli dello Stato per effetto dell'articolo 8, comma 3, della legge n. 124 del 1999) e C555 (esercitazioni di pratica professionale) nei ruoli del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario), in base al titolo di studio posseduto;

sottolineato che il predetto decreto interministeriale doveva essere emanato entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 95 del 2012 e il transito doveva avvenire entro 30 giorni e sottolineato, altresì, che la relazione illustrativa relativa allo schema di decreto legislativo in esame evidenzia che, a fini di semplificazione, i criteri e le procedure possono essere definiti con il decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale, già previsto per il transito, caratterizzato da un *iter* procedurale più snello;

osservato, al riguardo, che sarebbe opportuno valutare, se dalla disposizione in esame possa discendere l'eventualità di adozione di criteri e procedure differenti da parte dei diversi uffici scolastici regionali, con la possibilità che si verifichino

fenomeni di ulteriore demansionamento dei soggetti interessati dal predetto transito;

preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo nella più volte citata seduta del 17 dicembre scorso in base ai quali il personale docente titolare delle classi di concorso C999 e C555 transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto con mero decreto del direttore generale del competente USR (ufficio scolastico regionale), circostanza, questa, che renderebbe superflua l'adozione di un decreto interministeriale;

rilevato che il punto n. 1, dell'Allegato del provvedimento in esame, dispone l'abrogazione del comma 6-*bis*, dell'articolo 4-*bis*, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 aggiunto dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, che ha stabilito che le disposizioni dell'articolo 4-*bis* – che riguardano l'imposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da imprese che operano in libera prestazione di servizi – non si applicano alle imprese assicuratrici aventi sede principale negli Stati dell'Unione europea ovvero negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni;

rilevato, altresì, che, successivamente, l'articolo 24, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, ha aggiunto gli ultimi due periodi del citato comma 6-*bis* che prevedono che le imprese assicuratrici che operano nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, ove non si avvalgano di un rappresentante fiscale, presentano entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile – si applicano al rappresentante fiscale eventualmente nominato le

disposizioni dell'articolo 9 (Denuncia e versamenti) –;

evidenziato che l'abrogazione riguarda peraltro l'intero comma 6-bis e che, come emerge anche dalla relazione illustrativa, la norma di cui si propone l'abrogazione ha previsto, in particolare, l'emanazione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per la denuncia dei premi incassati nell'anno precedente dalle imprese assicuratrici estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, ai fini della determinazione dell'imposta sui premi assicurativi;

evidenziato, altresì, che la medesima relazione afferma, in particolare, che non è necessario emanare un nuovo provvedimento, posto che quello emanato in data 16 aprile 2010 in virtù della norma previgente è ancora idoneo a disciplinare la questione, garantendo una maggiore coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

osservato che la previsione in commento – nella parte in cui dispone anche l'abrogazione del primo periodo del comma 4-bis, introdotto dal citato decreto legislativo n. 135 del 2009, e cioè l'esclusione degli obblighi in materia di imposta sui premi delle imprese assicuratrici aventi sede principale negli Stati dell'Unione europea ovvero negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni – va valutata alla luce della disposizione di delega, con particolare riguardo al criterio che limita l'arco temporale di riferimento alle disposizioni legislative che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione nel periodo temporale compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 28 agosto 2015;

richiamato il punto n. 23 dell'Allegato del provvedimento che abroga l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, norma che, oltre a prevedere la riduzione di un punto, dal 9 all'8 per cento, dell'aggio spettante agli agenti della riscossione sulle somme iscritte a ruolo riscosse e sui relativi interessi di mora,

demanda ad un decreto ministeriale, da emanare entro il 30 novembre 2012, il compito di ridurre fino a 4 punti percentuali lo stesso aggio utilizzando le eventuali risorse che si dovessero liberare dai processi di efficientamento nella riscossione dei tributi e dalla riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia SpA;

ricordato che, con il citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, si stabiliscono, inoltre, le modalità per assicurare al medesimo gruppo il rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato e ricordato, altresì, che la relazione governativa cita un'istruttoria condotta dal Ministero dell'economia e delle finanze dalla quale è emerso che Equitalia S.p.A non ha capacità di contenimento di costi ulteriori rispetto a quanto già effettuato a seguito delle disposizioni in materia di *spending review* e che un'ulteriore riduzione della remunerazione dell'aggio, in sostanza, non consentirebbe la copertura dei costi a scapito del funzionamento dell'attività, dovendosi considerare, pertanto, inattuabile la norma nei termini vigenti;

segnalato, peraltro, che l'articolo 9 del decreto legislativo n. 159 del 2015 ha ridisegnato il meccanismo di remunerazione degli agenti della riscossione, prevedendo che agli agenti della riscossione sia riconosciuto il ristoro degli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati al costo di funzionamento del servizio e disponendo, innanzitutto, la riduzione dell'onere di riscossione che grava sui debitori iscritti a ruolo, che passa dall'otto per cento sulle somme iscritte a ruolo riscosse e sui relativi interessi di mora al sei per cento mentre i debitori iscritti a ruolo sopportano, altresì, gli oneri legati all'effettuazione delle procedure esecutive e quelli necessari per la notifica della cartella di pagamento o degli altri atti di riscossione;

segnalato, inoltre, che si prevede che anche gli enti creditori contribuiscano alla remunerazione del sistema e, in particolare, la nuova disciplina (con la quale è

stato riscritto l'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999) sancisce che entro il 31 gennaio di ciascun anno Equitalia Spa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, deve individuare e rendere pubblici, sul proprio sito *web*, i costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione. Gli oneri della riscossione ed esecuzione sono commisurati ai costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione. Si demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione di criteri e parametri per la determinazione dei costi, nonché i criteri e i parametri in relazione ai quali modificare in diminuzione le quote percentuali poste a carico dei soggetti che intervengono nelle procedure di riscossione, all'esito della verifica sulla qualità e produttività dell'attività, nonché dei risultati raggiunti in termini di efficientamento e razionalizzazione del servizio;

preso atto che l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 dispone che il primo decreto cui è demandata la fissazione degli oneri afferenti alle spese di procedura, di notifica e di lavorazione degli sgravi per indebitato, nonché la tipizzazione delle suddette spese di procedura sia emanato entro il 30 ottobre 2015 e che tale decreto non è stato emanato;

ricordato, al riguardo, che la rappresentante del Governo ha sottolineato, nella più volte citata seduta della I Commissione del 17 dicembre scorso, che, premesso che la nuova disciplina sull'aggio esplica i suoi effetti dal 1° gennaio 2016, l'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2015 contiene una disposizione transitoria sulla base della quale continuerà a trovare applicazione la misura dell'aggio attualmente vigente (8 per cento) per i carichi di riscossione affidati all'Agente della riscossione sino al 31 dicembre 2015 ed ha altresì segnalato che, per tali ruoli qualora l'abrogazione espressa dell'intero comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012 entrasse in vigore prima del 31 dicembre 2015, data sino alla quale esplica

i suoi effetti l'attuale disciplina, si profilerebbe il ripristino della misura dell'aggio precedentemente prevista, pari al 9 per cento;

ricordato, altresì, che la rappresentante del Governo ha precisato che, tuttavia, tale eventualità non potrà prodursi in considerazione del fatto che certamente l'entrata in vigore del decreto legislativo contenente l'abrogazione della norma in discussione avverrà successivamente a tale data e che, peraltro, dal 1° gennaio 2016 la norma in questione sarebbe in ogni caso superata per effetto della riforma operata dal decreto legislativo n. 159 del 2015;

preso atto che i punti n. 25 e n. 28 dell'Allegato del provvedimento in esame intervengono in materia di Commissione per l'aggiornamento delle tariffe da corrispondere alle strutture accreditate;

rilevato, al riguardo, che l'articolo 15, comma 17-*bis*, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, inserito dall'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, istituisce, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, una Commissione per la formulazione di proposte per l'aggiornamento delle tariffe massime che le regioni e le province possono corrispondere alle strutture accreditate che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale;

sottolineato che, per tale finalità, la Commissione, composta da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Conferenza delle regioni e delle province autonome, si confronta con le associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti titolari di strutture private accreditate e conclude i suoi lavori entro sessanta giorni dalla data dell'insediamento e sottolineato, altresì, che, entro i successivi trenta giorni, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, provvede all'eventuale aggiornamento delle tariffe;

tenuto conto, conseguentemente, che il decreto 18 ottobre 2012 ha determinato le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale, valide dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla data del 31 dicembre 2014, termine poi prorogato di un anno, ovvero al 31 dicembre 2015, dall'articolo 7, comma 4, del decreto legge n. 192 del 2014;

tenuto, altresì, conto che, successivamente, il Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, all'articolo 9, comma 1, ha previsto l'istituzione di una Commissione permanente costituita da rappresentanti dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nonché dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari – A.G.E.N.A.S., con il compito, tra gli altri, di aggiornare e mantenere le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera (per acuti, di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie) e di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2012;

sottolineato che la nuova Commissione permanente prevista dal nuovo Patto per la salute è chiamata, quindi, a svolgere le medesime funzioni della Commissione di cui all'articolo 15, comma 17-bis, del decreto-legge n. 95 del 2012 e che quest'ultima Commissione è stata dunque sostituita dalla nuova Commissione paritetica prevista dal Patto per la Salute per assolvere alle medesime finalità;

rilevato che la disposizione in esame, propone, come sopra ricordato, l'abrogazione dell'articolo 15, comma 17-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Art. 2, All. 1, n. 25) e dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (Art. 2, All. 1, n. 29)

che si riferisce esclusivamente al termine di emanazione del decreto di natura non regolamentare del Ministero della salute istitutivo della Commissione per la formulazione di proposte per l'aggiornamento delle tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate;

osservato, al riguardo, che andrebbe valutata l'opportunità, per maggiore chiarezza e per motivi di coordinamento formale, di abrogare l'intero articolo 2-bis del decreto legge 158 del 2012;

sottolineato che il punto 31, dell'Allegato del provvedimento in esame, abroga l'articolo 34-septies, comma 2, del decreto legge n. 179 del 2012, recante « Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese »;

evidenziato che tale disposizione rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro il 31 dicembre 2012, l'attuazione del comma 1 che ha previsto l'iscrizione anche degli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 nel registro delle imprese, insieme agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 dello stesso codice, e alle società semplici;

ricordato che il predetto decreto è chiamato a definire le modalità di integrazione nel registro delle imprese, con particolare riguardo alle informazioni specifiche riguardanti gli imprenditori ittici contenute nella disciplina del registro delle imprese di pesca (articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 68, recante il regolamento d'esecuzione della legge n. 963 del 65 sulla pesca marittima) e ricordato, altresì, che nelle cinque sezioni del registro delle imprese di pesca, previsto dall'articolo 63 del regolamento n. 1639 del 68 istituito presso ogni Capitaneria di porto, devono essere iscritte le imprese che esercitano la pesca professionale, distinte per tipologia di attività tra

pesca costiera, pesca mediterranea o d'altura e pesca oltre gli Stretti od oceanica;

rilevato che la relazione illustrativa del provvedimento non specifica le ragioni che sono alla base della proposta di abrogazione della disposizione in esame;

preso atto, al riguardo, che la rappresentante del Governo, nella seduta del 17 dicembre 2015, ha chiarito la *ratio* dell'abrogazione in esame nella necessità di non modificare l'articolato quadro normativo vigente, con particolare riguardo ai compiti e alle mansioni espletati dalla Guardia costiera in materia di pesca, nonché con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 2004, in base al quale sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese di pesca, istituito presso ogni Capitaneria di porto, gli imprenditori ittici che esercitano la pesca marittima; peraltro a ulteriore sostegno dell'abrogazione in questione vi è anche la finalità di scongiurare che il permanere della norma possa generare incongruenze e illogicità connesse al richiamo dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 2004;

evidenziato che il punto 37 dell'allegato 1 del provvedimento abroga l'articolo 39, comma 1-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 (convertito con la legge n. 98 del 2013), che dispone che con decreto interministeriale si provvede alla revisione del regolamento emanato con D.I. n. 182 del 2008 – recante i criteri di utilizzo della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture destinati ad interventi a favore dei beni e delle attività culturali, di cui all'articolo 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002;

preso atto, al riguardo, che il comma 325, dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 ha a sua volta previsto che il comma 1-ter dell'articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2008, n. 182, sono abrogati.»;

sottolineato che andrebbe, altresì, valutata l'opportunità di prevedere l'abrogazione dell'articolo 12, comma 5 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito dalla legge n. 80 del 2014, recante disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni annullate relative ai criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate, nonché l'articolo 13, comma 8 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito dalla legge n. 116 del 2014, recante individuazione di un'apposita categoria di lavorazioni specificatamente riferita alla realizzazione di opere di smantellamento e messa in sicurezza di impianti nucleari e individuazione di relativi requisiti;

sottolineato inoltre che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere l'abrogazione dell'articolo 46-ter, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito dalla legge n. 98 del 2013, recante revoca dei finanziamenti statali relativi ad opere connesse all'Esposizione di Milano 2015 il cui progetto definitivo non è stato approvato dal CIPE alla data del 21 agosto 2013;

evidenziata infine che andrebbe valutata l'opportunità di riformulare, per esigenze di semplificazione, l'articolo 16-septies, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, recante approvazione di accordi di programma per interventi previsti dal piano nazionale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 5, lettera b), si valuti se la soppressione del primo periodo dell'articolo 14, comma 15, del decreto legge n. 95 del 2012 (legge n. 135 del 2012), da cui discende che i criteri e procedure per il transito (disposto dal comma 14) dei docenti titolari delle classi di concorso C999 e C555 nei ruoli del personale ATA, in base al titolo di studio posseduto possono essere definiti con de-

creto del direttore dell'ufficio scolastico regionale possa comportare l'adozione di criteri e procedure differenti da parte dei diversi uffici scolastici regionali, con la possibilità che si verifichino fenomeni di ulteriore demansionamento dei soggetti interessati dal predetto transito;

b) al punto n. 1, dell'Allegato del provvedimento in esame, si limiti l'abrogazione del comma 6-*bis*, dell'articolo 4-*bis*, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 aggiunto dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, alla sola soppressione delle parole « con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate », al fine di rendere coerente il testo con la disposizione di delega, con particolare riguardo al criterio che limita l'arco temporale di riferimento alle disposizioni legislative che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione nel periodo temporale compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 28 agosto 2015 nonché al fine di realizzare l'obiettivo di eliminare dal testo normativo un rinvio ad un provvedimenti amministrativi non più necessario;

c) ai punti n. 25 e n. 28 dell'Allegato del provvedimento in esame che intervengono in materia di Commissione per l'aggiornamento delle tariffe da corrispondere alle strutture accreditate sia valutata l'opportunità, per ragioni di coordinamento formale, di abrogare l'intero articolo 2-*bis* del decreto legge 158 del 2012;

d) al punto n. 34 dell'Allegato sia valutata l'opportunità di espungere l'abrogazione dell'articolo 11, comma 1, del

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 che prevede un provvedimento dell'Agenzia delle entrate con il quale sono determinati i termini e le modalità di fruizione dei crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico per il periodo d'imposta 2014;

e) sia valutata l'opportunità di espungere l'abrogazione di cui al punto 37 dell'allegato 1 del provvedimento posto che il comma 325, dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 ha previsto che il comma 1-*ter* dell'articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2008, n. 182, sono abrogati. »;

f) al punto 41 dell'allegato del provvedimento si valuti l'opportunità di espungere l'abrogazione dell'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto legge n. 104 del 2013 (legge n. 128 del 2013), che ha previsto l'invio, da parte del MIUR (entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 2014, per via telematica), a tutti gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, di un opuscolo informativo sulle borse di studio universitarie, nonché degli indirizzi web degli organismi regionali per il diritto allo studio;

g) al fine di garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, si valuti la possibilità di modificare il primo periodo del comma 3, dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2014 eliminando, dopo le parole « le tariffe di cui al comma 2 » le seguenti parole: « e le relative modalità di versamento ».

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio. Atto n. 229 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i> ) .....	45
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	47

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3481 Governo ( <i>Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (Esame e conclusione – Parere favorevole)</i> .....	45
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	49

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

#### La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio.

Atto n. 229.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con una condizione*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, presenta e illustra una proposta

di parere favorevole con una condizione sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

#### La seduta termina alle 14.05.

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

#### La seduta comincia alle 14.05.

**DL 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.**

**C. 3481 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, rammenta che la Commissione è chiamata, nella seduta odierna, ad esprimere il parere sul decreto-legge n. 191 del 2015 (A.C. 3481), recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

Come si evince dalla relazione illustrativa, fa presente che il provvedimento interviene sulla procedura di amministrazione straordinaria del gruppo ILVA allo scopo, da un lato, di garantirne l'esercizio senza soluzione di continuità, contemperando tale esigenza con quelle della salute e della tutela ambientale e, dall'altro, di semplificare e rendere più trasparente il processo di cessione.

Con riferimento ai profili di stretta competenza della Commissione, segnala che l'articolo 1, al comma 6, dispone che l'organo commissariale del Gruppo ILVA in Amministrazione Straordinaria provveda al pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria. Il commissario provvede a ciò anche in deroga al disposto dell'articolo 111-*bis*, ultimo comma, della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), ai sensi del quale se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.

Fa presente che la relazione illustrativa afferma che tale previsione si rende indispensabile per realizzare l'obiettivo di cui al comma 3 (accelerare la dismissione dei complessi aziendali di ILVA) ed è ritenuto in linea con i principi a presidio dell'amministrazione straordinaria del gruppo ILVA. In esecuzione a quanto sopra disposto, in relazione alle condotte poste in essere dall'organo commissariale del gruppo ILVA e dai soggetti da esso funzionalmente delegati, trova applicazione, anche con riguardo alla responsabilità civile, l'esonero previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge n. 1 del 2015. La norma da ultimo richiamata prevede che l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 14 marzo 2014 equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione secondo la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (articolo 6, decreto legislativo n. 231 del 2001) ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A. (autorizzazione integrata ambientale) e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro. Al riguardo, rammenta che la Commissione, nella seduta del 24 febbraio scorso, ritenuto che la disposizione in esame, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, debba essere intesa nel senso che solo la puntuale e rigorosa attuazione del Piano ambientale esclude la responsabilità penale dei soggetti ivi specificamente richiamati, in quanto si tratta di condotte poste in essere sulla base di un atto conforme alla legge, ha espresso sul decreto-legge n. 1 del 2015, sopra richiamato, parere favorevole.

Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in discussione (*vedi allegato 2*).

Vittorio FERRARESI (M5S), nel manifestare netta contrarietà sull'esonero da responsabilità civile dell'amministratore straordinario dell'Ilva e dei suoi preposti, per i quali viene, a suo avviso, ingiustificatamente introdotto un regime di sostanziale impunità, preannuncia il voto contrario dei deputati del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

**La seduta termina alle 14.15.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio. Atto n. 229.****PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,  
esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto;

osservato che il provvedimento è diretto a dare attuazione alla decisione quadro 2003/577/GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio;

osservato che la predetta decisione quadro ha introdotto una disciplina che consente ad uno Stato membro di riconoscere ed eseguire nel suo territorio un provvedimento di blocco dei beni o di sequestro, sia a fini probatori che per la successiva confisca, emesso da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro nell'ambito di un procedimento penale, superando il tradizionale sistema di assistenza giudiziaria basato sul sistema delle rogatorie internazionali, sostituito con il riconoscimento reciproco dei provvedimenti, effettuato direttamente dalle autorità giudiziarie, senza la mediazione di un'autorità centrale;

rilevato che il termine di recepimento della decisione quadro era stabilito al 2 agosto 2005 e che, quindi, la Commissione europea potrebbe teoricamente avviare una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia qualora persistesse il ritardo nell'attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI;

condivisa, pertanto, la scelta del Governo di dare attuazione contestualmente a diversi atti europei, tra i quali quello in esame, il cui termine di recepimento è scaduto;

auspicata l'attuazione in tempi celeri degli atti europei di cooperazione giudiziaria, trattandosi oramai di uno strumento fondamentale in materia di giustizia penale e civile;

richiamato a tale proposito il programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009, con il quale, nell'ambito dell'istituzione di un sistema globale di acquisizione delle prove di dimensione transfrontaliera basato sul principio del riconoscimento reciproco, è chiesta la creazione di un sistema globale in sostituzione di tutti gli strumenti esistenti nel settore che contempli per quanto possibile tutti i tipi di prove, stabilisca i termini di esecuzione e limiti al minimo i motivi di rifiuto;

ritenuto quindi che si debba procedere quanto prima al recepimento della nuova direttiva 2014/41/UE, il cui termine scade il 22 maggio 2017 in base alla delega contenuta nella recente legge di delegazione europea 2014, che si basa su un unico strumento denominato ordine europeo d'indagine (OEI), che, eliminando la condizione legata alla verifica della doppia incriminabilità, deve essere emesso affinché nello Stato di esecuzione siano compiuti uno o più atti di indagine specifici sia ai fini della ricerca delle prove che per l'acquisizione di prove già in possesso dell'autorità di esecuzione;

osservato che, in caso di assistenza giudiziaria attiva (l'autorità giudiziaria italiana formula la richiesta di assistenza all'estero), l'articolo 12 dello schema di

decreto prevede espressamente che il certificato da trasmettere all'autorità straniera sia « tradotto in lingua italiana », mentre sembrerebbe il certificato debba essere « tradotto dall'italiano » nella lingua dello Stato membro di esecuzione (conformemente a quanto previsto dall'articolo 9, par. 2, della decisione quadro),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

all'articolo 12, comma 1, le parole « tradotto in lingua italiana » siano sostituite dalle seguenti « tradotto dalla lingua italiana nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione ».

## ALLEGATO 2

**DL 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3481 Governo.****PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,

esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che l'articolo 1, comma 6, dispone che l'organo commissariale del Gruppo ILVA in Amministrazione Straordinaria provveda al pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria anche in deroga al disposto dell'articolo 111-*bis*, ultimo comma, della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), ai sensi del quale se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge;

preso atto che tale previsione si rende indispensabile per realizzare l'obiettivo di accelerare la dismissione dei complessi aziendali di ILVA;

rilevato inoltre che in esecuzione a quanto sopra disposto, in relazione alle condotte poste in essere dall'organo commissariale del gruppo ILVA e dai soggetti da esso funzionalmente delegati, trova applicazione, anche con riguardo alla responsabilità civile, l'esonero di responsabilità previsto in ambito penale ed amministrativo dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015, secondo cui l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, da un lato, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione se-

condo la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (articolo 6, D.Lgs. n. 231/2001) ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A. (autorizzazione integrata ambientale) e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica e, dall'altro, comporta che le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro;

ritenuto che l'estensione dell'esonero di responsabilità in ambito civile è conseguente all'esonero di responsabilità in ambito penale ed amministrativo, che, come evidenziato dal parere espresso dalla Commissione Giustizia il 24 febbraio 2015 sul disegno di legge C. 2849, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, deve essere intesa nel senso che solo la puntuale e rigorosa attuazione del Piano ambientale esclude la responsabilità dei soggetti ivi specificamente richiamati in quanto si tratta di condotte poste in essere sulla base di un atto conforme alla legge dal quale non può derivare alcun tipo di responsabilità nei confronti di chi ha posto in essere tali condotte,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## **IV COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Difesa)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	50
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 22 dicembre 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.45 alle 14.55.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	51
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	51
ALLEGATO ( <i>Relazione tecnica</i> ) .....	57

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 22 dicembre 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.25.

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 22 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

#### La seduta comincia alle 9.25.

**Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.**

**C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2015.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita preliminarmente agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata al provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*).

In risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta di ieri segnala che l'articolo 1, in materia di trasporto via mare di carichi inquinanti, che prevede, tra l'altro, che il proprietario del carico sia munito di idonea polizza assicurativa contro il rischio di inquinamento, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Osserva quindi che le attività di monitoraggio ambientale affidate dall'articolo 2 all'ISPRA, alle Agenzie regionali per l'ambiente e alle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, possono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Rileva che la previsione di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, secondo cui l'uso del velocipede è da intendersi «sempre necessitato», non comporta effetti finanziari.

Chiarisce che, all'articolo 5, comma 3, la copertura degli oneri, pari a 5 milioni di euro per il 2016, concernenti il recupero e la riqualificazione ad uso ciclopedonale del vecchio tracciato ferroviario dismesso nella regione Emilia Romagna, mediante l'utilizzo delle risorse, per un ammontare pari, rispettivamente, a 4 milioni di euro e a 1 milione di euro per l'anno 2016, del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica e del Fondo da ripartire per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili adibiti ad uffici pubblici, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sui medesimi Fondi.

Fa presente poi che, all'articolo 10, il nuovo ambito di utilizzo dei proventi delle aste relative al sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, risulta coerente con il conseguimento delle finalità già previste a legislazione vigente.

Osserva che l'articolo 12, laddove prevede che ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC alimentati dal recupero di calore prodotto dai cicli industriali e da processi di combustione spettano i titoli di efficienza energetica, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché eventuali costi derivanti dall'applicazione del nuovo meccanismo di efficienza energetica rientrano nella copertura complessiva degli oneri di sistema.

Segnala che l'articolo 13, che prescrive l'inclusione dei sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione, nonché di quelli della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari, nel meccanismo di incentivazione previsto per le fonti diverse dal fotovoltaico, non comporta alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica, tenuto conto del fatto che le tariffe incentivanti fanno parte degli oneri generali di sistema che sono direttamente a carico degli utenti.

Specifica che l'articolo 15, che reca una interpretazione autentica delle disposizioni

relative alla fruizione di incentivi da fonti rinnovabili, non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

Rileva che l'articolo 21, che prevede l'emanazione di uno specifico regolamento da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare volto a disciplinare le modalità di funzionamento dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, sarà attuato con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fa presente che l'articolo 31, in materia di risarcimento del danno ambientale e ripristino ambientale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'attività di predisposizione dello schema di transazione rientra nelle attribuzioni istituzionali dei soggetti pubblici coinvolti e viene posta in essere da questi ultimi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Chiarisce che l'articolo 34, che interviene sulla destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché si prevede solo un diverso riparto del gettito derivante dall'applicazione del citato tributo.

Evidenzia che l'articolo 35, che interviene sulla disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica, non comporta effetti finanziari in quanto si limita a prevedere l'assoggettamento al tributo di tutti gli impianti classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante incenerimento a terra, sia pure nella misura ridotta del 20 per cento.

Segnala l'articolo 51, comma 2, ai sensi del quale, nello svolgimento delle funzioni di indirizzo dell'autorità di bacino distrettuale, il Ministero dell'ambiente può avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), non determina nuovi o maggiori oneri per

la finanza pubblica, poiché il predetto Istituto opererà nell'ambito della propria attività istituzionale ad invarianza di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Rileva che l'articolo 51, comma 10, in materia di programma di gestione dei sedimenti, reca mere disposizioni programmatiche e organizzative e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre l'individuazione dei necessari mezzi finanziari si intende rimessa ad appositi provvedimenti.

Osserva che all'articolo 52, il finanziamento per 10 milioni di euro nell'anno 2016 di interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire, in aree soggette ad elevato rischio idrogeologico, a carico del Fondo per le esigenze di tutela ambientale di cui all'articolo 1, comma 432, della legge n. 266 del 2005, non compromette gli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul medesimo fondo.

Chiarisce che l'articolo 53 reca una norma programmatica, concernente i materiali litoidi, che non determina effetti finanziari.

Fa presente che l'articolo 54, che reca, tra l'altro, disposizioni in materia di sportello unico per l'edilizia, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo norme di carattere ordinamentale in materia edilizia e di silenzio assenso ai fini di tutela dell'assetto idrogeologico, che saranno attuate dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Evidenzia che nel fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 55 affluiranno non solo le risorse assegnate con delibera CIPE 32/2015 del 20 febbraio 2015, ma anche quelle imputate a diverso titolo, fermo restando che il funzionamento del medesimo fondo sarà

successivamente disciplinato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Sottolinea che l'articolo 62, laddove disciplina le condizioni di pagamento e la misura del sovracanone dovuto ai comuni per gli impianti idroelettrici collocati nei bacini imbriferi montani, non appare suscettibile di determinare minori entrate per i comuni interessati in relazione agli impianti già esistenti.

Osserva che l'articolo 64 si limita a disciplinare modalità procedurali riferite alle autorizzazioni di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici di cui al Codice delle comunicazioni elettroniche che ricadono nella competenza del Ministero dello sviluppo economico e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Da ultimo, segnala che le modifiche al testo introdotte nel corso dell'esame presso il Senato non presentano particolari problemi di compatibilità con l'ordinamento europeo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2093-B Governo, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) e gli emendamenti ad esso riferiti, contenuti nel fascicolo n. 2;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 1, in materia di trasporto via mare di carichi inquinanti, che prevede, tra l'altro, che il proprietario del carico sia munito di idonea polizza assicurativa contro il rischio di inquinamento, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le attività di monitoraggio ambientale affidate dall'articolo 2 all'ISPRA, alle Agenzie regionali per l'ambiente e alle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, possono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

la previsione di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, secondo cui l'uso del velocipede è da intendersi «sempre necessitato», non comporta effetti finanziari;

all'articolo 5, comma 3, la copertura degli oneri, pari a 5 milioni di euro per il 2016, concernenti il recupero e la riqualificazione ad uso ciclo-pedonale del vecchio tracciato ferroviario dismesso nella Regione Emilia Romagna, mediante l'utilizzo delle risorse, per un ammontare pari, rispettivamente, a 4 milioni di euro e a 1 milione di euro per l'anno 2016, del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica e del Fondo da ripartire per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili adibiti ad uffici pubblici, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sui medesimi Fondi;

all'articolo 10, il nuovo ambito di utilizzo dei proventi delle aste relative al sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, risulta coerente con il conseguimento delle finalità già previste a legislazione vigente;

l'articolo 12, laddove prevede che ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC alimentati dal recupero di calore prodotto dai cicli industriali e da processi di combustione spettano i titoli di efficienza energetica, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché eventuali costi derivanti dall'applicazione del nuovo meccanismo di efficienza energetica rientrano nella copertura complessiva degli oneri di sistema;

l'articolo 13, che prescrive l'inclusione dei sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermenta-

zione, nonché di quelli della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari, nel meccanismo di incentivazione previsto per le fonti diverse dal fotovoltaico, non comporta alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica, tenuto conto del fatto che le tariffe incentivanti fanno parte degli oneri generali di sistema che sono direttamente a carico degli utenti;

l'articolo 15, che reca una interpretazione autentica delle disposizioni relative alla fruizione di incentivi da fonti rinnovabili, non determina effetti negativi per la finanza pubblica;

l'articolo 21, che prevede l'emana- zione di uno specifico regolamento da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare volto a disciplinare le modalità di funzionamento dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, sarà attuato con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'articolo 31, in materia di risarcimento del danno ambientale e ripristino ambientale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'attività di predisposizione dello schema di transazione rientra nelle attribuzioni istituzionali dei soggetti pubblici coinvolti e viene posta in essere da questi ultimi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 34, che interviene sulla destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché si prevede solo un diverso riparto del gettito derivante dall'applicazione del citato tributo;

l'articolo 35, che interviene sulla disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica, non comporta effetti

finanziari in quanto si limita a prevedere l'assoggettamento al tributo di tutti gli impianti classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante incenerimento a terra, sia pure nella misura ridotta del 20 per cento;

L'articolo 51, comma 2, ai sensi del quale, nello svolgimento delle funzioni di indirizzo dell'autorità di bacino distrettuale, il Ministero dell'ambiente può avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché il predetto Istituto opererà nell'ambito della propria attività istituzionale ad invarianza di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

L'articolo 51, comma 10, in materia di programma di gestione dei sedimenti, reca mere disposizioni programmatiche e organizzative e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre l'individuazione dei necessari mezzi finanziari si intende rimessa ad appositi provvedimenti;

all'articolo 52, il finanziamento per 10 milioni di euro nell'anno 2016 di interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire, in aree soggette ad elevato rischio idrogeologico, a carico del Fondo per le esigenze di tutela ambientale di cui all'articolo 1, comma 432, della legge n. 266 del 2005, non compromette gli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul medesimo fondo;

L'articolo 53 reca una norma programmatica, concernente i materiali litoidi, che non determina effetti finanziari;

L'articolo 54, che reca, tra l'altro, disposizioni in materia di sportello unico per l'edilizia, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo norme di carattere ordinamentale in materia edilizia e di silenzio assenso ai fini di tutela dell'assetto idrogeologico, che saranno attuate dalle amministrazioni in-

teressate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

nel fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 55 affluiranno non solo le risorse assegnate con delibera CIPE 32/2015 del 20 febbraio 2015, ma anche quelle imputate a diverso titolo, fermo restando che il funzionamento del medesimo fondo sarà successivamente disciplinato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

L'articolo 62, laddove disciplina le condizioni di pagamento e la misura del sovracanone dovuto ai comuni per gli impianti idroelettrici collocati nei bacini imbriferi montani, non appare suscettibile di determinare minori entrate per i comuni interessati in relazione agli impianti già esistenti;

L'articolo 64 si limita a disciplinare modalità procedurali riferite alle autorizzazioni di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici di cui al Codice delle comunicazioni elettroniche che ricadono nella competenza del Ministero dello sviluppo economico e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le modifiche al testo introdotte nel corso dell'esame presso il Senato non presentano particolari problemi di compatibilità con l'ordinamento europeo;

esprime

sul testo del provvedimento in oggetto:

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il

fascicolo n. 2 degli emendamenti. Al riguardo, poiché le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle medesime nulla osta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta del relatore di

esprimere nulla osta sulle proposte emendative trasmesse.

La Commissione approva la proposta del relatore di esprimere nulla osta sulle proposte emendative trasmesse.

**La seduta termina alle 9.50.**

## ALLEGATO

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.  
C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

**RELAZIONE TECNICA****A.C. 2093 - B****“DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE PER  
PROMUOVERE MISURE DI GREEN ECONOMY E PER IL  
CONTENIMENTO DELL'USO ECCESSIVO DI RISORSE  
NATURALI”**

Collegato ambientale alla legge di stabilità 2014

**RELAZIONE TECNICA**

**AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 8 DELLA L. N. 196/2009**

**Articolo 1**

Tale norma integra l'art. 12, comma 4 della l. n. 979/1982, che dispone il recupero delle spese sostenute dall'autorità marittima ai sensi dei commi 2 e 3 del citato art. 12 nei confronti del proprietario del carico, non solo in caso di dolo o colpa del medesimo ma anche qualora utilizzi una nave inadeguata alla qualità e quantità di carico trasportato.

**A tali fini, il proprietario del carico si munisce di idonea polizza assicurativa.**

La disposizione non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.

**Articolo 2**

Vengono precisate le finalità da soddisfare, rispettivamente a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dal titolare unico o contitolare di ciascuna concessione in relazione alle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, da riassegnare in parti uguali sui bilanci dei due Dicasteri sopra citati.

Si tratta pertanto di una disposizione che si limita ad intervenire su aspetti ordinamentali e procedurali, senza comportare riflessi finanziari. Le attività previste, in ogni caso, vengono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

**Articolo 3**

La norma, priva di effetti finanziari, è volta a garantire l'aggiornamento da parte del Governo, con cadenza triennale, della Strategia nazionale per lo

sviluppo sostenibile, rettificando così la precedente disciplina che prevedeva l'emanazione della citata Strategia con delibera CIPE entro 6 mesi dall'entrata in vigore dell'art. 34 comma 3 del d.lgs. n. 152 del 2006 (disposizione, quest'ultima, fino ad oggi rimasta inattuata). Inoltre, si prevede un apposito capitolo nell'aggiornamento della citata Strategia nazionale che considera gli aspetti inerenti alla "crescita blu" del contesto marino.

#### Articolo 4

La disposizione sostituisce il vigente articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99 con il quale si è istituita l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), quale ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla P.A. e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile.

Il novellato articolo 37, al fine di salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario dell'Agenzia ed improntarne la relativa attività a criteri di maggior efficienza, efficacia ed economicità, ridisegna la governance dell'ente, prevedendo quali organi il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti (comma 4) e attribuisce al Ministero vigilante il controllo di legittimità e di merito sullo statuto e sui regolamenti concernenti l'amministrazione, la finanza, la contabilità ed il personale dell'Agenzia (commi 7 e 8).

Il comma 9 della proposta normativa demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione della dotazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia. Tale previsione va letta in combinato disposto con il comma 3 della norma laddove si dispone che l'Enea svolge le funzioni istituzionalmente attribuitele nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali e di personale del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 257/2003.

Il comma 10 chiarisce che al personale dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale del comparto degli enti di ricerca; il comma 12 dispone l'abrogazione del citato decreto legislativo 257/2003 recante il riordino dell'Ente soppresso, a far data dall'approvazione dello statuto e dei nuovi regolamenti di organizzazione.

La proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica come peraltro garantito dalla clausola di invarianza finanziaria recata dal comma 13.

Va peraltro segnalato che l'Agenzia è attualmente in fase di commissariamento disposto ai sensi del vigente articolo 37, comma 5, della legge 99/2009 e che la gestione commissariale ha chiuso l'esercizio finanziario 2014 in sostanziale pareggio di bilancio (come si evince dal consuntivo del 2014).

Va altresì evidenziato che l'attuale gestione commissariale ha avviato un processo di razionalizzazione organizzativa e amministrativa dell'ente; in particolare, a decorrere dal 1 luglio 2015, si è provveduto a sostituire la "vecchia" struttura tecnica, articolata a livello operativo in 27 Unità non dirigenziali direttamente dipendenti dal vertice dell'Agenzia con tre Dipartimenti ("Fusione e tecnologie per la sicurezza nucleare", "Tecnologie energetiche" e "Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali") che accorpano le suddette 27 Unità, cui sono preposti 3 Direttori con incarico dirigenziale, selezionati tramite apposito concorso.

Tale modifica organizzativa, anche nel nuovo quadro della governance, renderà permanente un contenimento delle spese di personale come di seguito illustrato.

Va premesso, al riguardo, che la dotazione organica dell'Enea, delineata con il DPCM del 22 gennaio 2013, comprende 28 posti di funzione dirigenziale di seconda fascia. Attualmente risultano in servizio 10 dirigenti (ivi inclusi i 3 Direttori posti a capo dei Dipartimenti di nuova istituzione) di cui 4 assunti a tempo indeterminato e 6 a tempo determinato. Di questi ultimi, in particolare, 2 nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del D.Lgs 165/2001 e 4 (compresi i 3 Direttori) ex art. 19, comma 6 quater del medesimo decreto.

Ciò stante, si evidenzia che a seguito delle modifiche organizzative apportate dall'attuale gestione commissariale e autorizzate dal Ministero vigilante, si è registrato, da un lato, un incremento degli oneri per l'attribuzione dei tre incarichi direttoriali, valutabile in circa 70.500 mila euro annui (+ 34% oneri indiretti complessivi per contributi e imposte), in ragione del fatto che gli attuali incaricati erano già dipendenti dell'Agenzia, inquadrati come ricercatori con il livello/profilo "I-Dirigenti di Ricerca", e percepivano retribuzioni medie pro-capite pari a circa 76.500 euro annui (+34% oneri indiretti); dall'altro, si evidenzia che la riorganizzazione permetterà la riduzione a regime della spesa di personale di circa 210

mila euro annui (+ 34% oneri indiretti) in considerazione delle eliminate indennità di posizione relative alle sottostanti figure:

6 responsabili di struttura: per una riduzione di circa 120 mila euro annui (6 x 20 mila): infatti le strutture che dipenderanno direttamente dai 3 Direttori saranno al massimo 6 per ciascun dipartimento, con la conseguenza che il numero dei responsabili scenderà dagli attuali 27 ad un massimo di 18 (il risparmio dei 3 responsabili nominati Direttori non viene computato in questa sede atteso che gli stessi hanno avuto un incremento retributivo). Si chiarisce peraltro che le posizioni organizzative in argomento, non dirigenziali, sono attribuite al personale inquadrato con il livello/profilo "I - Dirigenti di Ricerca/Dirigente Tecnologo", "II-Primo Ricercatore/Primo Tecnologo" e "III- Ricercatore/Tecnologo".

45 responsabili di coordinamento che non sono più necessari nel nuovo assetto organizzativo: la riduzione di spesa in considerazione dell'indennità percepita di 2000 euro/annui è di circa 90 mila euro annui (45 x 2000). Si precisa che i 45 responsabili degli "ex Coordinamenti" erano inquadrati con il livello/profilo "II-Primo Ricercatore/Primo Tecnologo" e "III - Ricercatore/Tecnologo".

Si evidenzia, infine, che la sostituzione dell'attuale struttura commissariale (che prevede la presenza di un commissario e due sub-commissari) con un consiglio di amministrazione composto da tre componenti, non prefigura strutture di costo sostanzialmente diverse.

### Articolo 5

L'articolo 19, comma 6, let. f) del d.lgs. n. 30/2013 non individua specificatamente un sistema di azioni di promozione della mobilità sostenibile, in particolare nelle forme di piedibus, car-pooling, car-sharing, bike-pooling e bike-sharing, ma rinvia a misure riguardanti il trasporto pubblico a basse emissioni, con questo presupponendo l'acquisto di mezzi a basse emissioni.

In tale quadro, l'articolo 3 del testo in esame ha la finalità di integrare tale previsione normativa costituendo un fondo destinato alla promozione di forme di mobilità "dolce" nel tragitto casa-lavoro e scuola-lavoro. Tale fondo sarà alimentato nel limite di 35 milioni di euro da quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissioni destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del mare ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del predetto d.lgs. n. 30 del 2013, secondo la procedura di versamento e rassegnazione a bilancio specificata nel medesimo art. 19.

Si precisa che la scelta di destinare tale importo al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro a valere sui citati proventi delle aste di quote CO2 non pregiudica il

perseguimento delle altre finalità individuate dall'articolo 19, comma 6, del d.lgs. n. 30/2013. Si ricorda, infatti, che, in meno di due anni, le aste hanno generato ricavi per circa 670 milioni di euro dei quali il 50% è da destinare alle attività in questione (gli ultimi dati disponibili, fonte GSE, sono riferiti al periodo 4° trimestre 2012- 2° trimestre 2014).

In ogni caso, la quota di risorse da destinare prioritariamente alla mobilità sostenibile è formulata quale tetto massimo di spesa, pertanto è possibile destinare alla specifica esigenza un importo inferiore in relazione all'effettivo andamento del gettito delle aste.

Viene istituito sul sito web del Ministero dell'ambiente una sezione denominata "mobilità sostenibile" dove sono inseriti e tracciati i finanziamenti erogati per il programma in argomento; si tratta di un'attività che rientra nei compiti istituzionali del Dicastero, ai fini di una maggiore trasparenza, e che viene espletata con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 precisa le procedure da seguire per la definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nonché delle modalità e dei criteri per la presentazione dei progetti di cui al comma 1 mediante procedure di evidenza pubblica; tale disposizione, avendo carattere procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 3 sono destinate risorse alle regione Emilia Romagna pari a 5 milioni di euro per il 2016 per il recupero e la riqualificazione ad uso ciclo-pedonale del vecchio tracciato ferroviario dismesso; per tale onere è prevista la copertura finanziaria a valere, per 4 milioni di euro, sul fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché, per 1 milione di euro, sulle disponibilità del fondo previsto dall'art. 29, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La copertura e' assicurata con le disponibilità del predetto fondo.

I commi 4 e 5, concernenti l'uso del velocipede da intendersi "sempre necessitato", non comportano effetti finanziari.

Il comma 6 prevede l'emanazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un decreto dove vengono precisate le linee guida da seguire per l'introduzione della figura del mobility manager scolastico, scelto su base volontaria; al riguardo, è inserita nel testo apposita clausola di invarianza finanziaria. In ogni caso, non derivano nuovi o maggiori oneri in quanto l'attività verrà svolta nell'ambito delle risorse finanziarie già a disposizione degli istituti coinvolti, in ogni caso in linea con il piano dell'offerta formativa.

**Si evidenzia inoltre che l'utilizzazione del docente nella funzione del mobility manager non determina l'assunzione di oneri di supplenza.**

A margine, si evidenzia che le finalità contenute nella presente disposizione sono riconducibili a quelle previste dalla direttiva 2003/87/CE/ vigente, che coincide sostanzialmente con l'art. 19, comma 6 del d.lgs. n. 30/2013.

#### Articolo 6

**Al comma 1, vengono previsti finanziamenti pari, rispettivamente, a 800.000 euro nel 2015 per la più rapida istituzione delle aree marine protette, nonché 1 milione di euro a decorrere dal 2016.**

**Al comma 2 viene assicurata copertura finanziaria alle spese di cui al comma 1 a valere sull'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente iscritto sul bilancio del medesimo Dicastero.**

**Il comma 3 aggiunge ulteriori aree ove possono essere istituiti parchi o riserve marine all'elenco di cui all'art. 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; tale disposizione non comporta effetti finanziari, anche alla luce del fatto che l'articolo 38 della citata legge non prevede copertura finanziaria per l'art. 36, sul quale interviene la disposizione in argomento.**

#### Articolo 7

**La disposizione interviene sull'immissione e sul foraggiamento dei cinghiali, demandando alle regioni e alle province autonome di TN e BZ l'adeguamento dei piani faunistico-venatori al fine di prevedere aree ove vietare l'allevamento e l'immissione della specie cinghiale. Inoltre, vengono introdotte disposizioni che intervengono sul procedimento autorizzatorio per il prelievo dello storno da parte delle regioni.**

**Si tratta di norme che non determinano nuovi o maggiori spese, in ragione del loro carattere ordinamentale.**

#### Articolo 8

**L'art. 8 prevede il coordinamento delle autorizzazioni di cui agli art. 104 e 109 del d.lgs. n. 152/2006, prescrivendo che per gli interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali siano istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente tale procedimento.**

Tenuto conto che l'integrazione delle due procedure comporterà una semplificazione amministrativa per l'autorità competente al rilascio di questi titoli ed una accelerazione della tempistica per le procedure autorizzative in argomento, si ritiene che dall'introduzione della norma non potrà derivare alcuna criticità per la finanza pubblica.

### Articolo 9

La norma prevede che, nell'ambito della valutazione di impatto ambientale, sia disposta anche una valutazione di impatto sanitario nei provvedimenti che riguardano le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, da parte del proponente, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità "che opera con le risorse umani, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Dalle attività di controllo e di monitoraggio non scaturiscono nuovi o maggiori oneri e la clausola d'invarianza finanziaria appare giustificata anche alla luce della circostanza che l'Istituto sta già predisponendo le linee guida che devono essere seguite per la predisposizione della VIS, nell'ambito del progetto finanziato con le risorse del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), operante presso il Ministero della salute.

### Articolo 10

L'art. 10 apporta modifiche a talune disposizioni del d.lgs. n. 30/2013 (anche per correggere alcuni errori materiali ivi contenuti) con riferimento al sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, che non comportano nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica.

Si conferma che il nuovo ambito di utilizzo dei proventi delle aste risulta in linea con le finalità delle stesse.

### Articolo 11

L'art. 11 prevede che i dati ambientali raccolti ed elaborati da enti ed agenzie pubbliche, nonché da imprese private, siano rilasciati su richiesta degli enti locali in formato aperto per consentirne il riuso finalizzato a iniziative di impiego efficiente delle risorse ambientali o applicazioni digitali a supporto della "green economy", in coerenza con i contenuti dell'Agenda digitale italiana, di cui all'art. 47 del d.l. n. 5/2012.

Trattandosi di una disposizione meramente organizzativa volta ad implementare il rilascio di informazioni in materia ambientale in possesso di soggetti pubblici ed imprese private, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Articolo 12

La novella prevede una modifica della definizione di “sistema efficiente di utenza” e del regime di accesso al sistema elettrico, che non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto le ricadute della diversa distribuzione dei corrispettivi tariffari di trasmissione, distribuzione, dispacciamento, nonché di quelli a copertura degli oneri generali di sistema, interessano le bollette elettriche e non la fiscalità generale.

**Inoltre, si prevede che ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC alimentati dal recupero di calore prodotto dai cicli industriali e da processi di combustione spettano i titoli di efficienza energetica, secondo quanto previsto da specifica scheda adottata dal Ministero dello sviluppo economico. A ogni modo, si chiarisce che eventuali costi derivanti dalla applicazione del nuovo meccanismo di efficienza energetica rientrano nella copertura complessiva degli oneri di sistema. Pertanto, si tratta di una norma che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

### Articolo 13

Il comma 1 prescrive l'inclusione dei sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione, nonché di quelli della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari, nella Tabella 1-A del decreto 6/7/2012 (meccanismo di incentivazione fonti diverse dal fotovoltaico).

**Tale modifica non comporta alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica, tenuto conto che le tariffe incentivanti di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 luglio 2012 fanno parte degli oneri generali di sistema (specificamente alla voce A3) che sono direttamente a carico degli utenti. Pertanto non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Il comma 2 prevede degli adempimenti a carico della regione competente e del GSE a seguito della comunicazione da parte dei gestori degli impianti esistenti della volontà di impiego anche dei sottoprodotti di cui al comma 1: si tratta di attività che rientrano nei compiti istituzionali dei citati soggetti e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Articolo 14

**La norma presenta novità procedurali in materia di attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete di trasmissione nazionale, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

### **Articolo 15**

La norma è volta a fornire una interpretazione autentica dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Pertanto, non emergono effetti negativi per la finanza pubblica, anche con riferimento alla fase transitoria prevista dalla norma in esame.

### **Articolo 16**

Con l'art. 16 del testo vengono introdotte disposizioni volte ad agevolare il ricorso agli "appalti verdi", che modificano l'art. 75, comma 7 e l'art. 83 del d.lgs. n. 163/2006 senza creare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica.

Infatti, l'agevolazione concessa a favore dei soggetti in possesso di specifiche certificazioni ambientali (EMAS/ISO 14001/Ecolabel/ISO 14064-1/ISO/TS 14067) è riferita alla garanzia fidejussoria a corredo dell'offerta, ai sensi del citato art. 75 del d.lgs. n. 163/2006, e non sulla "cauzione definitiva" di cui all'art. 113 del medesimo d.lgs., pertanto non si ravvede pregiudizio riguardo alla sostenibilità economica degli interventi prospettati.

Del pari, la sopra richiamata modifica dell'art. 83 del d.lgs. n. 163/2006 non comporta effetti sulla finanza pubblica, trattandosi di disposizioni volte ad inserire criteri di carattere ambientale (possesso di un marchio UE di qualità ecologica, ecc.) tra quelli di valutazione dell'offerta in caso di contratto affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

### **Articolo 17**

La norma introduce nuovi criteri di preferenza per la distribuzione delle agevolazioni e dei finanziamenti esistenti in materia ambientale, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Articolo 18**

La norma introduce l'art. 68 bis nel d.lgs. n. 163/2006 volto a disciplinare l'applicazione dei "criteri ambientali minimi"(Cam) negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi, nell'ambito delle categorie previste dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

Risulta centrale l'attenzione posta all'aspetto dell'impatto finanziario nelle procedure di definizione dei Cam; infatti, pur non avendo dati puntuali,

si ritiene che l'architettura dei criteri ambientali minimi e gli stessi requisiti avranno l'effetto di razionalizzare la spesa pubblica e migliorare l'allocazione delle risorse finanziarie pubbliche, sia in via diretta che per i benefici complessivi che ne deriveranno per l'intero sistema economico.

Come più avanti richiamato nella presente relazione, deve essere peraltro sottolineato che, anche alla luce della nuova direttiva europea n. 2014/24/UE sugli appalti pubblici, il parametro di riferimento della pubblica amministrazione non può essere il prezzo di acquisto, bensì il costo complessivo che il prodotto o servizio ha durante il suo ciclo di vita, comprendendo in questo anche le esternalità ambientali.

Nelle categorie di appalti con i quali si può conseguire efficienza energetica negli usi finali, per i quali sono e saranno definiti i Cam (lampade a scarica ad alta intensità e moduli a led per illuminazione pubblica, apparecchi di illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica, attrezzature elettriche ed elettroniche di ufficio, servizi energetici per gli edifici), vengono prescritti specifici requisiti in termini di ridotti consumi energetici, la cui applicazione determina sistematicamente economie di spesa.

Per quanto riguarda le altre categorie di appalto, si deve tenere conto che il prezzo dei prodotti con caratteristiche ambientali non è di norma superiore a prodotti che ne sono privi e, soprattutto, le caratteristiche di qualità ambientale dei prodotti conformi ai Cam (per esempio la facilità del disassemblaggio, la durata, l'assenza di sostanze chimiche pericolose, la presenza di materiale riciclato) rende possibile posticipare nuovi acquisti, facilitare il recupero del prodotto a fine vita ed il reimpiego nei cicli economici, nonché promuovere la trasformazione dei rifiuti in risorsa, come peraltro indicato dalla Commissione Europea.

Peraltro, l'applicazione dei Cam è un mezzo efficace con il quale contrastare il fenomeno dell'ingresso nelle commesse pubbliche di prodotti con caratteristiche indefinite di qualità, anche ambientale, nonché di filiere poco trasparenti. Non a caso, la stragrande maggioranza degli altri Stati membri applicano sistematicamente i propri criteri ambientali nelle procedure di gara e la Commissione Europea sostiene fermamente l'applicazione dei criteri ambientali europei o nazionali negli appalti pubblici.

Inoltre i Cam vengono definiti in condivisione con le associazioni di categoria degli operatori economici dei pertinenti settori, i quali non intendono certo pregiudicare ulteriormente i propri margini di guadagno (motivo per cui non condividerebbero mai requisiti o architetture dei Cam economicamente insostenibili, in un quadro di riduzione delle spese in beni e servizi) avendo, al contrario, l'interesse a proteggere le proprie produzioni di qualità e la trasparenza delle filiere.

Al riguardo, si possono richiamare esempi specifici su altre categorie. Per le forniture e ritiro di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro, si può prevedere una quota minima di cartucce rigenerate di qualità, che hanno un prezzo di mercato pari alla metà delle cartucce originali.

Per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene, si evidenzia che i prodotti detergenti/disinfettanti con minore impatto ambientale costano tanto quanto quelli con formulazioni più aggressive sull'ambiente; inoltre, le procedure per dosare e razionalizzare i consumi di siffatti prodotti determinano una riduzione del costo complessivo del servizio reso.

In conclusione, dagli esempi sopra riportati si evince la convenienza economica derivante dall'applicazione dei criteri ambientali minimi in vari settori, o comunque il non aggravio in termini di costi per la finanza pubblica.

Ciò detto, bisogna tenere conto delle novità previste nella recente direttiva europea sugli appalti pubblici sopra citata (direttiva n. 2014/24/UE) sul tema del "costo del ciclo di vita" sia per quanto indicato nelle Considerazioni (si legga quanto contenuto ai punti 90, 92, 95 e 96), che nell'articolo 68 (Costi del ciclo di vita).

Tali indicazioni sottolineano in maniera chiara ed inequivocabile come sia errato considerare solo l'elemento "prezzo di acquisto" nella valutazione delle offerte che i concorrenti presentano nella gare; così facendo, infatti, non solo si determina una più bassa qualità dei prodotti e servizi acquistati (sia dal punto di vista ambientale e sociale), ma anche una maggiore spesa per la collettività.

Si aggiunge, peraltro, che la UE è già intervenuta con direttive specifiche introducendo tale concetto (si veda infatti la direttiva 2009/33/CE sull'acquisto di autoveicoli).

Al riguardo, al comma 2 è prevista espressa clausola di invarianza finanziaria, prescrivendo che le attività di cui al comma 1 sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente.

### Articolo 19

La norma modifica l'art. 7, comma 4 del d.lgs. n. 163/2006 assegnando all'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) il monitoraggio dell'applicazione dei criteri ambientali minimi ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda la sostenibilità amministrativa dell'affidamento di questi nuovi compiti di monitoraggio ad invarianza di costi, si rammenta che

l'Autorità potrà utilizzare il sistema elettronico di rilevazione dei dati, già operativo, nonché un nuovo sistema di rilevazione, già implementato a livello informatico, senza determinare nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo in esame provvede poi a novellare l'art. 64, comma 4-bis del d.lgs. n. 163/2006, prevedendo che i bandi-tipo debbano contenere indicazioni per l'integrazione nel bando dei criteri ambientali minimi. Infine, viene modificato l'art. 83, comma 1 lett. e) del d.lgs. n. 163/2006, specificando che i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente alle caratteristiche ambientali e al contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali, devono riferirsi anche al servizio (non solo al lavoro e al prodotto) e che per il prodotto bisogna tenere conto anche delle "specifiche tecniche premianti" previste dai criteri ambientali minimi.

Per entrambe le disposizioni, concernenti i bandi-tipo e la specificazione dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non emergono profili finanziari.

#### Articolo 20

Si prevede la sostituzione delle lampade ad incandescenza, nelle lanterne semaforiche, con lampade a basso consumo energetico, quando necessitino di sostituzione. Inoltre, la loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente.

Alla luce di quanto previsto dalla norma in argomento, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; in ragione del minor consumo energetico delle lampade, peraltro utilizzate in sostituzione di quelle attualmente installate nelle lanterne semaforiche, si prefigura un importante risparmio di costi, al momento non preventivamente quantificabile essendo legato all'usura progressiva degli apparati esistenti. Pertanto ulteriori dati potranno essere forniti solo a consuntivo.

#### Articolo 21

La disposizione prevede un sistema per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali definito *Made green in Italy*

Tale attività promozionale potrà essere svolta dalle amministrazioni competenti con le risorse già a loro disposizione e comunque, avendo valore programmatico, potranno essere modulate in relazione alle effettive disponibilità di bilancio. La norma prevede l'emanazione di uno specifico regolamento da parte del MATTM, volto

a disciplinare le modalità di funzionamento del sistema, che vi provvederà con le proprie risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Pertanto, non si configurano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Articolo 22

La norma interviene sulla disciplina generale sui libri fondiari; avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 23

L'art. 23 reca una serie di disposizioni volte a incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali "post consumo" o dal recupero degli scarti e dei materiali rinvenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi. Tali disposizioni sono state inserite attraverso gli articoli 206-ter, 206-quater, 206-quinquies e 206-sexies del d.lgs. n. 152/2006.

L'art. 23 comma 1, inserendo l'art. 206-ter al d.lgs. n. 152/2006, prevede che il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa stipulare appositi accordi e contratti di programma, al fine di incentivare il risparmio e il riciclo dei materiali attraverso il sostegno all'acquisto dei citati prodotti.

La stipula di tali accordi non ha carattere obbligatorio, bensì facoltativo, pertanto si può ipotizzare che verrà definito un programma di interventi con relative priorità che verrà successivamente attuato in base alle risorse finanziarie che si renderanno disponibili di volta in volta, **senza determinare effetti negativi sulla finanza pubblica.**

Nello specifico, tale art. 206-ter consente la stipula di accordi e contratti di programma tra soggetti pubblici e privati; nella platea dei soggetti sono ricomprese anche le associazioni di volontariato, le associazioni di categoria e di aziende che si occupano di riciclo e riuso, nonché le imprese che producono beni derivanti dai materiali in argomento, con priorità per i beni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti.

Gli accordi e i contratti di programma hanno ad oggetto l'erogazione di incentivi alle attività imprenditoriali di produzione di tali beni e alle attività imprenditoriali di preparazione di tali materiali per il loro riutilizzo, nonché alle attività di commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

Gli incentivi sono diretti anche alle attività imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme tecniche UNI/EN 13242:2013 (si segnala che tale norma è stata ritirata e che è in vigore la norma 13242:2008 relativa ad aggregati per materiali non

legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade) e UNI/EN 12620:2013, nonché di prodotti derivanti da rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e da pneumatici fuori uso; gli incentivi sono, altresì, diretti ai soggetti economici e ai soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai predetti materiali.

Quanto all'attribuzione degli incentivi, la disposizione prevede che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individui con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare agli accordi e ai contratti di programma, nonché le modalità di stipula degli stessi; pertanto, tale attività negoziale (peraltro prevista in via facoltativa dalla norma in esame) è condizionata, sia nell' "an" che nel "quantum", all'effettiva sussistenza di adeguate disponibilità di bilancio, previamente individuate.

Il nuovo art. 206-quater del d.lgs. 152/2006 demanda a un decreto interministeriale, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la definizione del livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali minime di materiale post consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi di cui all'art. 206-ter.

La norma precisa che, per l'acquisto e la commercializzazione di manufatti realizzati in materiali polimerici misti riciclati, gli incentivi si applicano ai soli manufatti che impiegano materiali polimerici eterogenei da riciclo "post consumo" sulla base delle percentuali fissate nell'allegato L bis alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006, inserito dall'allegato 1 del presente testo.

Il nuovo art. 206-quinquies del d.lgs. n. 152/2006 demanda a un regolamento, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e del livello di incentivi, anche di natura fiscale, per l'acquisto di manufatti che impiegano materiali "post consumo" riciclati, ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti diversi dal materiale polimerico (in particolare carta riciclata, vetro "fine" non avviabile alle vetrerie e compost di qualità).

Per quanto riguarda le risorse finanziarie da destinare agli incentivi di cui ai predetti articoli 206-quater e 206-quinquies, in sede di prima applicazione delle predette disposizioni le Regioni utilizzeranno le risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 del presente disegno di legge, concernenti l'addizionale al tributo speciale per il conferimento in discarica (c.d. ecotassa) dovuto dai comuni che non conseguono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata. Secondo tale norma, le Regioni dovranno provvedere ad alimentare con tali disponibilità finanziarie un fondo destinato a sostenere gli incentivi al riciclo a partire dal sostegno al "green public procurement" degli enti locali per l'acquisto di materiali o prodotti riciclati;

pertanto, si tratta di incentivi che dovranno essere parametrati alle risorse finanziarie effettivamente disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

In sintesi, le disposizioni concernenti gli incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali "post consumo" e per l'acquisto e la commercializzazione di prodotti che impiegano materiali post consumo devono essere lette in combinato disposto con il successivo art. 23, dove vengono affrontati i relativi profili finanziari. Peraltro, le entrate dalla rimodulazione dell'addizionale al tributo per il deposito dei rifiuti in discarica si possono ritenere certe se si considera che dai dati forniti da ISPRA nel Rapporto rifiuti urbani 2014 numerosi sono i Comuni in ritardo con il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata; l'entità effettiva del gettito dell'addizionale determinerà a sua volta l'ammontare degli incentivi in argomento.

Il nuovo art. 206-sexies del d.lgs. 152/2006 detta una serie di disposizioni per l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonee al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma tecnica UNI 11367 ("acustica in edilizia - classificazione acustica delle unità immobiliari - procedura di valutazione e verifica in opera") e dei requisiti acustici riportati nell'allegato 2 del disegno di legge nelle gare di appalto per l'efficientamento energetico degli istituti scolastici e degli ospedali.

In tali gare di appalto e in quelle per la realizzazione di pavimentazioni stradali e barriere acustiche, si prevede, inoltre, il ricorso a criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose tramite l'applicazione di punteggi premianti per l'utilizzo dei materiali in argomento. Le percentuali per il computo di tali punteggi sono stabilite in appositi decreti interministeriali a cui è demandata, inoltre, anche la definizione dei descrittori acustici da considerare nei bandi di gara e delle percentuali minime di residui di produzione e di materiali "post-consumo" che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere assegnati i punteggi premianti, nonché i materiali post-consumo che non possono essere utilizzati senza operazioni di pre-trattamento.

Il comma 3 interviene sul contenuto del decreto ivi previsto, senza determinare effetti finanziari.

#### Articolo 24

La disposizione apporta limitate modifiche alle tabelle allegate al decreto ministeriale del 6 luglio 2012 del Ministero dello sviluppo economico, al fine di escludere alcuni tipi di rifiuti dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

La disposizione non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## Articolo 25

La norma prevede che tra i rifiuti urbani che concorrono alla costituzione dell'ammendante compostato misto siano inclusi anche i rifiuti in plastica compostabile (ad esclusione dei prodotti assorbenti **non provenienti da ospedali e assimilate**) i quali vengono correntemente utilizzati proprio per effettuare la raccolta differenziata della frazione umida dei rifiuti urbani.

In particolare, vengono considerati i rifiuti in plastica compostabile certificata a norma UNI EN 13432:2002 (requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi) tra le matrici ammesse dal d.lgs. n. 75/2010 in materia di fertilizzanti per la preparazione dell'ammendante compostato misto, ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona. A tal fine, l'articolo in esame integra l'allegato 2 del citato d.lgs. che elenca nella colonna "modo di preparazione e componenti essenziali" i materiali ed i rifiuti idonei ad essere trasformati in ammendante compostato misto.

Ai sensi del d.lgs. n. 75/2010, gli ammendanti sono i materiali da aggiungere al suolo "in situ", principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l'attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro. I tipi e le caratteristiche degli ammendanti utilizzabili sono riportati nell'allegato 2 del predetto d.lgs.

Il punto 2, num. 5 di tale allegato include tra gli ammendanti il compostato misto, definendo con tale termine il prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica dei rifiuti urbani proveniente da raccolta differenziata, dal digestato da trattamento anaerobico (con esclusione di quello proveniente dal trattamento di rifiuto indifferenziato), da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde.

L'immissione dei sacchetti con le predette caratteristiche negli impianti di compostaggio è perfettamente compatibile con il processo di compostaggio e non peggiora la qualità del "compost" prodotto. La specifica è necessaria al fine di evitare che altri sacchetti che non hanno le predette caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità siano utilizzati per la raccolta dei rifiuti organici e conferiti poi agli impianti di compostaggio, arrecando danno al processo e peggiorando la qualità del "compost" prodotto.

### Articolo 26

La norma ha carattere ordinamentale e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Articolo 27

L'articolo consente al Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di individuare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di gestione delle aree marine protette, di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, attraverso accordi di programma stipulati con la competente Capitaneria di Porto, l'Autorità portuale, le imprese ittiche, le predette associazioni il Comune territorialmente competente (comma 1) e gli enti gestori delle aree marine protette.

In base al comma 2, viene demandata a un successivo decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la disciplina delle procedure, delle modalità e delle condizioni per l'estensione di dette attività ad altri porti, sulla base dei risultati dell'attività di cui al comma 1.

Tenuto conto che la stipula di appositi accordi di programma con i citati soggetti rappresenta una mera facoltà che può essere esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, tale attività è condizionata all'effettiva sussistenza degli stanziamenti in bilancio e, pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento agli aspetti finanziari connessi all'attribuzione in capo al Comune competente del compito di curare la procedura relativa all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, in luogo della Regione, si rammenta che l'art. 5, comma 4, secondo periodo, del d. leg. n. 182/2003, richiamato dal comma 3 della disposizione in esame, già prescrive che tale attività non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Articolo 28

La norma mira a risolvere alcune problematiche inerenti il settore lapideo italiano.

L'art. 1 del D.M. n. 161/2012 "regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" prevede, infatti, che lo stesso si applichi anche ai residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) pur se non connessi alla realizzazione di un'opera e non

contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).

Tale previsione risulta di difficile applicazione soprattutto perché la suddetta normativa è stata predisposta per la gestione dei materiali da scavo provenienti dai cantieri di grandi o piccole dimensioni e, pertanto, mal si adatta ai residui delle attività del settore estrattivo, tra l'altro non coerenti con l'oggetto stesso del regolamento. A causa della mancanza dei metodi per determinare il contenuto di eventuali contaminanti nei residui e dei limiti che devono essere rispettati, attualmente risulta estremamente difficoltoso classificare i residui del settore lapideo come sottoprodotti.

Alla luce dell'incertezza del quadro normativo di riferimento, tale disposizione ha lo scopo di semplificare la gestione dei suddetti materiali e consentire che gli stessi siano assoggettati alla disciplina della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006, in particolare a quella dei sottoprodotti di cui all'art. 184-bis del citato decreto, escludendo quindi che tali residui rientrino nel campo di applicazione del regolamento sulle terre e rocce da scavo.

La novella è coerente con la vigente disciplina europea di settore e non comporta ricadute sulla finanza pubblica.

#### **Articolo 29**

L'art. 20 detta disposizioni concernenti l'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti.

Sul punto, in coerenza con l'avvenuta soppressione dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, i riferimenti a tale organo sono sostituiti richiamando il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in tutto il corpo dell'art. 206-bis.

In primo luogo, la riformulazione della rubrica del citato art. 206-bis fa esplicito riferimento a funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione dei rifiuti, in precedenza attribuite all'Osservatorio Nazionale.

Con le altre modifiche dell'art. 206-bis sono precisate e specificate le funzioni attribuite in materia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con riferimento alla verifica del raggiungimento degli obiettivi in materia di rifiuti, all'elaborazione di uno o più schemi tipo di contratto di servizio e dei parametri per l'individuazione dei costi standard e la definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio europeo "chi inquina paga" e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento.

Si tratta di attività complesse che comportano lo svolgimento di articolati procedimenti, istruttorie tecniche e attività di controllo, ad esempio il riconoscimento dei sistemi autonomi di gestione degli imballaggi, le ispezioni necessarie ad accertare l'esistenza e la permanenza dei presupposti del riconoscimento di tali sistemi autonomi, la vigilanza sul sistema dei

CONAI/ConSORZI di filiera. Quest'ultimo rappresenta un profilo particolarmente delicato, ove si considerino le funzioni e le finalità di interesse pubblico che tali consorzi sono chiamati a svolgere e la necessità della corretta finalizzazione delle risorse economiche utilizzate a detti fini da CONAI/ConSORZI, derivanti dall'applicazione, imposta per legge, di un contributo su ogni imballaggio immesso sul mercato a carico del consumatore finale.

Per garantire l'espletamento di queste nuove e complesse attività che comportano verifiche, ispezioni, campionamenti e controlli, la norma in esame prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvalga dell'ISPRA tramite apposita convenzione.

Tale disposizione non comporta effetti sulla spesa pubblica rispetto alla legislazione vigente, in quanto, come previsto dal citato comma 6, agli oneri derivanti dallo svolgimento di tali funzioni, originariamente svolte dall'Osservatorio e con la presente disposizione attribuite al Ministero dell'ambiente, si farà fronte con le somme versate dal Consorzio Nazionale Imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi all'entrata del bilancio dello Stato (capitolo 2592 PG 8). Tali importi vengono poi riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (capitolo 4111 PG 14, missione 18 programma 15), secondo la procedura prevista dalla normativa di contabilità pubblica.

In conclusione, le funzioni sono identiche a quelle originariamente svolte dall'Osservatorio e, di conseguenza, rimane immutata la previsione di spesa; del pari, i relativi oneri sono coperti dalle somme che i consorzi sono già obbligati a versare secondo quanto disposto dapprima nel d.lgs n. 22/97, successivamente nel d.lgs n. 152/2006.

Il comma 3 del presente articolo detta disposizioni anche in merito al personale che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, si trovi in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prevedendone la possibilità di inquadramento in questo Dicastero, su richiesta del personale interessato e previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici in cui opera il suddetto personale. Poiché ciò deve avvenire nell'ambito dei posti vacanti in dotazione organica e delle facoltà assunzionali, purché il passaggio non comporti un aumento del trattamento economico, non si determinano nuovi o maggiori oneri per il bilancio.

Analoghi caratteri di neutralità per la finanza pubblica si riscontrano nella disposizione che prevede l'aumento delle percentuali di conferimento degli incarichi dirigenziali ai non appartenenti ai ruoli unici dei dirigenti, alla luce del fatto che il comma 5 bis dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 richiamato dalla norma in esame precisa l'invarianza della dotazione effettiva complessiva

dell'amministrazione. Nello specifico, tale norma, limitatamente all'attuazione del DPCM del 10 luglio 2014 di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e comunque entro il 31 dicembre 2017, prevede l'innalzamento del limite previsto per il conferimento di incarichi dirigenziali al 30% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e al 20% di quella di seconda fascia in deroga alle soglie, rispettivamente, del 15% e del 10% previsti dal suddetto comma 5 bis dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001.

Il comma 4 dell'art. 29 del testo in esame modifica l'art. 199 del d.lgs. n. 152/2006, introducendo, al comma 12 del citato art. 199, l'onere per le regioni o le province delegate di pubblicare annualmente sui siti web tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti. Viene inoltre inserito il comma 12-bis, che elenca le informazioni la cui fruibilità deve essere garantita ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti.

Entrambe le disposizioni costituiscono strumento per garantire una maggiore semplificazione dei sistemi di comunicazione dei dati tra enti territoriali e Stato, favorendo l'efficienza dell'attività delle amministrazioni centrali e facilitando gli obblighi di comunicazione alla Commissione europea; pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo piuttosto favorire l'efficienza complessiva del servizio di gestione integrata dei rifiuti e, per tale via, ridurne i relativi costi.

**Al comma 6 si prevedono semplificazioni procedurali che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**

### **Articolo 30.**

La norma dispone che i produttori iniziali o altri detentori dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvedono direttamente al loro trattamento devono consegnarli unicamente ai soggetti ivi individuati.

Alla raccolta e al trasporto di tali rifiuti non si applica la disciplina di cui all'art. 266, comma 5, del citato decreto che prevede la non applicazione di alcuni obblighi alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **Articolo 31**

In base ai commi 1-7 del novellato articolo 306 bis, l'articolo prevede la possibilità di dare corso ad una proposta transattiva da parte del soggetto nei cui confronti il Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di Siti inquinati di Interesse Nazionale in base ai criteri specificamente indicati al comma 2.

Il Ministero dell'ambiente, con proprio decreto, può dichiarare ricevibile tale proposta su cui interviene la Conferenza dei Servizi cui partecipano gli enti territoriali coinvolti, sentita l'ISPRA e l'ISS, mediante deliberazione che viene comunicata al proponente per l'accettazione; successivamente, il citato Dicastero provvede a richiedere il parere dell'Avvocatura dello Stato, a seguito del quale lo schema di transazione viene adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ai sensi del comma 8 del citato art. 306 bis, tale decreto è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.

L'attività di predisposizione dello schema di transazione rientra nelle attribuzioni istituzionali dei soggetti pubblici coinvolti e viene posta in essere da questi ultimi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Inoltre la transazione, essendo vincolata ai criteri indicati al comma 2, risulta funzionale ad un pieno soddisfacimento delle esigenze di bonifica e riparazione del danno ambientale di Siti inquinati di interesse nazionale, con l'ulteriore vantaggio di accelerare i tempi per l'espletamento delle procedure previste dall'art. 18 della legge n.349/1986, dall'art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 e dalla Parte IV del Titolo V e dalla Parte VI del d.lgs. n. 152/2006.

Del pari, non solo non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ma si consente, mediante lo strumento della transazione, di evitare ove possibile la sostituzione in danno del soggetto responsabile che non provvede agli interventi richiesti; tale ultima procedura è resa vieppiù problematica dalla perdurante carenza di disponibilità di bilancio dell'amministrazione pubblica che dovrebbe provvedere ad anticipare le spese in argomento (specificamente sul capitolo 7509 "somme finalizzate al finanziamento anche in via anticipata di interventi urgenti di perimetrazione e messa in sicurezza, bonifica, disinquinamento e ripristino ambientale" iscritto sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

Il comma 9 del citato articolo 306 bis disciplina il caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione. Poiché in questo caso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può dichiarare risolto il contratto di transazione previa escussione delle garanzie finanziarie prestate e le somme eventualmente già

corrisposte dai contraenti sono trattenute dal Ministero in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per le attività indicate al comma 1 dell'articolo, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In forza delle prescrizioni indicate al comma 9, l'eventuale inadempimento da parte del soggetto interessato non pregiudica gli importi da lui dovuti *ab origine*, cioè quelli derivanti dai profili di responsabilità originari, come conferma il riferimento ai "maggiori" importi di cui le somme eventualmente già corrisposte costituiscono un acconto; pertanto non si determina un minor gettito per l'erario nel caso di inadempimento.

Il comma 9 dell'articolo in esame abroga l'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che già disciplinava gli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di uno o più siti di interesse nazionale, al fine della stipula di una o più transazioni globali, con una o più imprese interessate, pubbliche o private. Al riguardo, si evidenzia che l'ultimo comma del citato art. 2 già prevedeva una clausola di invarianza finanziaria sulla disciplina del danno ambientale, inserita anche nel presente articolo al comma 3.

### Articolo 32

L'articolo interviene sull'art. 205 del d.lgs. n. 152/2006 che disciplina il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale ottimale (ATO). Rispetto al testo originario del disegno di legge è stato soppresso il differimento di otto anni delle scadenze previste per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. In particolare, le modifiche previste dalla norma sono finalizzate:

- a prevedere che gli obiettivi di RD possono essere raggiunti a livello comunale, in alternativa all'ATO, se costituito;
- a applicare un'addizionale del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei Comuni che non hanno raggiunto le percentuali previste dal citato articolo 205. Tale norma non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli eventuali, maggiori costi a carico dei Comuni dovranno essere recuperati a carico dell'utenza per mezzo dei corrispondenti aumenti della Tari;
- a favorire la riduzione in fasce percentuali del suddetto tributo speciale per il conferimento in discarica in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD) fissato dalla normativa vigente;
- ad assumere come riferimento il livello di RD raggiunto nell'anno precedente ai fini della determinazione del predetto tributo;

- a definire un metodo standard regionale per calcolare e verificare la RD, i cui dati, trasmessi dai comuni, sono validati dall'ARPA.

La norma stabilisce che l'adeguamento alle percentuali di raccolta differenziata previste dalla vigente normativa deve avvenire entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'art. 3 della l. n. 549/1995 nell'istituire il tributo, oltre che stabilire, al comma 27, che esso è dovuto alle Regioni, prevede anche la sua destinazione che non attiene alla copertura dei costi del servizio.

Ai sensi del citato articolo, il tributo va in parte alle province e per il resto affluisce in un apposito fondo della regione destinato, tra gli altri, a favorire la minore produzione di rifiuti e le attività di recupero di materie prime e di energia, realizzare la bonifica dei suoli inquinati, finanziare le agenzie regionali per l'ambiente, istituire e provvedere alla manutenzione delle aree naturali protette.

Ai costi effettivi del servizio che il Comune trasla poi sulle utenze è aggiunto il tributo; pertanto, un aumento o diminuzione del tributo non incide sulla gestione delle discariche, tenuto conto, tra l'altro, che i gestori sono del resto solo sostituti d'imposta.

Il comma 29 della citata l. n. 549/1995 prevede che l'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione, entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo; l'art. 23 in esame nulla innova in merito, come pure sulla destinazione dell'addizionale prevista dall'art. 205 comma 3 octies del d.lgs. n. 152/2006.

Appare ridondante inserire una clausola finanziaria, atteso che si tratta di un tributo che viene già versato alle Regioni e che affluisce in un fondo destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione dei rifiuti previsti dai Piani regionali di cui all'art. 199 del d.lgs. n. 152/2006 e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Peraltro, il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata ha ripercussioni dirette sulla diminuzione del costo del servizio di gestione dei rifiuti; di conseguenza la riduzione dei rifiuti avviati allo smaltimento finale determinerà minori costi di gestione.

La posposizione del periodo temporale introdotta dall'articolo non è in contrasto con la normativa comunitaria, in quanto la direttiva n. 2008/98/CE non stabilisce obiettivi di raccolta differenziata. La disciplina comunitaria, come del resto recepita dall'art. 181 del d.lgs. n. 152/2006, prevede che le autorità competenti realizzino, entro il 2015, la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, nonché, ove possibile, per il legno, e adottino le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

- a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei

- domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;
- b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso.

### Articolo 33

La disposizione in esame prevede la facoltà da parte dei comuni delle isole minori di adottare un contributo di sbarco, fino a un massimo di 2,50 euro in alternativa all'imposta di soggiorno. A legislazione vigente, in alternativa alla predetta imposta possono istituire un'imposta di sbarco fino a un massimo di 1,5 euro. In casi limitati la disciplina proposta prevede possibili incremento del contributo fino a 5 euro.

Al riguardo, sotto l'aspetto strettamente di bilancio, non si ascrivono effetti finanziari trattandosi di una facoltà per il comune.

### Articolo 34

La norma interviene sulla destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti; non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi solo di un diverso riparto del gettito derivante dall'applicazione del tributo in argomento.

### Articolo 35

Le norma introdotta all'art. 35, modifica l'articolo 4, comma 40, della legge n. 549/1995. Questa, nel testo vigente, assoggetta al pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica, nella misura ridotta del 20 per cento, anche i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, nonché per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, così come per i fanghi anche palabili. Con la modifica in esame, viene precisato che la predetta tassa si applica nella misura ridotta in ogni caso a tutti gli impianti classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante incenerimento a terra.

La norma non determina effetti finanziari negativi.

### Articolo 36

L'art. 36, aggiunge la lettera e-bis all'art. 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevedendo che il comune nell'ambito della propria autonomia regolamentare, incentivando l'attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, possa prevedere delle riduzioni tariffarie in relazione alla quantità di rifiuti non prodotti. Si tratta di una facoltà demandata al Comune, pertanto tale attività potrà essere svolta in relazione alle proprie disponibilità di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri a carico degli stessi.

### Articolo 37

L'art. 37 autorizza il compostaggio aerobico individuale a utenze domestiche e non limitatamente ad alcuni residui.

La norma, aggiungendo il comma 19-bis all'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, prevede che alle utenze che utilizzano tale sistema si applichi una riduzione sulla tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani. Attraverso tale disposizione si intende incentivare la diffusione del compostaggio quale strumento di gestione dei rifiuti, in modo da massimizzare i benefici ambientali derivanti dal mancato conferimento di detti rifiuti al servizio pubblico di gestione nonché i costi associati alla gestione degli stessi.

Infatti, il compostaggio di comunità evita che i rifiuti organici siano raccolti in maniera separata dal gestore e trasportati per lunghe distanze fino ad un impianto di compostaggio o che vengano raccolti congiuntamente agli altri rifiuti per essere smaltiti in discarica, laddove non è attiva la raccolta differenziata della frazione organica. Nel primo caso, i benefici ambientali riguardano le mancate emissioni in atmosfera derivanti dalla raccolta e trasporto di detti rifiuti. Nel secondo caso, alle mancate emissioni della raccolta e trasporto si devono aggiungere le mancate emissioni di biogas che il conferimento dei rifiuti organici in discarica produrrebbe.

Per quanto riguarda il profilo finanziario, occorre ricordare che, a fronte della riduzione della tariffa di gestione dei rifiuti che il gestore accorda alle utenze che effettuano il compostaggio in esame, tale pratica determina una grande riduzione dei costi di gestione di detti rifiuti attualmente sostenuti dal gestore del servizio o dal comune. Infatti, il conferimento dei rifiuti organici agli impianti di compostaggio rappresenta una delle voci di costo maggiori dell'intero sistema di gestione dei rifiuti urbani (circa 100 euro a tonnellata); lo stesso vale per il conferimento dei rifiuti in discarica (circa 60 euro a tonnellata). Attualmente è prassi comune che l'utente che effettua il compostaggio domestico goda di una riduzione della tariffa. Questa è infatti stabilita dal comune o dal gestore in percentuale sulla quota variabile che

costituisce la tariffa di gestione, proprio al fine di incentivare gli utenti a tale pratica virtuosa. Tale riduzione della tariffa è quindi pienamente compensata dai risparmi che il gestore ottiene dal mancato conferimento dei rifiuti organici al sistema pubblico di gestione.

Peraltro, si può osservare come la norma in esame si limiti a formalizzare nel d.lgs. n. 152/2006 le iniziative già avviate, nella pratica, da molteplici comuni sul territorio nazionale.

Inoltre, viene inserito il comma 7-bis all'art. 214 del d.lgs. n. 152/2006 con il quale si prevede la possibilità di realizzare, a mezzo di denuncia di inizio attività (DIA), impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica di rifiuti biodegradabili di cucine, mense, mercati, da giardini e parchi, aventi una capacità di trattamento non eccedente le 80 tonnellate annuali e destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove detti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti convenzionati. Resta comunque fermo il rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica, nonché delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004.

Tale disposizione, attraverso la semplificazione autorizzativa dei piccoli impianti di compostaggio, è volta anch'essa a promuovere la diffusione del compostaggio domestico e di comunità sollevando il gestore del servizio dall'onere di gestire la frazione organica dei rifiuti urbani che rappresenta una delle maggiori voci di costo del servizio. Pertanto, non solo la norma non comporta nuovi e maggiori oneri alla finanza pubblica, ma potrebbe determinare altresì risparmi in termini di minori costi per il sistema pubblico di gestione. In ogni caso, all'ultimo comma è prevista apposita clausola di copertura finanziaria.

### **Articolo 38**

La disposizione contiene norme volte a favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici.

Al primo comma è prevista la facoltà per i Comuni di ridurre la tassa sui rifiuti; trattandosi di una norma non vincolante, non determina effetti negativi sugli equilibri di bilancio, potendo essere calibrata in funzione delle risorse disponibili.

Il comma 2 estende la disciplina sul compostaggio anche alle utenze non domestiche, senza effetti sulla finanza pubblica.

### **Articolo 39**

La disposizione disciplina in via sperimentale e su base volontaria, attraverso l'introduzione dell'art. 219-bis del d.lgs. 152/2006, l'avvio del

sistema sperimentale e su base volontaria del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro di birra e acqua minerale da parte di locali pubblici.

Con riferimento ai profili finanziari, si evidenzia che la stessa norma rinvia ad un decreto di natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la definizione di forme di incentivazione e le relative modalità operative della sperimentazione.

In ogni caso, il sistema del deposito cauzionale per le tipologie di rifiuti ivi indicate consente che le stesse escano dall'attuale circuito di gestione dei rifiuti con la conseguenza che quei costi di gestione non vengano più sostenuti dal soggetto pubblico. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; in ogni caso, all'ultimo comma è prevista apposita clausola di invarianza finanziaria.

#### Articolo 40

**La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.**

In particolare il comma 1, lettera a), capoverso 232-bis pone a carico dei comuni l'installazione di appositi raccoglitori per la sola raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.

Viene inoltre introdotto uno specifico divieto di abbandono sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi per i rifiuti di piccolissime dimensioni (cui sono da ricomprendere anche le gomme da masticare), prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da trenta a centocinquanta euro in caso di mancata osservanza della prescrizione, aumentata fino al doppio nel caso dei mozziconi.

La procedura di riassegnazione sul bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 50% dei proventi delle suddette sanzioni amministrative pecuniarie, nonché la destinazione del rimanente 50% ai comuni (da destinare alle finalità indicate nella medesima disposizione) non comporta nuovi o maggiori spese, in quanto l'entità di tali risorse è variabile, dipendendo dal gettito effettivo delle somme introitate che ne garantiscono la copertura finanziaria.

#### Articolo 41

Si modifica l'art. 40, comma 3 del d.lgs. n. 49/2014, prevedendo che i Sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) adottino per i pannelli fotovoltaici del comparto domestico e professionale, immessi a consumo successivamente alla data di entrata in vigore della legge, un sistema di garanzia finanziaria ed un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle disposte dal gestore dei

servizi energetici (GSE) nel Disciplinare tecnico adottato a dicembre del 2012 per il recupero e il riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita.

Tale disposizione ha l'obiettivo di garantire continuità disciplinare in un settore che già aveva visto una produzione normativa autonoma grazie al GSE e, comunque, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Articolo 42**

Tale disposizione è volta ad accelerare l'attuazione dell'art. 1, comma 667 della legge n. 147 del 2013 ("legge di stabilità 2014"), espressamente richiamato dalla norma in esame, volto a consentire ai comuni di attuare un effettivo modello di tariffa rifiuti, commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

Il citato comma 667 prevede l'emanazione (finora non avvenuta) di un regolamento ministeriale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di stabilità (ovvero entro il 1° luglio 2014) per fissare i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ovvero di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio.

Rispetto al comma 667 attualmente in vigore, la disposizione in commento prevede, in luogo del regolamento, l'emanazione di un decreto da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (fermo restando il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali), prorogandone il termine entro un anno dall'entrata in vigore della legge in esame.

Si introduce inoltre l'esplicita finalità di dare attuazione al principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti.

Tale disposizione non determina effetti finanziari negativi.

#### **Articolo 43**

La disposizione è volta a correggere i riferimenti alla lettera d-bis), nonché a inserire i commi 2, 3 e 4.

Per quanto riguarda la lettera d-bis), essa reca come unica modifica rispetto all'emendamento pregresso la correzione dei riferimenti normativi, citati in maniera erronea. Sul punto, tenuto conto che la direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio modifica e non abroga la direttiva 2006/66/CE, è stato necessario che quest'ultima fosse richiamata nel testo.

I commi 2 e 3 introducono una specifica disposizione volta definire le modalità per la riassegnazione dei proventi derivanti dalle tariffe previste

rispettivamente dall'art. 41, comma 5, del d.lgs. n. 49/2014 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e dall'art. 27, comma 5, del d.lgs. n. 188/2008 su pile accumulatori e relativi rifiuti.

La disposizione stabilisce che le somme derivanti dai proventi delle suddette tariffe, introitate dalla Tesoreria dello Stato, siano dalla stessa Tesoreria riassegnate su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che tale Dicastero provveda, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti la quota parte dei proventi relativi alla copertura degli oneri derivanti dalle rispettive attività.

La norma sulla riassegnazione è essenziale per portare a regime il sistema di gestione dei rifiuti nel settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), delle pile e degli accumulatori, con particolare riferimento alle attività di monitoraggio e di controllo.

L'assenza di apposita norma primaria sulla possibilità di riassegnazione al Ministero dell'ambiente delle somme che, a seguito dell'emanazione di specifici decreti interministeriali previsti dalle normative settoriali, saranno introitate dalla Tesoreria dello Stato a titolo di tariffa ha di fatto impedito, sino ad oggi, l'emanazione dei suddetti decreti, volti a stabilire l'ammontare delle tariffe a carico dei produttori sulla cui base dovrebbe essere da questi rimborsato il costo delle attività sostenute dalla pubblica amministrazione.

Tale incompletezza normativa, oltre a generare un vulnus nel sistema dei controlli, è stata oggetto anche di rilievi da parte della Commissione europea, da ultimo rappresentati dal Dipartimento delle Politiche Comunitarie con nota del 9 aprile 2014, nonché l'apertura di un EU-Pilot 3422/12/ENVI.

**Al comma 4 prevede disposizioni in materia di certificazione; non si rilevano effetti finanziari negativi.**

#### Articolo 44

**La disposizione, avendo carattere prettamente ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica.**

#### Articolo 45

La disposizione è volta a promuovere da parte delle Regioni misure economiche e incentivi secondo criteri e modalità automatiche progressive per i comuni nel caso di raggiungimento degli obiettivi minimi di riciclaggio dall'ordinamento europeo e nazionale, secondo i principi e le misure contemplate dal Programma Nazionale di prevenzione approvato da questo Ministero con decreto direttoriale del 7 ottobre 2013.

Tenuto conto che la modulazione della tariffa del servizio di igiene urbana a titolo di incentivo rappresenta una mera facoltà attribuita alle Regioni, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri sul bilancio statale.

La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di una mera facoltà posta in capo alle Regioni.

**Ai sensi del comma 3 prevede la facoltà di promuovere per le regioni, in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientali e di volontariato, i comitati e le scuole locali corsi di sensibilizzazione alla riduzione e riutilizzo del riciclo dei rifiuti; trattandosi di una mera facoltà, non si determinano effetti vincolanti sulla finanza pubblica.**

#### **Articolo 46**

Viene abrogato l'art. 6, comma 1, lett. p) del d.lgs. n. 36/2003 che prevede il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con un potere calorifico inferiore (PCI) che risulti superiore a 13.000 KJ/Kg.

Tale intervento è coerente con il diritto europeo - in quanto si tratta di un divieto non previsto nella direttiva 99/21/CE sulle discariche - e si pone altresì in armonia con l'evoluzione normativa che impone di conferire in discarica solo il rifiuto trattato, il cui potere calorifero può essere tale da rendere il rifiuto trattato non conferibile in discarica.

La norma non introduce nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

#### **Articolo 47**

**La norma prevede la predisposizione di un programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica; si tratta di disposizioni procedurali che non determinano effetti finanziari.**

#### **Articolo 48**

La norma, nel modificare l'art. 7 comma 1 let. b) del d.lgs. n. 36/2003, prevede che l'ISPRA individui, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore, i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario per collocare i rifiuti in discarica; pertanto non si determinano effetti sulla finanza pubblica.

#### **Articolo 49**

**Si tratta di una norma ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

#### **Articolo 50**

**Essendo una norma ordinamentale, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

### Articolo 51

L'art. 51 reca norme in materia di Autorità di bacino modificando al comma 2 l'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006

La versione vigente era volta a razionalizzare il sistema delle Autorità di bacino al fine di conseguire un'organica copertura dell'intero territorio nazionale. In particolare, in ciascun distretto idrografico si prevedeva l'istituzione di un'Autorità di bacino distrettuale, ente pubblico non economico, e conseguentemente una presenza in essi dei doverosi organi di indirizzo e di controllo.

Il legislatore aveva, altresì, previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare sentita la Conferenza Stato-regioni, fossero definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie, salvaguardando i livelli occupazionali e previa consultazione dei sindacati.

La decretazione prevista non è stata mai emanata e, per evitare un pericoloso vuoto organizzativo e gestionale, con successivi interventi (decreto legislativo n. 284 del 2006 e decreto legislativo n. 208 del 2008) il legislatore ha disposto (art. 170, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006) che «nelle more della costituzione dei distretti idrografici [...] e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 dell'articolo 63».

In esito alle predette vicende normative, permane tuttora l'incompleta articolazione dei bacini idrografici come individuati dalla legge n. 183 del 1989, di cui di seguito si dà elencazione:

bacini nazionali:

- Adige;
- Alto Adriatico;
- Arno;
- distretto pilota del Serchio, comprendente il bacino idrografico del Serchio;
- Tevere;
- Liri-Garigliano;
- Volturno.

Ad essi si aggiungono svariate decine di bacini di livello interregionale e regionale.

In particolare per ciascuno dei bacini «nazionali» risulta, allo stato, operativa un'Autorità di bacino, con i seguenti organi:

- a) comitato istituzionale;
- b) comitato tecnico;
- c) segretario generale e sua segreteria tecnico-operativa.

Il descritto contesto organizzativo nazionale (peraltro in una situazione di prolungata *prorogatio*) appare ancor più critico alla luce della nota del 26 marzo 2012, con cui la Commissione europea ha notificato all'Italia un parere motivato (C(2012)1676) nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/4680, riguardante la non corretta trasposizione della direttiva 2000/60/CE in materia di acque, per la quale l'Italia era stata messa in mora già nel 2010.

Nel suddetto parere si ribadisce che le argomentazioni fornite al riguardo dalle autorità italiane e le modifiche apportate a tal fine alla legislazione nazionale non sono sufficienti. È stato, dunque, chiesto all'Italia il pieno rispetto della direttiva, con particolare riferimento ai piani di gestione dei distretti idrografici e al loro aggiornamento, a un miglior monitoraggio della qualità delle acque e alla riproduzione su mappe dei livelli di qualità nei corpi idrici sotterranei.

Pertanto, è necessario assicurare al più presto in Italia una *governance* che, ferme restando le prerogative dei vari livelli di governo e le funzionalità tecniche in capo alle Autorità di distretto, consenta di coprire l'intero territorio nazionale, rendendo più efficiente il modello organizzativo.

tal fine, al comma 5, di modifica dell'articolo 64 del d. lgs. 152 del 2006, viene ridotto da 8 a 7 il numero dei distretti idrografici ivi previsti:

- a) distretto idrografico delle Alpi orientali;
- b) distretto idrografico del Fiume Po;
- c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale;
- d) distretto idrografico dell'Appennino centrale;
- e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale;
- f) distretto idrografico della Sardegna;
- g) distretto idrografico della Sicilia.

Dall'elenco viene espunto il distretto idrografico pilota del fiume Serchio ed inserito nel distretto dell'Appennino settentrionale; ne viene mantenuta la sola sede operativa, con finalità di presidio del territorio e pianificazione, con un conseguente risparmio di costi.

Al riguardo, si evidenzia che l'edificio sede dell'Autorità di bacino a Lucca, ristrutturato completamente a decorrere dal 1996 ad opera del Ministero dei lavori Pubblici Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana, è stato assegnato in uso governativo alla citata Autorità da parte del Ministero delle Finanze – Direzione Generale del Demanio, in base al verbale di consegna del 07/11/1992. Pertanto, trattandosi di uno stabile

demaniale non viene pagato alcun canone di affitto e gli unici costi attualmente sostenuti sono solo quelli “vivi” di apertura dell’immobile.

Al fine di assicurare l’invarianza della spesa rispetto all’architettura delineata dal decreto legislativo n. 152 del 2006, è confermato che ciascun distretto è presidiato da un’Autorità di bacino distrettuale, ente pubblico non economico. Sono organi dell’Autorità di bacino: la conferenza istituzionale permanente (comma 5), il segretario generale (comma 7), la conferenza operativa (comma 9), la segreteria tecnica operativa e il collegio dei revisori dei conti.

Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare sentita la Conferenza Stato-regioni, vengono disciplinate le modalità per l’attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse strumentali e finanziarie, salvaguardando i livelli occupazionali delle Autorità di cui alla legge n. 183 del 1989, previa consultazione dei sindacati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

La norma in esame definisce il numero dei segretari generali in sette, nonché ribadisce il doppio livello di indirizzo, «politico» e tecnico-operativo, attribuiti dalla norma in esame, rispettivamente, alla conferenza istituzionale e alla conferenza operativa.

In particolare, il comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. n. 152/2006 come ora novellato prevede che i dipendenti trasferiti alle Autorità di bacino distrettuale ai sensi di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri mantengano l’inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento.

Conseguentemente la revisione della *governance* non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; piuttosto, potrebbero essere conseguite economie di scala in fase gestionale, stante la diminuita parcellizzazione delle competenze.

Al comma 2 è previsto che l’Autorità di bacino distrettuale esercita il coordinamento di cui al presente articolo; il Ministero dell’ambiente assume le funzioni di indirizzo della citata Autorità e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali, anche avvalendosi dell’ISPRA. Si tratta di una facoltà che non determina nuovi o maggiori oneri finanziari, rientrando nell’attività istituzionale del predetto Istituto, che verrà eventualmente svolta ad invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali.

Al riguardo si dettaglia che già a legislazione vigente il finanziamento delle Autorità nazionali è a carico di appositi capitoli del bilancio del Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, come di seguito rappresentato:

CAP	Denominazione	Stanziamiento 2014
3011	Trattamento economico da corrispondere al personale in servizio presso le autorità di bacino nazionali, al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive e degli oneri sociali a carico dell'amministrazione	€ 10.575.306
3012	Compensi per lavoro straordinario da corrispondere al personale in servizio presso le autorità di bacino di rilievo nazionale	€ 134.919
3013	Spese per il trattamento economico dei segretari generali delle autorità di bacino di rilievo nazionale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive e degli oneri sociali a carico dell'amministrazione	€ 725.105
3014	Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sul trattamento economico dei segretari generali e dei dipendenti in servizio presso le autorità di bacino nazionali	€ 998.800
3015	Oneri sociali a carico dell'amministrazione sul trattamento economico corrisposto ai segretari generali ed ai dipendenti in servizio presso le autorità di bacino nazionali	€ 3.257.234
3017	Somma occorrente per la concessione di buoni pasto al personale in servizio presso le autorità di bacino di rilievo nazionale	€ 175.100
3071/5	Spese per missioni per il personale in servizio presso le autorità di bacino nazionali	€ 1.239
3071/18	Spese per il funzionamento delle autorità di bacino di rilievo nazionale, comprese quelle di rappresentanza, le locazioni dei locali e le relative opere di sistemazione logistica e funzionale	€ 471.226
3084/1	Spese per i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso spese di viaggio dei componenti del Comitato nazionale per la difesa del suolo, dei comitati tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché dei rappresentanti statali presso i comitati tecnici dei bacini interregionali e regionali	0
TOTALE		€ 16.338.929

Il comma 7 prevede una modifica dell'articolo 119 del decreto legislativo 152 del 2006, al quale viene aggiunto un nuovo comma, che prevede che mediante accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni vengano definite:

- la quota parte del gettito complessivo (introitato dalle regioni) derivante dai canoni di concessione del demanio idrico;
- le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del principio "chi inquina paga" di cui al comma 1 dell'art. 119 del d.lgs. n. 152/2006 e, in particolare, quelle derivanti dal recupero dei costi ambientali e delle risorse da destinare al finanziamento delle misure e delle funzioni previste dall'art. 116 e delle funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 152/2006.

L'intento è quello di definire e rendere immediatamente applicabile l'introduzione di una addizionale di costo dell'acqua - sia nei canoni idrici demaniali che nelle tariffe dei servizi idrici - che vada interamente devoluta a finanziare i programmi previsti dall'art. 116 del d.lgs. n. 152/2006, nonché l'espletamento delle funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di Bacino dall'art. 71 del d.lgs. n. 152/2006.

Tale disposizione, peraltro priva di carattere prescrittivo, non comporta aggravii finanziari sul bilancio dello Stato; la quantificazione delle quote da destinare alle suddette funzioni, demandata alla stipula degli accordi di programma, non incide sul gettito complessivo delle entrate derivanti dalle concessioni del demanio idrico, nonché conseguenti dall'applicazione del principio "chi inquina paga".

Inoltre, la norma in esame sembra inserirsi nel contesto di implementazione della direttiva 2000/60 (Direttiva Quadro Acque - DQA), che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, con l'intento di dare attuazione al principio comunitario della copertura dei costi degli utilizzi idrici, compresi i costi ambientali e della risorsa, sancito dall'art. 9 della direttiva stessa.

Infatti, il citato articolo 9 - recupero dei costi relativi ai servizi idrici - stabilisce che *"gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga»"*. La DQA afferma la necessità di integrare le politiche ambientali sulle acque con una approfondita analisi economica, ritenendo questa uno degli strumenti fondamentali per agevolare un utilizzo idrico sostenibile.

Peraltro, l'attuazione dell'art. 9 della DQA è un pre requisito necessario per l'accesso ai fondi comunitari nel settore idrico, rappresentando un criterio

di condizionalità ex ante della nuova programmazione dei fondi europei nel contesto della politica di coesione 2014 - 2020.

Nel merito, occorre evidenziare che la Commissione Europea, in particolare il gruppo di lavoro comunitario WATECO istituito a livello comunitario per l'implementazione della Direttiva 2000/60, definisce:

- A. costi ambientali: costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione dei terreni produttivi);
- B. costi della risorsa: costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee).

La determinazione dei costi ambientali e della risorsa e la loro internalizzazione per il recupero dei costi dei servizi idrici richiede che sussistano i seguenti fattori: studi approfonditi; analisi di dettaglio sugli impatti ambientali dello sfruttamento delle risorse, sulla scarsità della stessa e le funzioni ambientali che può svolgere; adozione di una metodologia di calcolo dei costi da computare; adozione di criteri razionali per la scelta delle funzioni ambientali che si vogliono garantire e di quelle che si vogliono sacrificare e per l'allocazione sulla società dei costi e benefici sottesi (chi paga cosa e perché, principio di "chi inquina paga").

Per determinare i costi opportunità, ovvero i cd costi alternativi, è richiesta una conoscenza di tutte le alternative possibili di sfruttamento della risorsa (dagli usi cd. economici a quelli ambientali) e i diversi vantaggi o svantaggi che conseguono ad una determinata scelta.

La loro identificazione e quantificazione si inserisce nell'ambito dell'analisi economica che è parte integrante del piano di gestione di distretto idrografico.

Occorre altresì evidenziare che nella fase di programmazione 2007 – 2013, poiché le Autorità di bacino hanno avuto difficoltà nella determinazioni di tali costi in assenza di indicazioni metodologiche omogenee, si è ritenuto opportuno prevedere l'introduzione di una metodologia nazionale.

In ragione di ciò, è stato assegnato al Ministero dell'Ambiente, ai sensi all'art. 1 comma 1 lettera d) del DPCM 20 luglio 2012, il compito di definire *“i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori d'impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività in attuazione del principio del recupero integrale del costo del servizio e del principio «chi inquina paga»”*.

Inoltre, le criticità manifestatesi in assenza di chiari criteri per la determinazione dei citati costi sono state evidenziate, nell'ambito della

valutazione dei piani di gestione, dalla Commissione Europea nella nota Prot. ENV C.I/PG/ek del 26/07/2013 e nell'incontro bilaterale tenutosi a Bruxelles il 24 settembre 2013.

Poiché, come già accennato sopra, l'attuazione dell'art. 9 della DQA rappresenta un criterio di condizionalità ex ante della nuova programmazione dei fondi europei nel contesto della politica di Coesione 2014 – 2020, il MATTM, le Regioni e le Autorità di bacino, concordemente con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica hanno presentato alla Commissione Europea un piano di azione, che sarà parte integrante dell'Accordo di Partenariato per la politica di coesione 2014 – 2020, in cui il MATTM si impegna a emanare le citate linee guida al massimo entro gennaio 2015.

Per sopperire a tali criticità, nel novembre del 2013 è stato istituito un gruppo di lavoro Nazionale coordinato dal MATTM – Direzione Generale della tutela del territorio e delle risorse idriche (DG TRI) e composto da rappresentanti del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il settore idrico, delle Regioni, delle Autorità di Bacino e dell'Istituto superiore di ricerca ambientale (ISPRA). Nel luglio di quest'anno, il gruppo di lavoro ha predisposto uno schema di linee guida.

La D.G.TRI, con nota n. 21048/TRI del 30 luglio 2014,, ha trasmesso la proposta di linee guida e l'allegato tecnico alle Regioni, alle Province Autonome e alle Autorità di Bacino, ai fini della consultazione, condivisione e acquisizione di eventuali osservazioni e rilievi da presentare entro il 15 settembre 2014.

Acquisite le osservazioni, la competente Direzione del Ministero dell'Ambiente sta curando le fasi procedurali per l'adozione delle linee guida.

Con riferimento alla quota parte delle entrate derivanti dai canoni di concessione, si rappresenta che il rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua, la determinazione del canone di concessione e i relativi introiti sono di competenza regionale.

Tra l'altro, il canone di concessione, in assenza dei criteri di normalizzazione che dovrebbero essere indicati dal decreto di cui all'art. 154, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, è determinato in termini assoluti e gli eventuali aumenti sono differenti da regione a regione.

In merito al recupero dei costi ambientali e della risorsa da considerare nei canoni di concessione, sulla base dell'emanando regolamento recante linee guida per la determinazione dei costi ambientali e della risorsa, la determinazione dei costi ambientali e della risorsa va effettuata, nell'ambito dell'analisi economica prevista dall'art. 9 della direttiva 2000/60/CE nella fase di aggiornamento, in corso, dei piani di gestione di distretto idrografico.

In assenza dell'analisi economica e dei criteri di cui alle linee guida, tenuto conto della natura incerta ed estimativa di tali costi, la determinazione degli stessi non può essere all'attualità stimata e di conseguenza non è possibile individuare le maggiori entrate conseguenti al loro recupero. Inoltre, la mera identificazione dei costi ambientali e della risorsa e la loro quantificazione non si traduce automaticamente in un aumento del canone di concessione; infatti, la stessa direttiva 2000/60/CE subordina il recupero di tali costi alla sostenibilità economica e sociale della loro internalizzazione, identificazione, quantificazione e valutazione che avviene proprio nell'ambito dell'analisi economica dei piani di gestione.

Trattandosi in ogni caso di una mera facoltà attribuita alle regioni, dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi.

Al comma 10 si interviene sull'articolo 117 del Codice in materia di mitigazione del rischio idrogeologico si tratta di mere disposizioni programmatiche e organizzative e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri finanziari intendendosi che le attività connesse sono svolte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, ferme restando eventuali ipotesi di rifinanziamento per le quali si provvederà con specifiche coperture finanziarie.

#### Articolo 52

L'autorizzazione di spesa richiamata nell'art. 52, comma 2, "di cui all'art. 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 presenta le necessarie disponibilità per l'anno 2016 tali da non compromettere gli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul medesimo fondo.

#### Articolo 53

Si tratta di una norma programmatica che non determina effetti finanziari.

#### Articolo 54

Si tratta di una norma a carattere ordinamentale in materia edilizia e di silenzio assenso ai fini di tutela dell'assetto idrogeologico, che non determina pertanto nuovi o maggiori spese in quanto l'esercizio delle nuove competenze da parte delle amministrazioni interessate avverrà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

### Articolo 55

La norma istituisce un fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, cui affluiscono le risorse assegnate con delibera CIPE 32/2015 del 20 febbraio 2015 secondo le tempistiche ivi previste, nonché le risorse imputate a diverso titolo.

Il funzionamento del fondo è disciplinato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Mattm.

### Articolo 56

La disposizione in esame prevede l'attribuzione di un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per gli interventi di bonifica dell'amianto nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Viene previsto un limite di spesa annuo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 che rappresenta l'onere per l'attuazione della disposizione in esame, che sarà rispettato considerato che viene assicurato il monitoraggio della fruizione del credito in esame mediante l'attuazione delle disposizioni applicative di cui al comma 4 secondo cui il Ministero dell'Ambiente, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse stanziare, determina l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi.

### Articolo 57

La norma attribuisce ai comuni con più di 20.000 abitanti compiti in materia di valutazioni di incidenza di alcuni interventi minori. Attualmente le valutazioni di incidenza sono effettuate solo dalle regioni; pertanto, l'art. 41 serve ad ampliare le possibilità di effettuazione solo di alcuni tipi di valutazioni d'incidenza, nei campi espressamente elencati dal medesimo articolo. Si tratta, di massima, di compiti afferenti alle valutazioni comunali in ambito urbanistico, che pertanto possono essere svolti dagli enti locali indicati nella norma ad invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente, senza effetti sulla finanza pubblica.

Ad ogni buon conto, si segnala che lo stesso art. 57 fa "salva la facoltà delle Regioni e delle Province autonome di riservarsi, con apposita norma, la competenza esclusiva" delle funzioni di valutazione di incidenza ivi elencate come trasferibili ai Comuni.

### Articolo 58

L'art. 58 istituisce un Fondo di garanzia delle opere idriche e tariffa sociale per il servizio idrico integrato, alimentato da una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato opportunamente definita, anche al fine della copertura dei costi di gestione, dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico.

Tale componente tariffaria verrà dimensionata sulla base della capienza e del profilo temporale atteso di utilizzo del Fondo, nonché definendo un obiettivo di messa in regime dello stesso; nella fase di avviamento, il Fondo potrà erogare garanzie in funzione della sua progressiva capienza.

I criteri di utilizzo del Fondo, che verranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono finalizzati a favorire gli investimenti, a garantire un'offerta di servizio più efficiente ed economica, a evitare le pesanti sanzioni relative alle procedure di infrazione europee nei confronti dell'Italia per mancato o non corretto adeguamento (nei termini e nei tempi previsti dalla direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane) dei sistemi di raccolta e trattamento degli scarichi e, infine, a contenere l'impatto di altri oneri, anche futuri, che altrimenti graverebbero sull'utenza. Pertanto, la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

**Il comma 4 prevede obblighi informativi a carico dell'Autorità dell'energia elettrica e del gas e del sistema idrico, che non determinano nuovi o maggiori oneri finanziari.**

#### **Articolo 59**

L'articolo disciplina i contratti di fiume, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata al fine di perseguire la tutela e la corretta gestione delle risorse idriche e dei territori fluviali.

Il carattere programmatico e promozionale della norma esclude che essa abbia un impatto sulla finanza pubblica.

#### **Articolo 60**

La disposizione, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato che versano in condizioni economico sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acque necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali.

Al fine di assicurare la copertura degli oneri, l'Autorità definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni.

Poiché le disposizioni in argomento sono volte a rimodulare gli importi tariffari relativi al servizio idrico tra gli utenti di detto servizio, non sussistono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il comma 3 prevede semplificazioni sui registri di carico e scarico che non determinano effetti finanziari negativi**

#### **Articolo 61**

**La norma prevede disposizioni sul contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato che dovranno essere poste in essere dall’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico.**

**Tali attività sono svolte con le risorse strumentali, finanziarie e umane previste a legislazione vigente.**

#### **Articolo 62**

La disposizione non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica. La norma specifica la destinazione d’uso dei sovracani riportandola all’interno delle finalità di sviluppo della legge 27 dicembre 1953, n. 959 istitutiva dei bacini imbriferi montani (BIM), che prevede l’impiego del sovracano esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato. La norma modificata prevedeva genericamente l’impiego dei sovra canoni BIM per la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni.

Il sovracano ha lo scopo di ricompensare in termini economici le zone montane e i Comuni interessati dalla presenza di grandi derivazioni idroelettriche che comportano lo sfruttamento o addirittura la sottrazione di risorsa idrica con modificazioni talvolta sostanziali al clima, all’ambiente e all’economia della montagna.

A normativa vigente, per effetto dell’ultimo decreto direttoriale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 novembre 2013, in relazione al biennio 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2015, il sovracano annuo per i bacini imbriferi montani è dovuto nella misura di 22,88 euro per Kw per gli impianti con potenza nominale media superiore a 3.000 Kw (da considerarsi di grande derivazione ai sensi dell’art. 6, comma 2, let. A) del r.d. n. 1775 del 1933). In tale quadro, si ritiene che il comma 1 possa comportare maggiori entrate per i consorzi dei comuni dei bacini imbriferi montani, anche se non sono comunque quantificabili, in quanto agli impianti superiori a 200 Kw prevede che si applichi il sovra canone nella misura prevista per le concessioni di grandi derivazioni elettriche.

Il comma 2 dell’art. 45 riguarda le finalità delle entrate ascrivibili ai sovracani di cui sopra, da destinarsi ai consorzi, ai sensi della legge n. 959 del 1953, a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni,

nonché per la realizzazione di opere di sistemazione montana che non sino di competenza dello Stato.

La l. n. 959/1953 prevede la costituzione di consorzi tra i Comuni per la gestione delle entrate dovute al sovra canone, versato dai concessionari di derivazioni d'acqua pubblica per la produzione di forza motrice le cui opere di presa ricadano all'interno del bacino imbrifero.

Appartengono al Bacino Imbrifero Montano (BIM) i Comuni ricompresi, in tutto o in parte, in una apposita delimitazione di bacino approvata dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio (a suo tempo dal Ministero dei Lavori Pubblici). In forza della l. n. 925/1980 l'aggiornamento dei sovracani è biennale sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita.

Con i commi 2 si interviene sulla decorrenza del sovracanone dovuto ai comuni per gli impianti idroelettrici collocati nei bacini imbriferi montani.

Al comma 3, si precisa che i sovracani idroelettrici sono comunque dovuti, anche se non funzionali alla prosecuzione di interventi infrastrutturali

Dalla disposizione non discendono effetti finanziari negativi..

### Articolo 63

Avendo tale norma profili prettamente ordinamentali, non sussistono ricadute sulla finanza pubblica.

### Articolo 64

Ancorché nell'articolo venga citata la l. n. 36/2001 (legge quadro in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) la disposizione in esame non impatta sulle competenze specifiche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'art. 47, infatti, si limita a disciplinare modalità procedurali riferite alle autorizzazioni di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici di cui al Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259/2003) che ricadono nella competenza del Ministero dello sviluppo economico.

In ogni caso, tale norma non introduce alcuna nuova o maggiore spesa a carico della finanza pubblica, poiché gli oneri relativi ai procedimenti autorizzatori sono determinati sulla base di un tariffario la cui elaborazione è demandata ad un decreto ministeriale previa stima dei relativi oneri.

### Articolo 65

L'emendamento approvato costituisce una mediazione, sostenibile a livello ordinamentale, tra l'esigenza del corretto scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura e quella di garantire la sostenibilità di tale smaltimento nei sistemi di depurazione comunali. Il punto di caduta è

rimesso, entro precisi limiti che segnatamente riguardano peculiari terreni montani o collinari, alla valutazione dell'ente di governo dell'ambito e del gestore d'ambito in ordine alla mancanza di criticità nel sistema di depurazione.

In quanto tale la disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica; inoltre, è compatibile con la normativa europea in materia.

### Articolo 66

La norma dispone che i Comuni possano individuare appositi spazi presso i centri di raccolta previsti dal d.lgs. n. 152/2006, per l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionamenti direttamente idonei al riutilizzo.

Con ciò si intende favorire il riutilizzo dei beni che, pur se ancora idonei a soddisfare l'interesse per il quale sono stati progettati e messi in commercio, il proprietario intende disfarsi.

Per intercettare tali beni e impedire che finiscano nel ciclo dei rifiuti, la norma prevede che presso i centri di raccolta dei rifiuti urbani siano individuate aree dove gli stessi possono essere esposti per lo scambio tra cittadini.

Trattandosi di una mera facoltà, l'eventuale individuazione dei soggetti e delle risorse con cui fare fronte alle previsioni contenute nell'articolo sarà effettuata nei limiti delle risorse disponibili; pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Articolo 67

Il combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'art. 67 esclude la possibilità di nuovi costi per la finanza pubblica legati al funzionamento del Comitato per il capitale naturale. Al riguardo, nel rappresentare che la partecipazione al Comitato ai sensi del comma 3 della disposizione è svolta a titolo gratuito (escludendo espressamente qualsiasi compenso o rimborso di spese a qualsiasi titolo richiesti), per quanto riguarda le altre spese di natura logistica e amministrativa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come specificato al comma 5 della disposizione in esame.

In particolare, ferma restando l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il personale in ragione di quanto previsto al citato comma 3, i soli costi da considerare sono quelli di funzionamento (per cancelleria, locali, canoni ecc.) che saranno assorbiti nell'ambito degli stanziamenti sui pertinenti piani gestionali del capitolo 1381 "Spese per acquisto di beni e servizi" del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (individuati in base alla tipologia di spesa), già previsti a legislazione vigente.

Per gli stessi motivi, anche per le attività di cui al comma 4 - inerenti la definizione schemi di riferimento per la contabilità ambientale da diffondere presso gli enti locali - non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, trattandosi dei fabbisogni di "esercizio" che riguardano l'impiego di unità già in forza al Dicastero, le relative spese saranno ricomprese nel più ampio quadro dei costi di funzionamento degli uffici interessati.

### Articolo 68

L'articolo istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e di quelli ambientalmente favorevoli.

La finalità della norma è quella di canalizzare le misure di sostegno economico a favori di interventi, iniziative e beni ambientalmente sostenibili attraverso un apposito catalogo dei citati sussidi.

Le attività di raccolta delle informazioni necessarie alla predisposizione del Catalogo -che coinvolgono diverse istituzioni ed enti - avvengono senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica: peraltro, si tratta in ogni caso di dati già in possesso dei soggetti interessati.

La clausola di invarianza degli oneri rispetto alla normativa vigente copre anche le operazioni a carico del Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare sia a monte (predisposizione di uno schema di raccolta delle informazioni) che a valle (realizzazione del Catalogo e relazione sui relativi aggiornamenti).

### Articolo 69

L'articolo modifica l'art. 40, comma 8, del D.L. n. 201 del 2011.

La norma riguarda la gestione di alcune tipologie di rifiuti pericolosi, attinenti ad attività professionali a ridotto impatto ambientale (rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, quali aghi, siringhe e oggetti taglienti usati).

In particolare, la nuova disposizione differisce rispetto al precedente testo per alcune semplificazioni di tipo formale (menzione dei codici ATECO piuttosto che descrizione delle attività coinvolte), possibilità per gli esercenti di conservare i formulari - oltre che presso la propria sede - anche presso associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse.

I destinatari di tale disposizione sono, in particolare le imprese agricole nonché gli esercenti le seguenti attività: ATECO 96.02.01 - servizi

dei saloni di barbiere e parrucchiere, 96.02.02 - servizi degli istituti di bellezza, e 96.09.02 - attività di tatuaggio e piercing.

La disciplina semplificatoria inerente le modalità di trasporto di tali tipologie di rifiuti resta inalterata e abilita al trasporto in conto proprio dei rifiuti pericolosi prodotti da tali attività, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, ad un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento.

Inoltre, la disposizione prevede, diversamente dalla formulazione dell'art. 40, l'adesione, da parte dei soggetti ricadenti nei suddetti Codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali, e assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Con riferimento alla disciplina di cui all'art. 35 della Direttiva 2008/98/CE, si osserva che il primo paragrafo di tale norma prevede l'obbligo di tenuta, con riferimento ai rifiuti pericolosi, di un registro cronologico in cui sono indicati la quantità, natura, origine dei rifiuti nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza della raccolta, il mezzo di trasporto e il metodo di trattamento previsti.

Il formulario di cui all'art. 193 del d.lgs. 152/2006, cui sono comunque obbligati i soggetti destinatari della norma in esame, deve menzionare almeno i seguenti elementi:

- a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'istradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

Pertanto, la disposizione in argomento non pare in contrasto con l'art. 35 della Direttiva 2008/98/CE dal momento che vi è una forma di rendicontazione in ordine cronologico che dia conto degli elementi richiesti dal citato art. 35.

La norma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto, peraltro, che l'attività di smaltimento dei rifiuti in esame è stata già disciplinata dall'art. 40, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

### **Articolo 70**

La disposizione in esame pone un tema strategico di rilevanza fondamentale, in quanto l'approccio innovativo ad essa sotteso si fonda sulla identificazione di tipologie di ecosistemi di riferimento (boschi, acque, montagne, ecc.) da tutelare attraverso la valorizzazione dei benefici che da questi possono derivare per la collettività. Si parte cioè dai beni offerti in natura dalla biodiversità e si sviluppano politiche e misure in grado di

promuovere specifici servizi ecosistemici (cibo, risorse idriche, materie prime, ecc.) fruibili per la collettività.

La molteplicità dei servizi offerti da uno stesso ecosistema richiederà, in sede di esercizio della delega, l'individuazione di criteri valutativi per la quantificazione e la valorizzazione, attraverso meccanismi basati su incentivi e strumenti di mercato.

La filosofia che accompagna la disposizione guarda al bene ambientale come risorsa da cui deriva una utilità collettiva, da incentivare senza gravare sulla finanza pubblica, ma recuperando le risorse necessarie dal mercato. In particolare, il meccanismo dei PES (*Payment for Ecosystem Services*) si basa sulla creazione di convenienze economiche per gli operatori che potenzialmente possono offrire, mantenere o valorizzare specifici servizi ecosistemici, tali da spingerli verso l'adesione volontaria ai meccanismi di incentivazione proposti dalle istituzioni, riallineando in tal modo l'interesse pubblico con quello privato.

Pertanto, anche tenuto conto che la norma di delega non comporta un immediato effetto operativo, si evidenzia che la disposizione non implica oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; trattandosi di una delega, la disponibilità delle risorse necessarie sarà considerata al momento dell'emanazione dei decreti attuativi, che comunque dovranno essere corredati da apposita relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria degli stessi.

#### Articolo 71

La norma prevede l'istituzione di aree “*oil free*”, nelle quali l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati sia progressivamente sostituito con l'impiego di energie da fonti rinnovabili.

La facoltà attribuita alle Regioni e alle Province autonome di assicurare linee di sostegno finanziario alle attività previste sarà esercitata compatibilmente con gli equilibri finanziari delle amministrazioni interessate, nonché nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

#### Articolo 72

La norma prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con gli altri Ministeri individuati, promuova la costituzione della strategia nazionale delle “*green communities*”.

Il carattere programmatico e promozionale della norma esclude che essa abbia un impatto sulla finanza pubblica, dovendo in ogni caso i compiti istituzionali assegnati dall'emendamento essere esercitati compatibilmente con le dotazioni di bilancio esistenti.

### Articolo 73

La norma, concernente gli impianti termici civili alimentati da gas combustibili, prevede che agli impianti termici civili alimentati da gas combustibili rientranti nel campo di applicazione della norma UNI 11528 non si applica la disciplina in materia di requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici civili, di cui alla parte II dell'allegato IX alla parte quinta del Codice ambientale (D. Lgs. 152/2006), fatta eccezione per le disposizioni di cui al numero 5 (relative agli "apparecchi indicatori") del medesimo allegato.

### Articolo 74

La norma integra il Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità (DPR 327/2001) disponendo che i beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico. Al riguardo, avendo carattere prettamente ordinamentale, non determina effetti finanziari.

### Articolo 75

La disposizione prevede una rivalutazione con cadenza triennali dei diritti speciali di prelievo da porre a carico dei soggetti tenuti a adempiere ad obblighi in materia di importazione o esportazione e di detenzione di esemplari di specie selvatiche rare o in via di estinzione sulla base della normativa recata dalla Convenzione CITES ratificata dall'Italia nel 1975.

### Articolo 76

Si tratta di una proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di inquinamento acustico. Trattandosi di una disposizione a carattere ordinamentale, non si determinano effetti finanziari.

### Articolo 77

La norma, concernente aspetti prettamente processualistici di regolazione dei rapporti obbligatori tra privati, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Articolo 78

La norma, modificando l'articolo 5 – bis, comma 2, lettere c) e d), della legge 28 gennaio 1994, n.84, relativa alla modifica dei criteri previsti per la creazione delle strutture di contenimento dei materiali dragati negli

ambiti portuali, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Articolo 79

La norma presenta una clausola di salvaguardia nei confronti delle autonomie speciali, prevedendo che le disposizioni contenute nel testo in esame vengano applicate in tali enti territoriali compatibilmente con le norme dei rispettivi Statuti e con le relative norme di attuazione.

Avendo carattere ordinamentale, la **disposizione** non comporta effetti finanziari sulla finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e con gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge n. 108 del 1998, ha avuto esito

POSITIVO  NEGATIVO  
Il Ragioniere Generale della Provincia di ...  
22 DIC. 2015

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori .....	105
7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	105

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07276 Barbanti: Utilizzo delle risorse del Fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie alimentato dagli importi depositati su conti correnti e rapporti bancari definiti « dormienti » .....	106
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	108
5-07277 Pesco: Annullamento dei carichi di riscossione iscritti a ruolo a seguito della decorrenza dei termini per la definizione della relativa procedura e trattamento dei ruoli prescritti o decaduti .....	106
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	109
5-07278 Paglia: Diversità di trattamento in relazione alla riduzione del valore di obbligazioni subordinate emesse dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio .....	107
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	110

#### INTERROGAZIONI:

5-07057 Pesco: Saldo tra pagamenti e incassi pagato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel 2015 e nel 2016 in relazione agli <i>interest rate swap</i> di <i>duration</i> .....	107
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	107

#### RISOLUZIONI

*Martedì 22 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico ZANETTI.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Sull'ordine dei lavori.**

Maurizio BERNARDO, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione dell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di proce-

dere, dapprima, all'esame della risoluzione n. 7-00553, quindi allo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno e alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

**7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 28 ottobre scorso.

Alessandro PAGANO (AP) auspica che il Governo esprima il suo orientamento rispetto alla risoluzione in discussione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI assume l'impegno a definire, entro il prossimo mese di gennaio, una soluzione in merito alla tematica affrontata dall'atto di indirizzo.

Alessandro PAGANO (AP) esprime soddisfazione per l'impegno assunto dal Sottosegretario.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Martedì 22 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico ZANETTI.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-07276 Barbanti: Utilizzo delle risorse del Fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie alimentato dagli importi depositati su conti correnti e rapporti bancari definiti « dormienti »**

Sebastiano BARBANTI (Misto) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Sebastiano BARBANTI (Misto) ringrazia il Sottosegretario per la tempestiva risposta, del cui tenore si dichiara tuttavia insoddisfatto.

**5-07277 Pesco: Annullamento dei carichi di riscossione iscritti a ruolo a seguito della decorrenza dei termini per la definizione della relativa procedura e trattamento dei ruoli prescritti o decaduti.**

Daniele PESCO (M5S) illustra brevemente la sua interrogazione, la quale è volta a chiedere al Governo se sia a conoscenza del fatto che la società di riscossione Equitalia Spa ha inviato, in modo massivo, ai contribuenti avvisi d'intimazione di pagamento per tributi risalenti agli anni tra il 1980 e il 2000, comprendenti quelli relativi alla tassa di possesso di autovetture. Nel sottolineare come tale condotta della società Equitalia si ponga in contrasto con la normativa vigente e, in particolare, con la disciplina relativa alla cosiddetta « rottamazione automatica » delle cartelle fino a 2.000 euro, l'interrogazione è volta a conoscere quale sia la posizione del Governo su tale vicenda.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Daniele PESCO (M5S), nel ringraziare il Sottosegretario, si dichiara tuttavia del tutto insoddisfatto della risposta, la quale pone in dubbio l'esistenza stessa della problematica sottesa alla sua interrogazione. Nel ribadire quindi la gravità dei fatti evidenziati, sui quali evidentemente il Ministero dell'economia e delle finanze non ha svolto approfondimenti adeguati, si riserva di esibire elementi e dati precisi, acquisiti anche attraverso i contribuenti coinvolti, al fine di sottoporre nuovamente la questione all'attenzione del Governo.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI precisa che la risposta è stata predisposta sulla base delle informazioni fornite da Equitalia: si dichiara comunque disponi-

bile ad approfondire il tema qualora emergessero ulteriori elementi di fatto.

**5-07278 Paglia: Diversità di trattamento in relazione alla riduzione del valore di obbligazioni subordinate emesse dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio.**

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), nel riserverarsi di approfondire il contenuto della risposta alla sua interrogazione, rileva come essa non fornisca chiarimenti sul motivo per cui, nell'ambito della recente operazione di risoluzione di alcune banche, tra cui la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, il valore di talune obbligazioni subordinate, appartenenti alla tipologia *Lower Tier 2*, emessi dalla stessa Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, non è stato computato tra i fondi propri della Banca stessa e non ha quindi subito alcuna riduzione, mentre il valore di altre obbligazioni subordinate del medesimo tipo è stato azzerato.

In tale contesto rileva come i titolari di tali obbligazioni non sottoposte ad azzeramento abbiano goduto di un trattamento privilegiato, ritenendo pertanto opportuno conoscere chi siano gli investitori che hanno potuto acquisire tali titoli.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI si riserva di fornire alla Commissione per le vie brevi una nota circa gli elementi tecnici in base ai quali alcune obbligazioni subordinate emesse dalla Banca dell'Etruria e del Lazio non sono computabili tra i fondi propri della Banca stessa e non hanno pertanto subito un immediato azzeramento del loro valore.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.50.**

## INTERROGAZIONI

*Martedì 22 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico ZANETTI.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**5-07057 Pesco: Saldo tra pagamenti e incassi pagato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel 2015 e nel 2016 in relazione agli *interest rate swap* di *duration*.**

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Daniele PESCO (M5S), con riferimento alla prima parte della risposta fornita dal Sottosegretario, sottolinea come, qualora non sia stato riconosciuto al Tesoro alcun *upfront* rispetto alla stipulazione di tali contratti, il Tesoro stesso abbia pagato per tali strumenti tassi di interesse assai elevati, molto superiori ai costi che sarebbero stati sostenuti ricorrendo ad altri meccanismi di finanziamento.

Si riserva pertanto di approfondire ulteriormente la questione, attraverso altre interrogazioni in materia.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.55.**

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

## ALLEGATO 1

**5-07276 Barbanti: Utilizzo delle risorse del Fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie alimentato dagli importi depositati su conti correnti e rapporti bancari definiti « dormienti ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Barbanti pone quesiti in ordine all'utilizzo delle somme provenienti dai « conti dormienti » devoluti al « Fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie » istituito con la legge n. 266 del 2005.

Interpellato sul punto, il dipartimento del tesoro indica al riguardo, che come occorre premettere che l'articolo 1, comma 343, della citata legge n. 266 del 2005, ha istituito un Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie che abbiano subito un danno ingiusto non altrimenti risarcito, alimentato dagli importi dei rapporti definiti come dormienti all'interno del sistema bancario, assicurativo e finanziario.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 344, della suddetta legge, sono ammessi ai benefici, di cui al comma 343, anche i

risparmiatori che abbiano sofferto il predetto danno in conseguenza del *default* dei titoli obbligazionari della Repubblica Argentina del 2001.

La definizione dei presupposti, delle procedure e dei criteri per il riconoscimento degli indennizzi ai risparmiatori, vittime di frodi finanziarie, è subordinata al previo accertamento delle risorse del Fondo conti dormienti, il cui ammontare è soggetto alla decurtazione degli importi da rimborsare agli aventi diritto dei conti dormienti, che ne abbiano fatto richiesta.

Pertanto, tenuto conto che i termini di prescrizione decennale del diritto di restituzione sono, tuttora, pendenti e che le relative procedure di rimborso sono ancora in corso, non è possibile al momento prevedere l'ammontare delle risorse destinabili agli interventi in questione.

## ALLEGATO 2

**5-07277 Pesco: Annullamento dei carichi di riscossione iscritti a ruolo a seguito della decorrenza dei termini per la definizione della relativa procedura e trattamento dei ruoli prescritti o decaduti.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti evidenziano talune criticità in merito all'operato di Equitalia S.p.a che, a partire da luglio 2015, avrebbe inviato ai contribuenti avvisi di intimazione di pagamento cosiddetto « multiente » comprendenti tributi risalenti agli anni ottanta, novanta e duemila.

A parere degli onorevoli interroganti, non verrebbero applicati dall'Ente di riscossione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 527 e 528 e 540 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 concernenti la cosiddetta « Rottamazione automatica delle cartelle fino a 2.000 euro ».

Pertanto, gli onorevoli chiedono chiarimenti in merito all'attuale *modus operandi* di Equitalia S.p.a e se vi siano specifiche disposizioni governative o ministeriali in merito alla corretta gestione delle procedure di cui al citato articolo 1, comma 527 della legge 228 del 2012, con particolare riferimento all'annullamento dei carichi iscritti a ruolo per decorso del termine previsto per legge, nonché in merito al trattamento dei carichi di ruoli prescritti o comunque decaduti al fine della riscossione.

Al riguardo, Equitalia S.p.a riferisce che, successivamente all'entrata in vigore della citata legge n. 228 del 2012 e del decreto ministeriale di attuazione 15 giu-

gno 2015, concernente le « Modalità di trasmissione agli enti creditori, con riferimento ai ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, dell'elenco delle quote annullate e di quelle di rimborso agli agenti della riscossione delle spese esecutive sostenute per tali ruoli », i crediti di importo fino a 2 mila euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 (a prescindere, quindi, dall'anno cui l'entrata si riferisce), sono stati sospesi e non sono stati oggetto di procedure di riscossione.

Pertanto, tali crediti non risultano inclusi negli avvisi di intimazione emessi dagli Agenti della riscossione dal luglio 2015.

In relazione alla procedura di sospensione legale della riscossione e dell'annullamento di diritto dei ruoli e delle cartelle, ai sensi del menzionato articolo 1, comma 540, della legge n. 228 del 2012, Equitalia fa presente di non aver attivato, nei casi previsti dalla norma e proprio a fronte della possibilità di un annullamento di diritto dei carichi, le procedure cautelari ed esecutive che, diversamente, dovrebbe avviare in conformità con le disposizioni speciali che regolano la riscossione mediante ruolo.

## ALLEGATO 3

**5-07278 Paglia: Diversità di trattamento in relazione alla riduzione del valore di obbligazioni subordinate emesse dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione immediata in Commissione l'onorevole Giovanni Paglia pone quesiti in ordine ai dati consultabili il 23 novembre scorso sul sito di Borsa Italiana relativamente ad alcuni ISIN riferiti a obbligazioni subordinate di Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio nonché alla circostanza che soltanto per alcuni titoli risultava l'azzeramento.

Al riguardo, sulla base degli elementi forniti dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, si fa presente che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 1241015 del 21 novembre, approvato dal Ministro dell'Economia il 22 novembre

2015, ha disposto l'avvio della risoluzione nei confronti della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, che prevede la riduzione integrale delle riserve e del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri.

Il 22 novembre Banca d'Italia ha quindi disposto la riduzione integrale, oltre che delle azioni, del valore nominale di sei obbligazioni subordinate di classe 2 computabili nei fondi propri, con conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali:

ISIN	DENOMINAZIONE TITOLO	DATA EMISSIONE	TOT. EMESSO	DATA SCADENZA
IT0004092729	BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO SCRL 14-07-2006 14-07-2016 OBBLIG. TASSO VARIABILE SUBORDINATE	14/07/2006	100.000.000	14/07/2016
IT0004119407	BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO SCRL 30-10-2006 30-10-2016 OBBLIG. SUBORDINATE STEP UP	30/10/2006	52.029.000	30/10/2016
IT0004281504	BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO SCRL 28-09-2007 28-09-2017 OBBLIG. TASSO VARIABILE SUBORDINATE	28/09/2007	60.500.000	28/09/2017

ISIN	DENOMINAZIONE TITOLO	DATA EMISSIONE	TOT. EMESSO	DATA SCADENZA
IT0004369580	BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO SCRL 21-05-2008 21-05-2018 OBBLIG. TASSO VARIABILE SUBORDINATE	21/05/2008	12.000.000	21/05/2018
IT0004931405	BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO SCRL 28-06-2013 28-06-2018 3.5 OBBLIG. TASSO FISSO SUBORDINATE	28/06/2013	60.000.000	28/06/2018
IT0004966856	BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO SCRL 30-10-2013 30-10-2023 5 OBBLIGAZIONI TASSO FISSO SUBORDINATE	30/10/2013	50.000.000	30/10/2023

Vi sono poi alcune obbligazioni subordinate che non sono state oggetto di riduzione e sono state escluse dalla cessione all'ente-ponte. Sono obbligazioni non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'ente in risoluzione. Tali obbligazioni sono rimaste in capo all'ente in risoluzione (di cui è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa con

decreto del MEF del 9 dicembre 2015).

Per esse è stato richiesto dal Commissario Straordinario di BPEL a Montetitoli la sospensione dell'operatività di trasferimento e regolamento in data 2 dicembre. Il blocco operativo di tali obbligazioni da parte di Montetitoli era stato già disposto in via provvisoria e comunicato il 23 novembre. Si tratta dei seguenti titoli, di cui uno (IT0004350515) viene citato dall'On. Paglia insieme a quelli oggetto di azzeramento:

ISIN	DENOMINAZIONE TITOLO	DATA EMISSIONE	TOT. EMESSO	DATA SCADENZA
IT0004350515	BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO SCRL 28-3-2008 28-3-2018 OBBLIG. SUBORDINATE	28/03/2008	ND	28/03/2018
IT0004539786	BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO SCRL 15-10-2009 15-10-2016 4 OBBLIG. STEP DOWN SUBORDINATE	15/10/2009	11.000.000	15/10/2016

ISIN	DENOMINAZIONE TITOLO	DATA EMISSIONE	TOT. EMESSO	DATA SCADENZA
IT0004657786	BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO SCRL 15-12-2010 15-12-2017 VARIABILE OBBLIG. SUBORDINATE	15/12/2010	20.000.000	15/12/2017
IT0005031395	BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO SCRL 03-07-2014 03-07-2020 7 OBBLIG. TASSO FISSO SUBORDINATE	03/07/2014	5.000.000	03/07/2020

La Consob ha precisato, infine, che i titoli menzionati esplicitamente nell'interrogazione non sono mai stati ammessi alle negoziazioni su mercati gestiti da Borsa Italiana e che in generale di tutti i titoli

elencati nelle due tabelle solo l'ultimo (IT005031395) è risultato ammesso a negoziazione sul sistema multilaterale « ExtraMOT-Pro » di Borsa Italiana e risulta sospeso.

## ALLEGATO 4

**5-07057 Pesco: Saldo tra pagamenti e incassi pagato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel 2015 e nel 2016 in relazione agli *interest rate swap di duration*.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in Commissione n. 5-07057 l'On. Daniele Pesco ed altri pongono quesiti in ordine alle operazioni di « *interest rate swap* ».

Con riferimento alla prima domanda posta nell'interrogazione in questione, si conferma che la posizione con scadenza 2036, il cui contratto contiene una clausola bilaterale di « *early termination* », appartiene alla categoria degli *interest rate swap di duration*.

Per quanto riguarda la seconda domanda posta nell'interrogazione, si precisa che i due *interest rate swap* per un valore nozionale totale di 2 miliardi di euro, scaduti nel 2015, appartengono a loro volta alla stessa categoria degli IRS di *duration*. L'importo complessivo di 91,8 milioni di euro, regolato per l'ultima scadenza, deriva dal fatto che entrambi i contratti prevedevano che la Repubblica Italiana effettuasse pagamenti annuali a tasso fisso a fronte di pagamenti semestrali a tasso variabile ricevuti dalla con-

troparte. Entrambe le posizioni non hanno originato *up-front* e i flussi complessivamente generati dalle due operazioni nel corso di tutta la loro vita ammontano a circa 520 milioni di euro, importo notevolmente inferiore a quello stimato nell'interrogazione.

Infine, il saldo tra pagamenti e incassi generato dagli *interest rate swap di duration* nel corso del 2015 è stato pari 3,881 miliardi di euro (rispetto ai 3,6 miliardi del complesso del portafoglio swap associato alle passività), mentre per il 2016 lo stesso saldo è previsto attestarsi sui 4,2 miliardi di euro circa (rispetto ai 4,1 miliardi sempre del portafoglio swap complessivo), sulla base dei tassi *forward* dell'Euribor a 6 mesi, al momento negativi e con andamento discendente.

Si precisa, infine, che il saldo stimato per il 2016 non include l'eventuale pagamento dovuto per l'esercizio della clausola bilaterale di *early termination*.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante « Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ». Atto n. 249 (Rilievi alla I Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	113
---	-----

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2015, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 250 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	118
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	122

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante « Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ». Atto n. 249 (Rilievi alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Rilievi</i> ) .....	118
<i>ALLEGATO 2 (Rilievi deliberati dalla Commissione)</i> .....	123

#### SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge n. 185 del 2015: Misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa C. 3495 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) ....	119
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....	124

#### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegner Paolo Baratta a presidente della Fondazione La Biennale di Venezia. Nomina n. 60 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	120
--	-----

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 dicembre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

**La seduta comincia alle 8.50.**

Schema di decreto legislativo recante « Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ».

**Atto n. 249.**

(Rilievi alla I Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione cultura ha chiesto ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4 del Regolamento di poter esprimere i propri rilievi alla Commissione affari costituzionali, che è l'assegnataria in via principale per il parere al Governo. Osserva altresì che le Commissioni permanenti sono spesso chiamate a dare pareri secondo le loro competenze e che quando queste competenze sono trasversali è stato appunto previsto lo strumento dei «rilievi». Entrando nel merito del provvedimento, premette che l'articolo 21 della legge delega cosiddetta Madia, la n. 124 del 2015, prevede che al fine di semplificare il sistema normativo e i procedimenti amministrativi e di dare maggiore impulso al processo di attuazione delle leggi, il Governo sia delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'abrogazione o la modifica di disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione. Precisa dunque che spesso la legge non disciplina direttamente e in modo esauriente il fenomeno naturale o sociale cui si riferisce. Essa fissa principi e obiettivi, destina risorse economiche e strumentali, istituisce o riorganizza le entità preposte ad amministrare un settore, prevede compiti di dirigenti e così via. Però poi gli aspetti di dettaglio, di verifica concreta dei bisogni cui la legge va incontro, di esecuzione di particolari profili sono rimessi ad altre fonti del diritto, talora di rango primario, ma generalmente di rango secondario come regolamenti, decreti ministeriali ed altri. Questo fenomeno – molto studiato nelle scienze giuridiche e dell'amministrazione – ha portato allo stratificarsi di un enorme *corpus* nor-

mativo, complesso e qualche volta anche contraddittorio.

Aggiunge quindi che la citata legge Madia – con l'articolo 21 e il conseguente decreto legislativo – ha proprio il seguente obiettivo: chiarire e disboscare una parte di questa selva di norme e procedimenti di attuazione, individuando quelli davvero necessari e accelerandone lo svolgimento; abrogare o modificare quelli che necessitano di essere soppressi o cambiati.

Per quel che specificamente riguarda la VII Commissione, descrive le disposizioni di suo interesse. Nell'articolo 1, comma 1, si escludono le università dal novero degli enti verso i quali il MIUR può dettare linee guida per la razionalizzazione della spesa. Ciò avviene mediante un'abrogazione nella legge finanziaria del 2007 (n. 296 del 2006). Ricorda altresì che tutte le scuole – per gli acquisiti di importo cosiddetto sotto soglia – devono avvalersi del MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione). Per gli altri enti valgono le linee guida del MIUR. Precisa che la ragione dell'espungere dalla legge n. 296 del 2006 le università sta nel fatto che il Fondo ordinario delle università è stato già ridotto nel 2014 e che – pur senza le linee guida del Ministero – le università, anche in virtù della loro autonomia, hanno conseguito risparmi. Rileva quindi che la Commissione potrebbe osservare che tali risparmi devono essere orientati comunque al taglio degli sprechi e non alla riduzione della qualità del servizio. Osserva poi che nel *dossier* del Servizio Studi si rilevano ulteriori aspetti, ai quali pertanto rinvia.

Rileva, poi, che all'articolo 1, comma 5, si sopprime un periodo di una disposizione (l'articolo 14, comma 5, del decreto legge n. 95 del 2015) che rimetteva a un decreto interministeriale i criteri per il transito nei ruoli ATA di docenti appartenenti ad alcune classi di concorso. L'abrogazione lascerebbe ai direttori degli USR la determinazione del transito ai ruoli ATA. La disposizione che si vorrebbe abrogare era motivata nella relazione tecnica con la possibilità che i docenti di quelle classi di concorso potessero anche

fare i collaboratori scolastici. Ritiene che la Commissione potrebbe esprimere il rilievo che il transito il quale comporti l'assegnazione a compiti di collaboratore (quindi un possibile demansionamento) debba essere assistito da garanzie. Rinvia *dossier* del Servizio Studi per approfondimenti.

Passa quindi ad esaminare il punto 15 dell'allegato 1, nel quale si dispone l'abrogazione di una norma di legge del 2012. Si tratta dell'articolo 4, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 49, il quale prevede che nel triennio 2013-2015, con i loro piani di reclutamento del personale, le università debbano mantenere un equilibrato rapporto tra personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, e personale docente e ricercatore, entro valori da definire con decreto del MIUR (che doveva essere emanato entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo). Rileva che uno dei motivi per cui l'abrogazione sarebbe disposta, è che il senso e il contenuto della norma sono stati di fatto recepiti dal decreto interministeriale 9 dicembre 2014, n. 893, che reca criteri e modalità di calcolo per la determinazione del costo *standard* unitario di formazione per studente in corso. Le pare però che il criterio dell'equilibrato reclutamento e la determinazione dei costi *standard* siano due cose diverse. È ben vero che nel calcolo del costo *standard* devono essere computati gli oneri per il personale e all'interno di questo le varie componenti, ma tale composizione del costo *standard* non pare esaurire il concetto del reclutamento equilibrato. Pertanto ritiene che si potrebbe invitare il Governo a rimeditare quanto meno la motivazione dell'abrogazione. Anche su questo punto rinvia al *dossier* del Servizio Studi. Aggiunge che, nel n. 18 dell'allegato, si sopprime il riferimento normativo del 2012 relativo alla Fondazione Grande Brera che non può più essere costituita, ritenendo sufficiente in questo caso una presa d'atto.

Rileva inoltre che nel n. 34 dell'allegato, si fa riferimento al credito d'imposta

per la produzione cinematografica. Ricorda che la disposizione sopprime la previsione di un provvedimento dell'Agenzia delle entrate. Ritiene che, date anche le modifiche introdotte dalla Legge di stabilità (aumento della percentuale del credito d'imposta ed estensione delle ipotesi per cui è fruibile) potrebbe essere necessario rivedere la decisione di sopprimere l'intervento dell'Agenzia delle entrate.

Aggiunge che nel n. 37 del medesimo allegato si fa riferimento alla legge finanziaria per il 2003 che prevedeva la destinazione del 3 per cento delle somme previste per interventi per infrastrutture ai beni culturali. Rileva che i criteri di utilizzo sono stati demandati – dal decreto-legge cosiddetto Destinazione Italia (n. 69 del 2013) – a un decreto interministeriale, ma le relative procedure si sono rivelate molto complesse: siccome uno specifico meccanismo di assegnazione delle somme ai beni culturali era previsto nel decreto-legge n. 182 del 2008, l'abrogazione della disposizione nel decreto-legge del 2013 parrebbe una scelta congrua. Anche su questo punto rimanda alle considerazioni specifiche del *dossier* del Servizio Studi.

Osserva, poi, che nei numeri 39 e 41 dell'allegato si prevede l'abrogazione di disposizioni attinenti ai tirocini formativi degli studenti e alle possibilità di borse di studio per le scuole secondarie di secondo grado, che appaiono in effetti superate dalla legge n. 107 del 2015. Il dossier del Servizio Studi evidenzia, al riguardo, che il citato punto 39 dell'allegato 1 abroga l'articolo 2, comma 14, del decreto-legge n. 76 del 2013 (legge n. 99 del 2013), che dispone in materia di tirocini formativi da destinare agli studenti delle quarte classi delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali, da realizzarsi, in orario extracurricolare, presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici. In particolare, prevede piani di intervento, di durata triennale, finalizzati alla realizzazione dei suddetti tirocini formativi, affidando ad un decreto interministeriale (MIUR-MEF) la defini-

zione dei criteri e delle modalità di definizione degli stessi piani, dei requisiti per l'accesso ai tirocini da parte degli studenti, nonché dei criteri per l'attribuzione agli stessi studenti di crediti formativi. Il decreto interministeriale doveva essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. La relazione illustrativa motiva l'abrogazione evidenziando che tali previsioni sono superate dalle nuove disposizioni in materia di alternanza scuola-lavoro recate dall'articolo 1, commi 33 e seguenti, della legge n. 107 del 2015 (che prevedono una durata complessiva dei percorsi di alternanza, negli ultimi 3 anni di almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e di almeno 200 ore nei licei).

Aggiunge che il punto 41 dell'allegato 1 abroga l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013 (legge n. 128 del 2013), che ha previsto l'invio, da parte del MIUR (entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 2014, per via telematica), a tutti gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, di un opuscolo informativo sulle borse di studio universitarie, nonché degli indirizzi web degli organismi regionali per il diritto allo studio. Per la definizione delle relative modalità ha previsto l'intervento di un decreto ministeriale, senza indicare il relativo termine. La relazione illustrativa fa presente che la previsione è superata con l'intervento della legge n. 107 del 2015, il cui articolo 1, commi 136-141, ha previsto l'istituzione del Portale unico dei dati della scuola, che garantirà « la pubblicità e il facile accesso anche alle informazioni relative alle borse di studio ».

Al riguardo, segnala che, in base ai commi 137 e 139 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, nel Portale, i cui dati devono essere stabilmente accessibili e riutilizzabili, sono pubblicati in formato aperto: i dati relativi ai bilanci delle scuole; i dati pubblici afferenti il Sistema nazionale di valutazione; l'anagrafe dell'edilizia scolastica i dati in forma aggregata dell'Anagrafe degli studenti; gli incarichi di docenza; i Piani dell'offerta formativa; i dati dell'Osservatorio tecnologico;

i materiali e le opere autoprodotte dalle scuole ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 112 del 2008 (legge n. 133 del 2008); i dati e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico e di innovazione del sistema scolastico; la normativa, gli atti e le circolari. Dunque, a livello normativo non è previsto che nel Portale unico dei dati della scuola siano pubblicate anche le informazioni relative alle borse di studio universitarie. Questo aspetto dovrebbe pertanto essere oggetto di uno specifico rilievo.

Rileva, inoltre, che nel n. 44 dell'allegato si abrogano commi della legge di stabilità 2014 con cui veniva delegificata la materia dei contributi statali alle istituzioni culturali. Osserva che questa delegificazione di fatto non è mai decollata e il MIBACT ha manifestato l'intenzione di rivisitare l'intera materia (ricorda che lo scorso 4 agosto 2015 il Ministro Franceschini aveva inviato una lettera in occasione del parere della Commissione cultura sul riparto dei fondi). Aggiunge che, siccome questa riflessione è in atto, appare evidente che il regolamento di delegificazione non sarà mai emanato e che, in proposito, il dossier del Servizio Studi evidenzia che il punto 44 dell'allegato 1 abroga l'articolo 1, commi 382, 383, e 385 della legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità del 2014), che ha previsto la delegificazione della materia relativa all'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali di cui alla legge n. 534 del 1996, principalmente al fine di indirizzarli verso le istituzioni di rilievo nazionale e di razionalizzare il sistema. Aggiunge che il regolamento di delegificazione doveva essere adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, ricorda che, nella seduta della VII Commissione della Camera del 4 agosto 2015, è stato dato conto di una lettera inviata dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nella quale, rilevato che la modifica della legge n. 534

del 1996, in quanto rappresentativa di un solo tassello della materia, non era sufficiente a sanare le criticità evidenziate negli anni dalle Commissioni parlamentari, è stata annunciata la volontà di attivare una commissione di alto profilo scientifico con il compito di elaborare linee guida per il generale riassetto della materia dei contributi agli enti culturali.

Rileva, in conclusione, la complessità e tecnicità del provvedimento in esame.

Luigi GALLO (M5S) chiede chiarimenti in relazione alla portata normativa dell'articolo 1, comma 1, in materia di razionalizzazione e coordinamento degli acquisti delle università, dell'articolo 1, comma 9, relativo ai permessi di soggiorno per motivi di studio, del punto 15 dell'allegato 1, relativo ai piani di reclutamento del personale delle università in relazione ai costi *standard*, e sul punto 44 dell'allegato 1, in materia di contributi statali alle istituzioni culturali. Rileva, comunque, che sussistono disposizioni di semplificazione utili all'interno del presente provvedimento.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatrice*, fornisce chiarimenti sugli aspetti evidenziati dal collega Gallo.

Manuela GHIZZONI (PD), premesso l'elevato tasso tecnico del provvedimento, ricorda, con riferimento all'articolo 1, comma 1, in materia di abolizione di linee guida emanate dal MIUR, che analoga discussione si era svolta in relazione al comma 339 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità del 2013), nella quale si prevede, in particolare, che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano definiti gli indirizzi per l'attuazione della razionalizzazione di spesa ivi indicata. Ritiene che si debba dunque valutare l'opportunità di espungere il riferimento alla definizione di indirizzi anche da quest'ultima previsione legislativa, seguendo la medesima *ratio* dell'articolo 1, comma 1 dello schema di decreto legislativo in esame.

Con riferimento, poi, al punto 15 dell'allegato, le sfugge la *ratio* di una norma che rimane attuabile per il solo anno 2015, essendo riferita al triennio 2013-2015. Esprime, infine, forte perplessità sul punto 41 dell'allegato, che abroga l'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 104 del 2013, che ha previsto l'invio, da parte del MIUR, a tutti gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, di un opuscolo informativo sulle borse di studio universitarie, non ritenendo che si possa considerare superata tale previsione dai commi 136/141 della legge n. 107 del 2015, che hanno previsto l'istituzione del Portale unico dei dati della scuola.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatrice*, fornisce ulteriori chiarimenti sugli aspetti evidenziati dai colleghi Gallo e Ghizzoni.

Luisa BOSSA (PD) chiede alla relatrice chiarimenti sulla portata normativa dell'articolo 1, comma 10, che modifica l'articolo 7, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 83 del 2014, nella parte relativa alla definizione del Programma Italia 2019, volto a valorizzare il patrimonio progettuale dei *dossier* predisposti dalle città candidate per la « Capitale europea per la cultura 2019 », ricordando che erano state destinate risorse a tal fine.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, chiarisce che quella richiamata dalla collega Bossa è una disposizione.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) osserva che il provvedimento sembra dimostrare l'inefficacia del tentativo di inseguire con norme legislative una realtà in continuo cambiamento, che le rende obsolete. Ritiene che tale questione si inquadri nella tematica più ampia della ridefinizione dei rapporti tra Parlamento ed Esecutivo, con particolare riferimento all'esercizio della funzione normativa e di quella amministrativa. Rileva, inoltre, come lo schema di decreto proposto sia sintomo di un problema di qualità della produzione normativa.

Con riferimento, poi, al punto 37 dell'allegato 1, in materia di utilizzo della quota percentuale del 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture destinati a interventi a favore dei beni e delle attività culturali, osserva che, *contra legem*, tale quota viene in realtà destinata per la manutenzione ordinaria, chiedendosi quindi se non sia più coerente reindirizzare queste risorse verso il finanziamento ordinario degli interventi e delle attività del MIBACT.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta da convocarsi – nell'ambito dell'esame degli altri provvedimenti previsti per la giornata odierna – al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

**La seduta termina alle 9.30.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 22 dicembre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2015, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.**  
**Atto n. 250.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 dicembre 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la

richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Maria Grazia ROCCHI (PD), *relatrice*, dopo aver preso visione della documentazione integrativa trasmessa dal Governo, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 13.40.**

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 22 dicembre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Schema di decreto legislativo recante «Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124».**

**Atto n. 249.**

(Rilievi alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Rilievi).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatrice*, dopo aver ringraziato tutti i gruppi per aver contribuito ad un approfondito dibattito, presenta una proposta di deliberazione di rilievi (*vedi allegato 2*).

Gianluca Vacca (M5S) chiede di avere maggior tempo a disposizione per poter approfondire la proposta di rilevi illustrata.

Manuela GHIZZONI (PD) preannuncia, a nome del suo gruppo, il voto favorevole.

Luigi GALLO (M5S) osserva che nella proposta testé illustrata dalla relatrice non è affrontata la questione – da lui posta – sul punto 15 dell'allegato 1, relativo ai piani di reclutamento del personale delle università in relazione ai costi standard.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatrice*, e Manuela GHIZZONI (PD) forniscono delucidazioni sulla questione posta dal collega Gallo, osservando, in particolare, che la norma ivi contenuta è selettiva.

Luigi GALLO (M5S) rileva, in linea generale, che in un provvedimento futuro non dovrebbe essere sostituita una parametrizzazione generale con quella relativa ai costi *standard*.

La Commissione approva la proposta di rilevi formulata dalla relatrice.

**La seduta termina alle 13.50.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 22 dicembre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Decreto-legge n. 185 del 2015: Misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa. C. 3495 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 dicembre 2015.

Lorenza BONACCORSI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*). Si sofferma, in particolare, sull'articolo 5, comma 2, che attribuisce all'Istituto italiano di tecnologia (IIT) un contributo di 80 milioni di euro per il 2015, per la realizzazione di un progetto scientifico di ricerca, che deve essere elaborato sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate. Pur trattandosi di una fondazione diritto privato, essa per le finalità generali svolte e la provenienza del capitale ha natura pubblica ed è quindi legittimata a ricevere finanziamenti pubblici. Ricorda inoltre che, interpellato sul *post EXPO*, questo istituto ha fornito la sua manifestazione di interesse in quindici giorni. Del resto, tale tipo di struttura giuridica è propria di altri istituti di ricerca prestigiosi in Europa. Per quanto concerne, poi, le osservazioni della deputata Coccia, la quale ritiene che la materia dell'impiantistica sportiva non possa prescindere dal pieno coinvolgimento delle amministrazioni locali, ritiene di poter in parte accogliere le sue sollecitazioni. Nella condizione apposta al suo parere favorevole, all'articolo 15, comma 3, primo periodo, del provvedimento in esame, dopo le parole: « il CONI », sono aggiunte le seguenti « sentiti, per gli aspetti attinenti all'accessibilità e all'omologazione degli impianti, gli enti locali ».

Luigi GALLO (M5S) ritiene prematuro presentare una proposta di parere, in considerazione del fatto che la discussione nel merito non si è ancora conclusa. Rileva, intanto, che appare inopportuno affidare direttamente ad un istituto di ricerca un incarico tanto ben retribuito, senza che sia svolta una gara. Osserva, inoltre, che andrebbe meglio specificata la disposizione, di cui all'articolo 5, che pre-

vede che per la valorizzazione dell'area utilizzata per EXPO siano destinati 50 milioni di euro per il 2015. Rileva, altresì, con riferimento all'articolo 15, che si dovrebbe prevedere una gestione degli impianti sportivi anche direttamente da parte degli enti locali, senza che tali impianti debbano essere dati necessariamente in gestione a soggetti privati.

Francesco D'UVA (M5S) concorda con il collega Gallo in relazione alle perplessità per una preferenza a livello legislativo accordata all'IIT.

Luisa BOSSA (PD) esprime perplessità in merito al ruolo che, in base alle disposizioni dell'articolo 15, il CONI svolgerebbe, sommando le funzioni di controllore e controllato.

Bruno MOLEA (SCpI) non condivide le osservazioni della collega Bossa, giudicando favorevolmente le disposizioni di cui all'articolo 15.

Roberto RAMPI (PD) ricorda l'eccellenza che caratterizza l'IIT, istituto di rilievo internazionale.

Luigi DALLAI (PD), pur condividendo la valutazione positiva sull'IIT, ritiene che l'elaborazione del progetto scientifico di ricerca assegnato a questo Istituto dall'articolo 5 non debba prevedere il mero parere degli enti territoriali e delle principali istituzioni scientifiche interessate, bensì un concerto con tali enti.

Lorenza BONACCORSI (PD), *relatrice*, conferma la sua proposta di parere.

Francesco D'UVA (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 22 dicembre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Proposta di nomina dell'ingegner Paolo Baratta a presidente della Fondazione La Biennale di Venezia**  
**Nomina n. 60.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame della proposta dinomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente* e relatrice, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della proposta di nomina dell'ingegner Paolo Baratta a presidente della Fondazione La Biennale di Venezia, il termine per l'espressione del parere sul quale è fissato al 5 gennaio 2016. Ricorda, altresì, che nella seduta del 19 dicembre 2015 aveva formulato una proposta di parere favorevole. Annuncia quindi che i deputati Carocci, Manzi, Orfini e Ventricelli sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Fregolent, Scuvera, Cominelli e Zardini. Comunica inoltre che sono in missione i deputati Pes e Pisicchio.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti .....	29
Votanti .....	26
Maggioranza .....	14
Astenuti .....	3
Hanno votato sì .....	26
Hanno votato no .....	0

*(La Commissione approva).*

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Adornato, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Bossa, Coccia, Cominelli, Coscia,

Crimì, Dallai, D'Ottavio, Fregolent, Ghizzoni, Lainati, Malisani, Malpezzi, Molea, Narduolo, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Santerini, Scuvera, Sgambato, Vezzali e Zardini.

*Si sono astenuti i deputati:* D'Uva, Luigi Gallo e Vacca.

**La seduta termina alle 14.35.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2015, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 250).**

**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

ricevuto, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, lo schema di decreto ministeriale recante il riparto dei fondi;

considerato che nella seduta del 16 dicembre 2015 la Commissione ha dovuto constatare che la documentazione di accompagnamento era del tutto carente e, pertanto, è stata inviata alla Ministra una sollecitazione a integrarla;

preso atto che la documentazione integrativa è pervenuta poi nella giornata del 18 dicembre 2015 e che l'esame è proseguito nella seduta del 22 dicembre 2015;

ritenuto, altresì, che già nel parere espresso dalla Commissione sul medesimo atto con riferimento all'anno precedente (*cf.* la seduta della Commissione cultura del 27 gennaio 2015 sull'atto del Governo n. 133) era chiaramente indicato che alla Commissione dovevano essere inviati – oltre che la tabella di riparto – i criteri di assegnazione delle somme e anche i rendiconti degli enti beneficiari, corredati dei verbali dei revisori dei conti;

ricordato, inoltre, che il riparto doveva essere trasmesso entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge annuale di stabilità (*id est* entro il 31 gennaio) e che, in questo caso, la trasmissione è avvenuta con considerevole ritardo;

ribadita la necessità di procedere ad un completo e incisivo riesame di tutte le procedure di assegnazione di risorse ad enti, associazioni, fondazioni, che possano ispirarsi ai principi di unificazione delle ripartizioni, definizione di precisi criteri, trasparenza,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) si predisponga in futuro lo schema di riparto all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, in modo da rendere disponibili prima possibile le risorse da assegnare ai soggetti beneficiari;

2) si trasmettano con il prossimo schema di riparto i criteri con i quali sono stati assegnati i contributi, nonché i rendiconti dell'attività svolta dai beneficiari, come previsto dalla legislazione vigente.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante «Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124» (atto n. 249).**

**RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione),

premessi che la Presidente della Camera dei deputati – con lettera del 19 dicembre 2015 – l'ha autorizzata a esprimere i propri rilievi (ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4 del Regolamento della Camera) sull'atto del Governo n. 249;

esaminato per le parti di competenza, ai fini della trasmissione di rilievi alla I Commissione (Affari costituzionali), nella seduta del 22 dicembre 2015, lo schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

considerato che potrebbe essere opportuno approfondire l'aspetto inerente al transito nei ruoli ATA del personale docente, onde scongiurare il pericolo di ulteriori demansionamenti. L'articolo 14, comma 15, del decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetta Monti *spending review*), prevede infatti la possibilità di assegnare compiti di collaboratore scolastico a docenti titolari, sia pure entro il solco del conferimento del posto a domanda e secondo il titolo di studio;

rilevato altresì che – nell'allegato allo schema di decreto legislativo, al n. 34 – si prevede l'abrogazione di quella disposizione ai sensi della quale criteri e modalità

di fruizione del credito d'imposta nel settore del cinema sono fissati con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Secondo la relazione illustrativa, tale disposizione sarebbe superata da una successiva norma di legge che prevede l'emanazione di un decreto interministeriale a iniziativa del MIBACT. Tale decreto interministeriale non è stato ancora emanato e la legge di stabilità per il 2016 ha esteso l'ambito di applicazione del credito d'imposta. Potrebbe pertanto essere opportuno riconsiderare la necessità dell'abrogazione,

**DELIBERA I SEGUENTI RILIEVI:**

al comma 1 dell'articolo 1 sia aggiunta, alla novella del comma 450 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, l'abrogazione del comma 339, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014;

valuti la I Commissione di avanzare un'osservazione inerente all'articolo 1 comma 5, lett. b), dello schema di decreto legislativo nel senso indicato in premessa;

valuti la I Commissione di avanzare – a proposito dell'allegato 1 allo schema di decreto legislativo ex articolo 21 della legge n. 124 del 2015 – l'osservazione per cui occorre approfondire l'effettiva opportunità di mantenere il numero 34;

sia espunto dal medesimo allegato il numero 41.

## ALLEGATO 3

**Decreto-legge n. 185 del 2015: Misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa. C. 3495 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per la parte di competenza, il disegno di legge C. 3495 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante « Misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il

potenziamento della funzione del bilancio di cassa », approvato dal Senato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

all'articolo 15, comma 3, primo periodo, dopo le parole: « il CONI », siano aggiunte le seguenti « sentiti, per gli aspetti attinenti all'accessibilità e all'omologazione degli impianti, gli enti locali ».

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti. C. 2721 Tullo ed altri ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	125
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	127

##### SEDE REFERENTE

Martedì 22 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti.**

**C. 2721 Tullo ed altri.**

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele MOGNATO (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge di cui la Commissione avvia l'esame ha ad oggetto la riforma la materia della responsabilità civile dei piloti marittimi, regolata attualmente dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione (De-

creto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952). Ricorda che il sistema di responsabilità civile attualmente in essere prevede che il pilota risponda esclusivamente per i danni cagionati alla nave (articolo 93) a condizione che venga provato (con onere della prova a carico del danneggiato, ai sensi dell'articolo 133) che il danno dipenda da inesattezza delle informazioni o delle indicazioni rese dal pilota stesso per la determinazione della rotta. Accanto alla responsabilità del pilota, è prevista la responsabilità solidale della corporazione dei piloti per il danno cagionato dal pilota medesimo « nei limiti della cauzione prestata » (articolo 94). L'importo della cauzione da prestare da parte della corporazione dei piloti, a garanzia di eventuali responsabilità, è definita sulla base dei regolamenti locali (articolo 89). Dalla relazione di accompagnamento si desume che le cauzioni di norma prestate non sono tuttavia idonee a garantire un'adeguata copertura dei danni, in quanto gli importi, a livello locale, sono determinati in termini quantitativamente insufficienti.

Fa presente che la proposta di legge in esame consta di due articoli. L'articolo 1 contiene le modifiche al codice della navigazione mentre l'articolo 2 contiene i principi di modifica del regolamento di

esecuzione del codice della navigazione. Rileva che tali disposizioni nel complesso riformano profondamente il sistema di responsabilità appena delineato. In primo luogo vengono modificati gli ambiti di responsabilità dei piloti. Si stabilisce infatti, novellando l'articolo 93 del codice, che il pilota risponda dei danni cagionati alla nave, a persone o a cose (non più quindi solo dei danni cagionati alla nave) qualora sia provato, con onere della prova che resta comunque in capo al danneggiato, che il danno dipenda dall'inesattezza delle informazioni o delle indicazioni rese dal pilota stesso per la determinazione della rotta. Unitamente all'estensione dei danni risarcibili viene introdotto un limite economico per il risarcimento del danno cagionato dai piloti per ciascun evento ed indipendentemente dal numero dei soggetti danneggiati e dalla tipologia del sinistro. Tale limite è di 1 milione di euro per ciascun evento, salvo il caso in cui sia accertato il dolo o la colpa grave del pilota. In tale circostanza non si applica alcun limite al risarcimento del danno. Osserva che un ulteriore elemento di innovazione consiste nel superamento del sistema di responsabilità solidale della corporazione dei piloti fondato sulla prestazione della cauzione. Le disposizioni della proposta di legge abrogano innanzi tutto l'articolo 89 del codice che disciplina l'obbligo di cauzione, e introducono un sistema di assicurazione obbligatoria per i danni derivanti dall'attività di pilotaggio sopra delineati. L'assicurazione obbligatoria ha un massimale pari al limite massimo del danno risarcibile (che viene fissato, come detto, a 1 milione di euro per ciascun evento) ed è obbligatoria per tutti i piloti. Viene inoltre previsto l'obbligo di depositare una copia del contratto di assicurazione stipulato presso la corporazione dei piloti presso la quale l'interessato presta servizio. In caso di mancanza, invalidità o insufficienza della copertura assicurativa è precluso l'esercizio o la prosecuzione dell'attività di pilotaggio. Nell'ambito dell'attività di vigilanza sui

piloti l'autorità marittima verifica la validità e l'idoneità dei contratti di assicurazione.

Fa presente che, in questo quadro, sono indicati, all'articolo 2, i principi di adeguamento del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952. Sottolinea che le modifiche si rendono evidentemente consequenziali e necessarie ad adeguare il regolamento al nuovo sistema di responsabilità previsto dalle disposizioni appena descritte. Si prevede infatti l'abrogazione dei riferimenti all'obbligo di prestazione della cauzione e la sostituzione dello stesso con l'obbligo di sottoscrivere il contratto di assicurazione obbligatoria (lettera *a*). Tale adempimento viene riconosciuto quale presupposto per l'assunzione dell'impiego, stabilendosi altresì che il contratto di assicurazione deve essere sottoscritto da ciascun aspirante pilota entro un mese dalla comunicazione dell'esito favorevole della prova di idoneità (lettera *b*). Si rimette poi al regolamento il compito di fissare le disposizioni necessarie al fine di disciplinare l'adempimento dell'obbligo di assicurazione e le conseguenze amministrative della mancanza, dell'invalidità o dell'insufficienza della prescritta copertura assicurativa (lettera *d*). E si abroga infine il riferimento al rimborso della cauzione dalla disposizione che disciplina i diritti del pilota cancellato, per qualsiasi motivo, dal registro dei piloti (lettera *c*).

In conclusione, giudica opportuno segnalare alla Commissione la rilevanza delle modifiche al regime di responsabilità dei piloti nei porti, recate dalla proposta di legge in esame, che permetterebbero di superare un quadro giuridico che appare in effetti piuttosto datato. Esprime pertanto l'auspicio che la Commissione possa, in tempi rapidi, svolgere e concludere l'esame della proposta di legge.

Roberta OLIVARO (SCpI) condivide pienamente i contenuti della proposta di legge in esame, che sottoscrive, sottolineando che la sua approvazione risolverà

una annosa questione molto sentita dal comparto.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) evidenzia che l'introduzione di una specifica disciplina, che stabilisce un limite di importo alla responsabilità del pilota, pur rispondendo alle richieste del comparto, potrebbe indurre anche altre categorie a sollecitare un'estensione di tale disciplina.

Chiede pertanto al relatore se questo aspetto sia stato valutato.

Alberto PAGANI (PD) segnala l'opportunità di affrontare nell'ambito della proposta di legge in esame anche le questioni relative ai servizi tecnico-nautici, introducendo disposizioni sollecitate dagli operatori del settore e ampiamente condivise.

Michele Pompeo META, *presidente*, segnala l'esigenza che le questioni già indicate dagli interventi svolti nella seduta odierna, siano adeguatamente affrontate nel seguito dell'esame della proposta di legge.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 22 dicembre 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	128
Decreto-legge 185/2015: Misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa. C. 3495 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	128
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	130

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Nuovo testo unificato C. 1454 Senaldi, C. 2522 Quintarelli, C. 2868 Allasia e C. 3320 Borghese ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	129
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	129

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 22 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 9.20.**

##### Variazione nella composizione della Commissione

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che il deputato Vincenzo Folino del gruppo di Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà ha cessato di fare parte della Commissione.

**Decreto-legge 185/2015: Misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della**

**disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa.**

**C. 3495 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 dicembre 2015.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi nella precedente seduta, integra nelle premesse la nuova proposta di parere presentata aggiungendo un richiamo alla opportunità di disporre tempestivamente di un piano di intervento complessivo sul progetto esecutivo che sarà elaborato dall'Istituto italiano di tecnologia (ITT).

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come ulteriormente riformulata (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 9.25.**

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 22 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 9.25.**

**Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.**

**Nuovo testo unificato C. 1454 Senaldi, C. 2522 Quintarelli, C. 2868 Allasia e C. 3320 Borghese.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 novembre 2015.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri delle seguenti Commissioni e che sono in distribuzione. La I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole, la II Commissione (Giustizia) ha espresso parere favorevole con condizione (ex articolo 73, comma 1-*bis*), la VI Commissione (Fi-

nanze) ha espresso parere favorevole, la IX Commissione (Trasporti) ha espresso parere favorevole con osservazioni, la XI Commissione (Lavoro) ha espresso parere favorevole, la XII Commissione (Affari sociali) ha espresso parere favorevole, la XIII Commissione (Agricoltura) ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni, la XIV Commissione (Unione europea) ha espresso parere favorevole, la Commissione per le questioni regionali ha espresso parere favorevole.

Comunica altresì che non è ancora pervenuto il parere della la V Commissione (Bilancio).

Caterina BINI (PD), *relatore*, in attesa del parere della Commissione Bilancio, si riserva di approfondire il contenuto dei pareri pervenuti al fine di recepirne eventualmente condizioni e osservazioni.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 22 dicembre 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

ALLEGATO

**Decreto-legge 185/2015: Misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa. C. 3495 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 185/2015, recante « Misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa »;

apprezzata la tempestività dell'intervento per la valorizzazione dell'area utilizzata per l'Expo 2015 di Milano e l'incremento degli stanziamenti volti ad integrare il Piano di promozione straordinaria del *made in Italy*, valutando positivamente,

in particolare, la finalizzazione al contrasto del fenomeno dell'*Italian sounding*;

sottolineata l'opportunità di disporre tempestivamente di un piano di intervento complessivo sul progetto esecutivo che sarà elaborato dall'Istituto italiano di tecnologia (ITT),

esprimere

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito la necessità di segnalare al Governo un'attenta e piena valorizzazione delle sinergie tra l'Istituto italiano di tecnologia (ITT), il sistema nazionale e quello regionale lombardo delle università e della ricerca, e le imprese.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3481 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (*Esame e rinvio*) ... 131

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3481 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) ..... 133

ALLEGATO (*Parere approvato*) ..... 134

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 133

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 22 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

##### La seduta comincia alle 9.

**DL 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.**

**C. 3481 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che nella presente seduta si avvierà l'esame in sede consultiva del disegno di legge Atto Camera n. 3481, di conversione del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo

ILVA, ai fini dell'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite VIII e X, che avrà luogo nella seduta convocata al termine della odierna seduta antimeridiana dell'Assemblea.

Giuseppe ZAPPULLA (PD), *relatore*, rileva preliminarmente che il decreto-legge è l'ultimo di una lunga serie di provvedimenti di urgenza adottati per fare fronte alle problematiche connesse alla gestione dello stabilimento ILVA di Taranto e le sue ricadute sul territorio, a partire dal decreto-legge n. 129 del 2012, convertito dalla legge n. 171 del 2012. Quello in esame, come si legge nella relazione illustrativa, interviene sulla procedura di amministrazione straordinaria del gruppo ILVA allo scopo, da un lato, di garantirne l'esercizio senza soluzione di continuità, evitando un gravissimo pregiudizio per il tessuto socio-economico del territorio e dei livelli occupazionali, e, dall'altro, di semplificare e rendere più trasparente il

processo di cessione. Segnala che il decreto-legge consta di due articoli e che l'articolo 1 reca disposizioni per l'accelerazione del procedimento di cessione dello stabilimento ILVA, attualmente in amministrazione straordinaria, e disposizioni finanziarie. In particolare, la norma apporta modifiche alla procedura prevista dal decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004, recante disposizioni per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, fissando, ai commi 1 e 2, al 30 giugno 2016 il termine entro il quale i commissari del Gruppo ILVA debbono espletare le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali e disponendo l'erogazione in favore dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA della somma di 300 milioni di euro che l'aggiudicatario dei beni aziendali provvederà a restituire allo Stato (commi 3-5). Il successivo comma 6 dispone che l'organo commissariale del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria provveda al pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria, mentre il comma 7, da un lato, fissa al 31 dicembre 2016 il termine ultimo per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (il cosiddetto piano ambientale), e, dall'altro, proroga al 31 dicembre 2016 il termine fino al quale la società ILVA S.p.A. di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dall'autorizzazione integrata ambientale, alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti. I commi 8 e 9 introducono una nuova procedura per la modifica o l'integrazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto, qualora si renda necessario in relazione alla realizzazione del piano industriale e finanziario proposto dall'aggiudicatario. Segnala, poi, che il comma 10 prevede che le

procedure previste dall'articolo 1 medesimo si svolgono nel rispetto della normativa europea. L'articolo 2, infine, dispone l'entrata in vigore del decreto-legge.

Dall'illustrazione del contenuto del provvedimento risulta chiaro, a suo avviso, che esso è preordinato a garantire la prosecuzione dell'attività dello stabilimento ILVA di Taranto, contemperando il necessario rispetto dei vincoli di natura ambientale e sanitaria con la necessità di accelerare le procedure di cessione dell'attività. Pertanto, preso atto dell'importanza delle ricadute dell'attività dello stabilimento ILVA anche sul territorio, sia da un punto di vista ambientale, sia, soprattutto per quanto riguarda le competenze della Commissione, dal punto di vista occupazionale, avverte che intende proporre un parere favorevole al provvedimento, con un'osservazione specificamente diretta a raccomandare la necessità di tutelare i livelli occupazionali nell'intero tessuto produttivo dell'indotto delle aziende la cui attività gravita intorno allo stabilimento ILVA di Taranto.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara di condividere l'osservazione proposta dal relatore, sottolineando come sia opportuno assicurare un'adeguata tutela delle imprese dell'indotto, che vantano significativi crediti nei confronti dell'ILVA. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata al termine della odierna seduta antimeridiana dell'Assemblea.

**La seduta termina alle 9.10.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 22 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

**La seduta comincia alle 14.**

**DL 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.****C. 3481 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Giuseppe ZAPPULLA (PD), *relatore*, illustra la propria proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato*), sottolineando la opportunità che le Commissioni di merito individuino, in particolare, misure volte a salvaguardare i livelli

occupazionali delle aziende dell'indotto, in gravi sofferenze finanziarie a causa della difficoltà incontrate nella riscossione dei crediti maturati nei confronti della società ILVA.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 14.05.****UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI***Martedì 22 dicembre 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

ALLEGATO

**DL 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (C. 3481 Governo).****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 3481, di conversione del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA;

osservato che il provvedimento interviene sulla procedura di cessione dei complessi aziendali della società ILVA Spa in amministrazione straordinaria, fissando al 30 giugno 2016 il termine entro il quale i commissari del Gruppo ILVA debbono espletare le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali e disponendo, al fine di fare fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie, l'erogazione in favore dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA di una somma di 300 milioni di euro, che l'aggiudicatario dei beni aziendali provvederà a restituire allo Stato;

rilevato che il provvedimento è volto, da un lato, a garantire l'esercizio dell'attività di impresa senza soluzione di continuità, evitando un gravissimo pregiudizio per il tessuto socio-economico del territo-

rio e per i livelli occupazionali, e, dall'altro, a semplificare e rendere più trasparente il processo di cessione dei complessi aziendali;

considerata la rilevanza sul piano territoriale dell'attività dello stabilimento ILVA di Taranto, con particolare riferimento alle ricadute occupazionali sulle aziende dell'indotto, che versano in una difficile situazione finanziaria a causa dei problemi incontrati nella riscossione dei crediti maturati nei confronti della società ILVA,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di individuare misure volte a tutelare i livelli occupazionali delle aziende dell'indotto, che versano in condizioni di sofferenza finanziaria a causa delle difficoltà esistenti nella riscossione dei crediti maturati nei confronti della società ILVA.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3481 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i> .....	135
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	135

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 22 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**DL 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.**

**C. 3481 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2015.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente il relatore, deputato Capone, ha svolto la relazione. Nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Salvatore CAPONE (PD), *relatore*, propone l'espressione di un parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.40.**

##### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione. Atto n. 249 (Rilievi alla I Commissione) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Rilievi espressi</i> ) .....	136
ALLEGATO ( <i>Proposta di rilievi della Relatrice approvata dalla Commissione</i> ) .....	139

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 22 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.*

#### La seduta comincia alle 8.55.

**Schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione.**

**Atto n. 249.**

(Rilievi alla I Commissione).

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Rilievi espressi).*

La Commissione prosegue l'esame dell'atto.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovi-

sivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda quindi che si è concordato sull'esigenza di procedere alla votazione dei rilievi nella giornata odierna, a causa della votazione del parere nella Commissione di merito nella stessa giornata.

Il viceministro Andrea OLIVERO ricorda che il decreto legislativo per l'abrogazione o la modifica di disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione è volto a dare attuazione all'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede appunto, in un'ottica di semplificazione normativa, l'abrogazione dei provvedimenti le cui condizioni di adottabilità non siano più attuali.

Per quanto di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le proposte abrogative riguardano: l'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, recante modalità per un eventuale intervento finanziario dell'ISA S.p.A. in programmi di sviluppo del settore ippico presentati da soggetti privati; l'articolo 10,

comma 6, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante disciplina vendita prodotti fitosanitari online; l'articolo 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che prevede l'agevolazione per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali per l'acquisto di gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra con un'accisa ridotta; l'articolo 1, comma 292, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002; l'articolo 34, comma 2, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, che prevede la riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002; l'articolo 34, comma 3, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, che prevede la modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002; l'articolo 34-*septies*, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che reca modifiche al regime del registro delle imprese di pesca. Con l'abrogazione di tale disposizione, verrà inoltre proposta la modifica del comma 2 del medesimo articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012; l'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.44, che prevede di modificare e integrare il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, al fine di razionalizzare e rilanciare il settore dell'ippica; e, infine, l'articolo 59, comma 4, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che siano definite le modalità di destinazione delle somme presenti sul bilancio AGEA.

Ricorda quindi che nel corso della seduta del 21 dicembre 2015, l'onorevole Gallinella aveva richiesto un chiarimento in merito alle accise sul gasolio agricolo,

segnalando l'opportunità di un approfondimento da parte della Commissione sul tema, in particolare, auspicando che potessero essere forniti dati precisi e dettagliati in merito a come vengono distribuite le risorse messe a disposizione per il gasolio agricolo.

In proposito, rileva come la materia sia particolarmente complessa e l'approfondimento auspicato dal deputato Gallinella appare opportuno. Naturalmente, tali questioni esulano dall'esame del provvedimento in discussione, che riguarda semplicemente la soppressione di decreti in materia di gasolio agricolo la cui attuazione è diventata priva di significato dal punto di vista tecnico-contabile e pertanto potrà, ove la Commissione lo ritenga opportuno, costituire oggetto di un'apposita iniziativa parlamentare rispetto alla quale il Ministero si assume l'impegno di fornire la più ampia collaborazione.

Ricorda peraltro che i dati sui consumi effettivi di gasolio sono nella disponibilità delle amministrazioni regionali che curano concretamente l'assegnazione dei quantitativi previsti in favore degli agricoltori e pertanto l'eventuale approfondimento dovrebbe coinvolgere anche il livello regionale. In ogni caso, si riserva, data la ristrettezza dei tempi rispetto alla complessità dei dati da elaborare, di fornire successivamente per le vie brevi le informazioni richieste.

Ricorda infine che la proposta abrogativa dell'articolo 59, comma 4, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, scaturisce dalla sopraggiunta inapplicabilità della norma prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, siano definite le modalità di destinazione della somma di 19,738 milioni di euro, presenti sul bilancio dell'AGEA e non ancora erogate alla data di approvazione della norma (22 giugno 2012), per finanziare misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto

alle crisi di mercato, in attuazione del comma 3 del richiamato articolo 59 del decreto-legge n. 83 del 2012.

Con la legge di stabilità 2013, ed in particolare con l'articolo 1, comma 75, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha novellato l'articolo 59, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, è stato però previsto che la predetta somma di 19,738 milioni di euro presente sul bilancio di AGEA, in luogo di essere destinata a misure in sostegno del settore agricolo, venga versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2013. Essendo quindi venuta meno la disponibilità della somma finalizzata a misure in sostegno del settore agricolo, la cui destinazione doveva essere definita con il decreto previsto dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012, l'attuabilità – oltre che la stessa utilità – di tale decreto è venuta meno. Conseguentemente, con il provvedimento in esame se ne propone l'abrogazione.

Segnala infine l'opportunità di modificare l'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, che prevede l'adozione di un decreto interministeriale che determini le tariffe relative al controllo funzionale delle macchine irroratrici e le modalità di versamento. Tale modifica, in particolare, è volta a escludere che tale decreto preveda anche le modalità di versamento delle tariffe, in quanto trattasi di attività svolta tra soggetti privati e avente ad oggetto tariffe che ad ogni modo non confluiscono nelle casse dello Stato.

Laura VENITTELLI (PD), *relatrice*, chiede una breve sospensione della seduta

per definire alcuni aspetti della proposta di rilievi che si accinge a formalizzare.

#### **La seduta, sospesa alle 9.05, riprende alle 9.10**

Laura VENITTELLI (PD), *relatrice*, illustrando le finalità del provvedimento e la propria proposta di rilievi (*vedi allegato*), ricorda che il principio della legge delega era quello non soltanto di sfooltire la normativa ridondante, ma anche di eliminare norme che non hanno più senso di esistere. Ricorda infine le modalità per l'espressione di rilievi alla Commissione di merito.

Filippo GALLINELLA (M5S), in sede di dichiarazione di voto, prende atto delle dichiarazioni del Governo che ha convenuto sulla opportunità di procedere ad un approfondimento in merito alla materia del gasolio agricolo. A tale proposito preannuncia che il proprio gruppo formalizzerà una proposta di indagine conoscitiva sulla materia. Infine preannuncia che il suo gruppo si asterrà nella votazione della deliberazione di rilievi.

Mino TARICCO (PD) nel manifestare apprezzamento per l'operare del Governo preannuncia l'espressione di voto favorevole del proprio gruppo e invita il Governo a proseguire nell'azione di semplificazione che ritiene vada nella giusta direzione del superamento della normativa obsoleta.

La Commissione approva infine la proposta di rilievi presentata dalla relatrice (*vedi allegato*).

#### **La seduta termina alle 9.20.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione (Atto n. 249).**

**PROPOSTA DI RILIEVI DELLA RELATRICE APPROVATA  
DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione (Atto n. 249);

premesso che:

il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, che recepisce nell'ordinamento statale la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

nell'ambito di dette misure l'articolo 12 prevede che le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari impiegate per uso professionale siano sottoposte a controlli funzionali periodici, secondo modalità indicate nell'allegato II dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2012, al fine di garantire che le stesse soddisfino i requisiti di efficienza e funzionalità;

il comma 3 dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012

prevede l'adozione di un decreto interministeriale che determini le tariffe relative al controllo funzionale delle macchine irroratrici e le relative modalità di versamento;

tale previsione sembrerebbe idonea a ingenerare il convincimento che dall'applicazione delle tariffe consegua un'entrata per lo Stato, mentre l'attività di controllo è esercitata da soggetti privati che, conseguentemente, ne percepiscono il relativo corrispettivo,

**VALUTA FAVOREVOLMENTE**

lo schema di decreto legislativo,

*con il seguente rilievo:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiedere la modifica del primo periodo del comma 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 eliminando, dopo le parole « le tariffe di cui al comma 2 » le seguenti parole: « e le relative modalità di versamento. ».

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 140

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 22 dicembre 2015. — Presidenza  
della presidente Rosy BINDI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai  
rappresentanti dei gruppi, si è riunito  
dalle 8.40 alle 9.15

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica ..... 141

*Martedì 22 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.*

**La seduta comincia alle 9.05.**

**Audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica.**

Il Comitato procede all’audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della

Repubblica, senatore Marco MINNITI, che svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (LN-Aut), dai senatori CRIMI (M5S), ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e MARTON (M5S) e dai deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

**La seduta termina alle 11.10.**

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti  
e su illeciti ambientali ad esse correlati**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 142

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 22 dicembre 2015. – Presidenza  
del presidente Alessandro BRATTI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai  
rappresentanti dei gruppi, si è riunito  
dalle 14 alle 14.10.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione**

### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA

##### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	143
Audizione del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	143
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	144

#### COMMISSIONE PLENARIA

##### AUDIZIONI

*Martedì 22 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Gennaro MIGLIORE.*

**La seduta comincia alle 9.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, introduce i temi dell'audizione.

Giuseppe CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti, i deputati Gennaro Migliore, *presidente*, Marialucia LOREFICE (M5S), Erasmo PALAZZOTTO (SEL), Khalid CHAOUKI (PD), Vega COLONNESE (M5S), cui replica il Sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE.

La Commissione, su proposta del presidente, delibera la prosecuzione dei lavori in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta indi in seduta pubblica).*

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, ringrazia il sottosegretario Giuseppe Castiglione, per il prezioso contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.50.**

*N.B. Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.50 alle 10.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni**

---

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 145

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 22 dicembre 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
8.30 alle 9.05.

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo ed abbinata (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione</i> ) .....	3
---	---

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Francesco Barbato, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV-ter, n. 16) .....	6
AVVERTENZA .....	6

### COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

RISOLUZIONI:

7-00552 Rizzo: Su alcune limitazioni per la partecipazione a concorsi indetti da pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli dell'Amministrazione della difesa ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Reiezione</i> ) .....	7
7-00551 Rizzo: Per l'estensione ai carabinieri ausiliari delle misure di inserimento lavorativo previste per i volontari di truppa ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	7

### COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)

SEDE REFERENTE:

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. C. 3169-B ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	9
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	12
---	----

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3481 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	13
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	24
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012. C. 3261 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	17
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	26

## SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione .....	20
Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 2634 e 3426 – Adozione del testo base) .....	20
ALLEGATO 3 (Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base) ...	27
Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica. C. 1146 Carella e C. 2672 Verini (Esame e rinvio) .....	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	22

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione. Atto n. 249 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) .....	23
ALLEGATO 4 (Parere approvato) .....	37

**II Giustizia**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio. Atto n. 229 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con una condizione) .....	45
ALLEGATO 1 (Parere approvato) .....	47

## SEDE CONSULTIVA:

DL 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3481 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	45
ALLEGATO 2 (Parere approvato) .....	49

**IV Difesa**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	50
---	----

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	51
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti) .....	51
ALLEGATO (Relazione tecnica) .....	57

**VI Finanze**

## RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori .....	105
7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia (Seguito della discussione e rinvio) .....	105

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07276 Barbanti: Utilizzo delle risorse del Fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie alimentato dagli importi depositati su conti correnti e rapporti bancari definiti « dormienti » .....	106
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	108
5-07277 Pesco: Annullamento dei carichi di riscossione iscritti a ruolo a seguito della decorrenza dei termini per la definizione della relativa procedura e trattamento dei ruoli prescritti o decaduti .....	106
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	109
5-07278 Paglia: Diversità di trattamento in relazione alla riduzione del valore di obbligazioni subordinate emesse dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio .....	107
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	110

## INTERROGAZIONI:

5-07057 Pesco: Saldo tra pagamenti e incassi pagato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel 2015 e nel 2016 in relazione agli <i>interest rate swap</i> di <i>duration</i> .....	107
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	112

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	107
---	-----

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante « Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ». Atto n. 249 (Rilievi alla I Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	113
---	-----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2015, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 250 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	118
ALLEGATO 1 (Parere approvato) .....	122

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante « Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ». Atto n. 249 (Rilievi alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Rilievi</i> ) .....	118
ALLEGATO 2 (Rilievi deliberati dalla Commissione) .....	123

## SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge n. 185 del 2015: Misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa C. 3495 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	119
ALLEGATO 3 (Parere approvato) .....	124

## ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegner Paolo Baratta a presidente della Fondazione La Biennale di Venezia. Nomina n. 60 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	120
--	-----

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti. C. 2721 Tullo ed altri ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	125
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	127

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	128
Decreto-legge 185/2015: Misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa. C. 3495 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	128
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	130

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Nuovo testo unificato C. 1454 Senaldi, C. 2522 Quintarelli, C. 2868 Allasia e C. 3320 Borghese ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	129
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	129

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3481 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ...	131
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3481 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	133
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	134
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	133

**XII Affari sociali**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3481 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	135
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	135

**XIII Agricoltura**

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione. Atto n. 249 (Rilievi alla I Commissione) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Rilievi espressi</i> ) .....	136
ALLEGATO ( <i>Proposta di rilievi della Relatrice approvata dalla Commissione</i> ) .....	139

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	140
---	-----

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica ..... 141

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 142

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE**

## COMMISSIONE PLENARIA

## AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 143

Audizione del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione (*Svolgimento e conclusione*) ..... 143

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 144

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 145

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 8,40



\*17SMC0005810\*